Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/110 L.S.C. /421 (5) ROME

(2)

June – Dec. 1945

63 Dress pairs
64 Butchers
65 Gold Smiths
66 Wagon Tits
67 Wood Workers
68 Agriculture
69 Gift Shop
70 Affecting Poducts Agricultural Marchants
71 Affectihg Sheep and Dairy products Merchants
72 Water Distribution
73 Cost Living Bonus Civiaian Personnel
74 Wine and Olive Oil Wholesale
75 Swine and Ham Retail
76 Gas Water Apparatus
77 Radio Shop
78 Motocars and Similar
79 Food Wholesale
80 Affecting Draggists
81 Taxi Cabs
82 Milk Retailers
83 Shop Selling Parfums & Cosmeticy
84 Tobacco
85 Restaurants & Canteens
86 Milk
87 Wood Work
88 All Industry (Liberation Bonus)
89 Ice Beer
90 Building
91 Insurance (Agenti Assicurazioni I.N.A.)
92 Insurance Compagny
93 Slanghtering
94 Cinema
95 Cement
96 Iron Special Firms Cantini & Compagni
97 Chemical
98 Mechanical
99 Rubber
100 Gas Water Eletricity
101 Wine & Liquors
102 Mines Cleaners
103 Pasta Making
104 Wood Work
105 Dress- Making
106 Petrol
107 Tax Collectors
108 Telephone ( T.E.T.I.)
109 All Industryes (Christmas Bonus)
110 Banking
111 Banking

1248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

76 Gas Water Apparatus
77 Radio Shop
78 Motocars and Similar
79 Food Wholesale
80 Affecting Draggists
81 Taxi Cabs
82 Milk Retailers
83 Shop Selling Perfums & Cosmeticy
84 Tobacco
85 Restaurants & Canteens
86 Milk
87 Wood Work
88 All Industry (Liberation Bonus)
89 Ice Beer
90 Building
91 Insurance (Agenti Assicurazioni I.N.A.)
92 Insurance Compagny
93 Slanghtering
94 Cinema
95 Cement
96 ~~Iron Special firms~~ Cantini & Compagni
97 Chemical
98 ~~Mechanical~~
99 Rubber
100 Gas Water Eletricity
101 Wine & Liquors
102 Mines Cleaners
103 Pasta Making
104 Wood Work
105 Dress- Making
106 Petrol
107 Tax Collectors
108 Telephone ( T.E.T.I.)
109 All Industryes (Christmas Bonus)
110 Banking
111 Banking
112 Banking ( Banco di Napoli)
113 Insurance
114 Pasta Making
115 Firms attached to the installation of thermical, water, sanitary plants.
116 Mechanical (Association medie e piccole industrie)
117 Commerce
118 PRINTING

1218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI

## CONSORZIO REGIONALE ROMANO

# TESTO DELL'ACCORDO

**per la concessione di miglioramenti economici a favore dei dipendenti poligrafici di Roma e Provincia.**

Addì 11 febbraio 1946

tra

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia, rappresentata dai signori ing. Fausto Staderini, Fausto Capriotti, Nunzio Tempesta nonchè dai signori Marcaurelio Ripamonti, Antonio Lanzetti, Giovanni Poggi in rappresentanza delle tipografie che stampano giornali quotidiani, assistiti dall'avv. Giuseppe Cilenti, Segretario dell'Associazione stessa

e

il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal suo Segretario Lorenzo Zimmni e dai signori Italo Vivani, Achille Naccarelli, Romolo Brigazzi e Giorgio Schirò

con l'intervento dell'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dal prof. avv. Francesco Loriga e della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dal dr. Roberto Cuzzaniti è stato stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti delle Aziende aderenti all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia.

*Art. 1.* — Ferme restando le indennità di presenza, di carovita e di contingenza nelle misure rispettive attualmente corrisposte, i minimi di salario contrattuali e i minimi di stipendio contrattuali in vigore alla data del 6 febbraio 1946 per i lavoratori addetti all'industria grafica nonchè per i lavoratori addetti all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone, sono aumentati, a decorrere dal 7 febbraio 1946, come risulta rispettivamente dalle allegate tabelle *a*), *b*) e *c*).

*Art. 2.* — Ferme restando le indennità di presenza, di carovita e di contingenza nelle misure rispettive attualmente corrisposte, i minimi di salario contrattuali e i minimi di stipendio contrattuali in vigore alla data del 6 febbraio 1946 per i lavoratori addetti alla stampa dei giornali quotidiani sono aumentati, a decorrere dal 7 febbraio 1946, del seguente importo:

— L. 56 — giornaliere per gli operai
— » 28 — » » le operaie
— » 1.680 mensili per gli impiegati
— » 840 » » le impiegate
— » 18 — giornaliere per gli apprendisti e i ragazzi d'ambo i sessi inferiori ai 18 anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# TESTO DELL'ACCORDO

## per la concessione di miglioramenti economici a favore dei dipendenti poligrafici di Roma e Provincia.

Addì 14 febbraio 1946

tra

l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia, rappresentata dai signori ing. Fausto Staderini, Fausto Capriotti, Nunzio Tempesta nonchè dai signori Marcaurelio Ripamonti, Antonio Lanzetti, Giovanni Poggi in rappresentanza delle tipografie che stampano giornali quotidiani, assistiti dall'avv. Giuseppe Cilenti, Segretario dell'Associazione stessa

e

il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal suo Segretario Lorenzo Zinanni e dai signori Italo Vivani, Achille Naccarelli, Romolo Brigazzi e Giorgio Schirò

con l'intervento dell'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dal prof. avv. Francesco Loriga e della Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dal dr. Roberto Cuzzaniti è stato stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti delle Aziende aderenti all'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia.

*Art. 1.* — Ferme restando le indennità di presenza, di carovita e di contingenza nelle misure rispettive attualmente corrisposte, i minimi di salario contrattuali e i minimi di stipendio contrattuali in vigore alla data del 6 febbraio 1946 per i lavoratori addetti all'industria grafica nonchè per i lavoratori addetti all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone, sono aumentati, a decorrere dal 7 febbraio 1946, come risulta rispettivamente dalle allegate tabelle *a*), *b*) e *c*).

*Art. 2.* — Ferme restando le indennità di presenza, di carovita e di contingenza nelle misure rispettive attualmenie corrisposte, i minimi di salario contrattuali e i minimi di stipendio contrattuali in vigore alla data del 6 febbraio 1946 per i lavoratori addetti alla stampa dei giornali quotidiani sono aumentati, a decorrere dal 7 febbraio 1946, del seguente importo:

— L. 56 — giornaliere per gli operai
— » 28 — » » le operaie
— » 1.680 mensili per gli impiegati
— » 840 » » le impiegate
— » 18 — giornaliere per gli apprendisti e i ragazzi d'ambo i sessi inferiori ai 18 anni.

1247

*Art. 3.* — I predetti aumenti vanno portati in aggiunta ai salari e agli stipendi di fatto vigenti alla data del 7 febbraio 1946 ed assorbono, sino alla concorrenza del relativo importo, quei miglioramenti economici a carattere generale (rimanendo esclusi gli aumenti individuali di merito e di anzianità) che le singole Ditte avessero concesso spontaneamente o in forza di accordi aziendali a decorrere dal 19 gennaio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Art. 4.* — A decorrere dal 7 febbraio 1946, l'indennità di adeguamento viene conglobata con i salari e con gli stipendi di fatto vigenti a tale data e deve essere considerata come retribuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro.

*Art. 5.* — I nuovi minimi di salari, di cui alle allegate tabelle *a*) e *b*) sono comprensivi dell'aumento del 2 % disposto dall'art. 10 del D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 381.

*Art. 6.* — Il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, in considerazione del presente accordo, s'impegna a non avanzare sino alla stipula del nuovo Contratto nazionale di lavoro altre richieste di miglioramenti economici in favore dei lavoratori poligrafici, salvo i provvedimenti di carattere generale che interessano tutte le categorie di industriali.

p. *l'Associazione Esercenti Industrie Grafiche ed Affini di Roma e Provincia*

STADERINI ing. FAUSTO
CAPRIOTTI FAUSTO
TEMPESTA NUNZIO
RIPAMONTI MARCAURELIO
LANZETTI ANTONIO
POGGI GIOVANNI

p. *il Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai*

ZINANNI LORENZO
VIVANI ITALO
NACCARELLI ACHILLE
BRIGAZZI ROMOLO
SCURRÒ GIORGIO

ALLEGATI: Tabella *a*), *b*) e *c*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# TABELLA A)

**Minimi salariali per gli operai addetti all'industria grafica di Roma e Provincia.**

| CATEGORIA | Aumenti dal 7-2-1946 | | Minimi dal 7-2-1946 comprensivi del 2% di cui al D. L. L. 19-10-1944 n. 381 e dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 10-9-945. | |
|---|---|---|---|---|
| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
| **TIPOGRAFI** | | | | |
| Correttori | 6,50 | 5,85 | 22,15 | 19,70 |
| Compositori a mano di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » » » 2ª » | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » » » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| » » » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| » a macchina | 7 — | 6,30 | 25,75 | 23,05 |
| Fonditori monotypi di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » » 2ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,70 | 3,60 | 17 — | 14,50 |
| » » » 2ª » oltre i 20 anni di età | 4,70 | 3,70 | 17 — | 14,95 |
| Tastieriste » » 1ª » | 4,60 | 3,70 | 16,55 | 14,95 |
| » » » 2ª » | 3,30 | 1,90 | 11,85 | 7,70 |
| » » » 3ª » dal 16 ai 18 anni di età. | 2,30 | 1,90 | 8,20 | 7,60 |
| » » » 3ª » oltre i 18 anni di età | 2,70 | 2,30 | 9,70 | 9,20 |
| Impressori di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » 2ª » | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| Mettifoglio dal 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,45 | 8,30 |
| Mettifoglio oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,15 | 9,40 |
| Puntatrici | 3 — | — | 10,55 | — |
| **LITOGRAFI** | | | | |
| Disegnatori cromisti di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 27,95 | 25,60 |
| » » » 2ª » | 6,45 | 5,10 | 23,30 | 20,55 |
| Incisori litografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 27,95 | 25,60 |
| » » » 2ª » | 6,45 | 5,10 | 23,30 | 20,55 |
| Trasportatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,40 | 3,50 | 15,85 | 14,05 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,40 | 3,70 | 15,85 | 14,85 |
| Stampatori litografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,40 | 3,50 | 15,85 | 14,05 |
| » » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,40 | 3,70 | 15,85 | 14,85 |
| Tiraprove di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| Mettifoglio dal 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,20 | 8,30 |
| Mettifoglio oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,30 | 9,40 |
| **FOTOINCISORI** | | | | |
| Fotografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Stampatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,65 | 23,35 |
| » » 2ª » | 5,90 | 4,80 | 21,25 | 19,25 |
| » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Fotoincisori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dal 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Ritoccatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| **TIPOGRAFI** | | | | |
| Correttori | 6,50 | 5,85 | 22,15 | 19,70 |
| Compositori a mano di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » » 2ª » | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| » » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| » a macchina | 7 — | 6,30 | 25,75 | 23,05 |
| Fonditori monotypi di 1ª Cat | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » » 2ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,70 | 3,60 | 17 — | 14,50 |
| » » » 2ª » oltre i 20 anni di età | 4,70 | 3,70 | 17 — | 14,95 |
| Tastieriste » » 1ª » | 4,60 | 3,70 | 16,55 | 14,95 |
| » » » 2ª » | 3,30 | 1,90 | 11,85 | 7,70 |
| » » » 3ª » dai 16 ai 18 anni di età. | 2,30 | 1,90 | 8,20 | 7,60 |
| » » » 3ª » oltre i 18 anni di età | 2,70 | 2,30 | 9,70 | 9,20 |
| Impressori di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » » 2ª » | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| Mettifoglio dai 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,45 | 8,30 |
| Mettifoglio oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,15 | 9,40 |
| Puntatrici | 3 — | — | 10,55 | — |
| **LITOGRAFI** | | | | |
| Disegnatori cromisti di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 27,95 | 25,60 |
| » » » 2ª » | 6,45 | 5,10 | 23,30 | 20,55 |
| Incisori litografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 27,95 | 25,60 |
| » » » 2ª » | 6,45 | 5,10 | 23,30 | 20,55 |
| Trasportatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,40 | 3,50 | 15,85 | 14,05 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,40 | 3,70 | 15,85 | 14,85 |
| Stampatori litografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,40 | 3,50 | 15,85 | 14,05 |
| » » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,40 | 3,70 | 15,85 | 14,85 |
| Tiraprove di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| Mettifoglio dai 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,20 | 8,30 |
| Mettifoglio oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,30 | 9,40 |
| **FOTOINCISORI** | | | | |
| Fotografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Stampatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,65 | 23,35 |
| » » 2ª » | 5,90 | 4,80 | 21,25 | 19,25 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Fotoincisori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Ritoccatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Torcolieri | 6,50 | 5,85 | 22,15 | 20,60 |
| Montatori e fresatori dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| Montatori e fresatori oltre i 20 anni di età | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA | Aumenti dal 7-2-1946 | | Minimi dal 7-2-1946 comprensivi del 2% di cui al D. L. L. 19-10-1944 n. 384 e dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 16-9-945. | |
|---|---|---|---|---|
| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
| **LEGATORI** | | | | |
| Legatori e librai di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 20,85 | 17,70 |
| » » 2ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,95 | 3,50 | 17,80 | 14,15 |
| » » 2ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,95 | 3,70 | 17,80 | 14,85 |
| » » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 3,65 | 3,15 | 13,20 | 12,70 |
| » » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,10 | 3,50 | 14,75 | 14,15 |
| Rigatori e lineatori. dai 18 ai 20 anni di età. | 6,50 | 5,85 | 19,35 | 16,50 |
| Rigatori e lineatori. oltre i 20 anni di età . . | 6,50 | 5,85 | 19,35 | 17 — |
| Legatrici e librarie di 1ª Cat. dai 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,35 | 8,25 |
| Legatrici e librarie di 1ª Cat. oltre i 18 anni di età . . | 3 — | 2,70 | 10,15 | 9,40 |
| » » 2ª » dai 16 ai 18 anni di età. | 2,25 | 1,75 | 8,05 | 7,15 |
| » » 2ª » oltre i 18 anni di età . . | 2,65 | 2,15 | 9,55 | 8,70 |
| » » 3ª » dai 16 ai 18 anni di età. | 2,05 | 1,70 | 7,30 | 6,90 |
| » » 3ª » oltre i 18 anni di età . . | 2,45 | 2,10 | 8,80 | 8,45 |
| **ROTOCALCOGRAFI E FOTOTIPISTI** | | | | |
| Preparatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 26,85 | 24,40 |
| » 2ª » | 6,20 | 4,90 | 22,30 | 19,80 |
| » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Fotografi di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Ritoccatori di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » 2ª » | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Macchinisti di 1ª Cat. | 7 — | 6,30 | 26,35 | 24,40 |
| » 2ª » | 6,20 | 4,90 | 22,30 | 19,80 |
| » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| **STEREOGALVANOTIPISTI** | | | | |
| Stereogalvanotipisti di 1ª Cat. | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » 2ª » | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » 3ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| » 3ª » oltre i 20 anni di età . . | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| **APPRENDISTI** | | | | |
| Per tutte le Cat. | 0,85 | 0,50 | 3,10 | 2,05 |
| **OPERAI AUSILIARI** | | | | |
| Ausiliari di mestiere qualificato. | 6,50 | 5,85 | 18,20 | 15,50 |
| » 1ª Cat. dai 18 ai 20 anni di età. | 4,50 | 3,20 | 16,20 | 12,85 |
| » 1ª Cat. oltre i 20 anni di età . . | 4,50 | 3,55 | 16,20 | 14,25 |
| » 2ª » dai 18 ai 20 anni di età. | 3,90 | 3,05 | 14 — | 12,35 |
| » 2ª » oltre i 20 anni di età . | 4,25 | 3,45 | 15,25 | 13,90 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legatori e librai di 1ª Cat. | | 6,50 | 5,85 | 20,85 | 17,70 |
| » » 2ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,95 | 3,50 | 17,80 | 14,15 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,95 | 3,70 | 17,80 | 14,85 |
| » » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 3,65 | 3,15 | 13,20 | 12,70 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,10 | 3,50 | 14,75 | 14,15 |
| Rigatori e lineatori. | dai 18 ai 20 anni di età. | 6,50 | 5,85 | 19,35 | 16,50 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 6,50 | 5,85 | 19,35 | 17 — |
| Legatrici e librale di 1ª Cat. | dai 16 ai 18 anni di età. | 3 — | 2,70 | 9,35 | 8,25 |
| | oltre i 18 anni di età . . | 3 — | 2,70 | 10,15 | 9,40 |
| » » 2ª » | dai 16 ai 18 anni di età. | 2,25 | 1,75 | 8,05 | 7,15 |
| | oltre i 18 anni di età . . | 2,65 | 2,15 | 9,55 | 8,70 |
| » » 3ª » | dai 16 ai 18 anni di età. | 2,05 | 1,70 | 7,30 | 6,90 |
| | oltre i 18 anni di età . . | 2,45 | 2,10 | 8,80 | 8,45 |
| **ROTOCALCOGRAFI E FOTOTIPISTI** | | | | | |
| Preparatori di 1ª Cat. | | 7 — | 6,30 | 26,35 | 24,40 |
| » 2ª » | | 6,20 | 4,90 | 22,30 | 19,80 |
| » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Fotografi di 1ª Cat. | | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » 2ª » | | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Ritoccatori di 1ª Cat. | | 7 — | 6,30 | 25,85 | 23,70 |
| » 2ª » | | 6 — | 4,85 | 21,65 | 19,60 |
| » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| Macchinisti di 1ª Cat. | | 7 — | 6,30 | 26,35 | 24,40 |
| » 2ª » | | 6,20 | 4,90 | 22,30 | 19,80 |
| » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,65 | 3,65 | 16,75 | 14,75 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,65 | 3,70 | 16,75 | 14,95 |
| **STEREOGALVANOTIPISTI** | | | | | |
| Stereogalvanotipisti di 1ª Cat. | | 6,50 | 5,85 | 22,05 | 19,50 |
| » 2ª » | | 5,60 | 3,90 | 20,15 | 15,75 |
| » 3ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,20 | 3,20 | 15,10 | 12,95 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,35 | 3,60 | 15,60 | 14,50 |
| **APPRENDISTI** | | | | | |
| Per tutte le Cat. | | 0,85 | 0,50 | 3,10 | 2,05 |
| **OPERAI AUSILIARI** | | | | | |
| Ausiliari di mestiere qualificato | | 6,50 | 5,85 | 18,20 | 15,50 |
| » 1ª Cat. | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,50 | 3,20 | 16,20 | 12,85 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,50 | 3,55 | 16,20 | 14,25 |
| » 2ª » | dai 18 ai 20 anni di età. | 3,90 | 3,05 | 14 — | 12,35 |
| | oltre i 20 anni di età . | 4,25 | 3,45 | 15,25 | 13,90 |
| **LISCIAPIETRE** | | | | | |
| Lisciapietre di 1ª Cat. | | 6,50 | 5,85 | 19,35 | 17,80 |
| » 2 » | dai 18 ai 20 anni di età. | 4,25 | 3,30 | 15,35 | 13,30 |
| | oltre i 20 anni di età . . | 4,35 | 3,65 | 15,60 | 14,75 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# TABELLA B)

**Minimi salariali per gli operai addetti all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone di Roma e Provincia.**

| CATEGORIA | Aumenti dal 7-2-1946 | | Minimi dal 7-2-1946 comprensivi del 2% di cui al D. L. L. 19-10-1944 n. 384 e dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 10-9-945 | |
|---|---|---|---|---|
| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
| **GRUPPO A - Lavorazione di buste e sacchetti per corrispondenza.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Fustellatore | 6,50 | 5,85 | 21,60 | 18,70 |
| Aiuto Fustellatori (dal 18 al 20 anni di età) | 3,90 | 3,15 | 15 — | 12,70 |
| Aiuto Fustellatori (oltre i 20 anni di età) | 4,25 | 3,50 | 15,35 | 14,15 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,25 | 0,85 | 4,55 | 3,45 |
| » (3° » ) | 1,80 | 1,25 | 6,45 | 5 — |
| » (4° » ) | 2,30 | 1,60 | 8,30 | 6,40 |
| » (5° » ) | 2,85 | 2 — | 10,25 | 6,05 |
| » (6° » ) | 3,35 | 2,35 | 12,10 | 9,40 |
| *Donne:* | | | | |
| Maestre (da 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10,05 | 8,40 |
| Maestre (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10,35 | 9,60 |
| Bustaie a mano ed a macchina (da 16 ai 18 anni di età) | 2,29 | 1,80 | 7,90 | 7,25 |
| Bustaie a mano ed a macchina (oltre i 18 anni di età) | 2,65 | 2,15 | 9,55 | 8,70 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,60 | 2,50 | 2,40 |
| » (2° » ) | 1 — | 0,80 | 3,60 | 3,15 |
| » (3° » ) | 1,05 | 0,95 | 4,75 | 3,80 |
| » (4° » ) | 1,65 | 1,10 | 5,95 | 4,40 |
| Addette ai lavori ed alle macchine accessorie (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,10 | 1,70 | 7,55 | 6,90 |
| Addette ai lavori ed alle macchine accessorie (oltre i 18 anni di età) | 2,50 | 2,10 | 9,05 | 8,45 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 0,90 | 0,60 | 3,25 | 2,40 |
| » (3° » ) | 1,10 | 0,75 | 3,95 | 3 — |
| » (4° » ) | 1,25 | 0,85 | 4,55 | 3,35 |
| **GRUPPO B - Lavorazione di sacchi e sacchetti.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Conduttori macchine | 6,50 | 5,85 | 20,05 | 17 — |
| Aiuto conduttori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,65 | 3,05 | 13,20 | 12,35 |
| Aiuto conduttori (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,20 | 14,85 | 12,95 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (3° » ) | 1,55 | 1,15 | 5,65 | 4,60 |
| » (4° » ) | 2 — | 1,45 | 7,20 | 5,80 |
| » (5° » ) | 2,40 | 1,75 | 8,65 | 7 — |
| » (6° » ) | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| *Donne:* | | | | |
| Maestre (dai 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| Maestre (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Addette alle macchine (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,15 | 1,75 | 7,70 | 7,10 |

1215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| **GRUPPO A - Lavorazione di buste e sacchetti per corrispondenza.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Fustellatore | 6,50 | 5,85 | 21,60 | 18,70 |
| Aiuto Fustellatori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,90 | 3,15 | 15 — | 12,70 |
| Aiuto Fustellatori (oltre i 20 anni di età) | 4,25 | 3,50 | 15,35 | 14,15 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,25 | 0,85 | 4,55 | 3,45 |
| » (3° » ) | 1,80 | 1,25 | 6,45 | 5 — |
| » (4° » ) | 2,30 | 1,60 | 8,30 | 6,40 |
| » (5° » ) | 2,85 | 2 — | 10,25 | 6,05 |
| » (6° » ) | 3,35 | 2,35 | 12,10 | 9,40 |
| *Donne:* | | | | |
| Maestre (dai 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10,05 | 8,40 |
| Maestre (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10,35 | 9,60 |
| Bustaie a mano ed a macchina (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,20 | 1,80 | 7,90 | 7,25 |
| Bustaie a mano ed a macchina (oltre i 18 anni di età) | 2,65 | 2,15 | 9,55 | 8,70 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,60 | 2,50 | 2,40 |
| » (2° » ) | 1 — | 0,80 | 3,60 | 3,15 |
| » (3° » ) | 1,05 | 0,95 | 4,75 | 3,80 |
| » (4° » ) | 1,65 | 1,10 | 5,95 | 4,40 |
| Addette ai lavori ed alle macchine accessorie (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,10 | 1,70 | 7,55 | 6,90 |
| Addette ai lavori ed alle macchine accessorie (oltre i 18 anni di età) | 2,50 | 2,10 | 9,05 | 8,45 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 0,90 | 0,60 | 3,25 | 2,40 |
| » (3° » ) | 1,10 | 0,75 | 3,95 | 3 — |
| » (4° » ) | 1,25 | 0,85 | 4,55 | 3,35 |
| **GRUPPO B - Lavorazione di sacchi e sacchetti.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Conduttori macchine | 6,50 | 5,85 | 20,05 | 17 — |
| Aiuto conduttori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,65 | 3,05 | 13,20 | 12,35 |
| Aiuto conduttori (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,20 | 14,85 | 12,95 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (3° » ) | 1,55 | 1,15 | 5,65 | 4,60 |
| » (4° » ) | 2 — | 1,45 | 7,20 | 5,80 |
| » (5° » ) | 2,40 | 1,75 | 8,65 | 7 — |
| » (6° » ) | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| *Donne:* | | | | |
| Maestre (dai 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| Maestre (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Addette alla lavorazione a mano e a macchina (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,15 | 1,75 | 7,70 | 7,10 |
| Addette alla lavorazione a mano e a macchina (oltre i 18 anni di età) | 2,55 | 2,15 | 9,15 | 8,70 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 0,85 | 0,70 | 3,40 | 2,75 |
| » (3° » ) | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (4° » ) | 1,35 | 1 — | 4,90 | 4 — |

1213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA | Aumenti dal 7-2-1946 | | Minimi dal 7-2-1946 comprensivi del 2% di cui al D. L. L. 18-10-1944 n. 384 e dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 10-9-945. | |
|---|---|---|---|---|
| | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
| **GRUPPO C - Lavorazione di scatole ed astucci.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Modellisti | 6,50 | 5,85 | 25,15 | 21,85 |
| Preparatori | 6,50 | 5,85 | 20,40 | 17,70 |
| Aiuto preparatori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,90 | 3,20 | 15 — | 12,85 |
| Aiuto preparatori (oltre i 20 anni di età) | 4,25 | 3,55 | 15,35 | 14,25 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| » (3° » ) | 1,80 | 1,30 | 6,45 | 5,20 |
| » (4° » ) | 2,30 | 1,70 | 8,30 | 6,80 |
| » (5° » ) | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| » (6° » ) | 3,25 | 2,45 | 12,10 | 9,90 |
| *Donne:* | | | | |
| Lavorazione a mano: | | | | |
| Capo banco (dai 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| Capo banco (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Sotto capo banco (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,15 | 1,80 | 7,80 | 7,25 |
| Sotto capo banco (oltre i 18 anni di età) | 2,60 | 2,15 | 9,30 | 8,70 |
| Operaie addette alla rifinitura o terza mano (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,10 | 1,75 | 7,55 | 6 — |
| Operaie addette alla rifinitura o terza mano (oltre i 18 anni di età) | 2,50 | 2,15 | 9,05 | 8,60 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 0,90 | 0,65 | 3,25 | 2,65 |
| » (3° » ) | 1,10 | 0,80 | 3,95 | 3,15 |
| » (4° » ) | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| Lavorazione a macchina: | | | | |
| Addette alla macchina (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,25 | 1,85 | 8,05 | 7,50 |
| Addette alla macchina (oltre i 18 anni di età) | 2,65 | 2,20 | 9,55 | 8,90 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,05 | 0,75 | 3,80 | 3 — |
| » (3° » ) | 1,35 | 1 — | 4,90 | 4 — |
| » (4° » ) | 1,70 | 1,25 | 6,05 | 5 — |
| **GRUPPO D - Lavorazione della carta da parati.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Macchinisti (dai 18 ai 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 15,75 |
| Macchinisti (oltre i 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 16,95 |
| Aiuto macchinisti (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,75 | 3,10 | 13,50 | 12,45 |
| Aiuto macchinisti (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,50 | 15,95 | 14,05 |
| Preparatori di colori (dai 18 ai 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 15,75 |
| Preparatori di colori (oltre i 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 16,95 |
| Aiuto preparatori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,75 | 3,10 | 13,50 | 12,45 |
| Aiuto preparatori (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,50 | 15,95 | 14,05 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,45 |
| » (3° » ) | 1,65 | 1,20 | 5,95 | 4,85 |
| » (4° » ) | 2,10 | 1,55 | 7,55 | 6,20 |
| » (5° » ) | 2,55 | 1,85 | 9,15 | 7,50 |
| » (6° » ) | 3 — | 2,20 | 10,85 | 8,85 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Uomini:* | | | | |
| Modellisti | 6,50 | 5,85 | 25,15 | 21,85 |
| Preparatori | 6,50 | 5,85 | 20,40 | 17,70 |
| Aiuto preparatori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,90 | 3,20 | 15 — | 12,85 |
| Aiuto preparatori (oltre i 20 anni di età) | 4,25 | 3,55 | 15,35 | 14,25 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| » (3° » ) | 1,80 | 1,30 | 6,45 | 5,20 |
| » (4° » ) | 2,30 | 1,70 | 8,30 | 6,80 |
| » (5° » ) | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| » (6° » ) | 3,35 | 2,45 | 12,10 | 9,90 |
| *Donne:* | | | | |
| Lavorazione a mano: | | | | |
| Capo banco (dai 16 ai 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| Capo banco (oltre i 18 anni di età) | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Sotto capo banco (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,15 | 1,80 | 7,80 | 7,25 |
| Sotto capo banco (oltre i 18 anni di età) | 2,60 | 2,15 | 9,30 | 8,70 |
| Operaie addette alla rifinitura o terza mano (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,10 | 1,75 | 7,55 | 6 — |
| Operaie addette alla rifinitura o terza mano (oltre i 18 anni di età) | 2,50 | 2,15 | 9,95 | 8,60 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 0,90 | 0,65 | 3,25 | 2,65 |
| » (3° » ) | 1,10 | 0,80 | 3,95 | 3,15 |
| » (4° » ) | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| Lavorazione a macchina: | | | | |
| Addette alla macchina (dai 16 ai 18 anni di età) | 2,25 | 1,85 | 8,05 | 7,50 |
| Addette alla macchina (oltre i 18 anni di età) | 2,65 | 2,20 | 9,55 | 8,90 |
| Apprendiste (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,05 | 0,75 | 3,80 | 3 — |
| » (3° » ) | 1,35 | 1 — | 4,90 | 4 — |
| » (4° » ) | 1,70 | 1,25 | 6,05 | 5 — |
| **GRUPPO D - Lavorazione della carta da parati.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Macchinisti (dai 18 ai 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 15,75 |
| Macchinisti (oltre i 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 16,95 |
| Aiuto macchinisti (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,75 | 3,10 | 13,50 | 12,45 |
| Aiuto macchinisti (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,50 | 15,95 | 14,05 |
| Preparatori di colori (dai 18 ai 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 15,75 |
| Preparatori di colori (oltre i 20 anni di età) | 6,50 | 5,85 | 18,25 | 16,95 |
| Aiuto preparatori (dai 18 ai 20 anni di età) | 3,75 | 3,10 | 13,50 | 12,45 |
| Aiuto preparatori (oltre i 20 anni di età) | 4,15 | 3,50 | 15,95 | 14,05 |
| Apprendisti (1° semestre) | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,45 |
| » (3° » ) | 1,65 | 1,20 | 5,95 | 4,85 |
| » (4° » ) | 2,10 | 1,55 | 7,55 | 6,20 |
| » (5° » ) | 2,55 | 1,85 | 9,15 | 7,50 |
| » (6° » ) | 3 — | 2,20 | 10,85 | 8,85 |
| **GRUPPO E - Lavorazione delle carte da giuoco.** | | | | |
| *Uomini:* | | | | |
| Tagliatori | 6,50 | 5,85 | 20,40 | 17,70 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA | | Aumenti dal 7-2-1946 | | Minimi dal 7-2-1946 comprensivi del 2% di cui al D. L. L. 19-10-1944 n. 384 e dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 16-9-945. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Roma | Provincia | Roma | Provincia |
| *Donne:* | | | | | |
| Maestre | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Addetti alle diverse operazioni per la confezione delle carte da giuoco | dai 16 ai 18 anni di età | 2,10 | 1,75 | 7,55 | 6 — |
| | oltre i 18 anni di età | 2,50 | 2,15 | 9,05 | 8,60 |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 0,90 | 0,65 | 3,25 | 2,65 |
| » (3° » ) | | 1,10 | 0,80 | 3,35 | 3,15 |
| » (4° » ) | | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| **GRUPPO F - Lavorazioni varie di trasformazioni e operazioni della carta e cartoni non compresi nei precedenti gruppi.** | | | | | |
| *Uomini:* | | | | | |
| Tagliatori per lavori in genere | | 6,50 | 5,85 | 20,40 | 17,70 |
| Aiuto tagliatori | dai 18 ai 20 anni di età | 3,90 | 3,20 | 15 — | 12,85 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,25 | 3,55 | 15,35 | 14,25 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| » (3° » ) | | 1,80 | 1,30 | 6,45 | 5,20 |
| » (4° » ) | | 2,30 | 1,70 | 8,30 | 6,80 |
| » (5° » ) | | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| » (6° » ) | | 3,35 | 2,45 | 12,10 | 9,90 |
| Conduttori di macchine | | 6,50 | 5,85 | 20,05 | 17 — |
| Aiuto conduttori di macchine | dai 18 ai 20 anni di età | 3,65 | 3,05 | 13,20 | 12,35 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,15 | 3,20 | 14,85 | 12,95 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (3° » ) | | 1,55 | 1,15 | 5,65 | 4,60 |
| » (4° » ) | | 2 — | 1,45 | 7,20 | 5,80 |
| » (5° » ) | | 2,40 | 1,75 | 8,65 | 7 — |
| » (6° » ) | | 2'85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| *Donne:* | | | | | |
| Capi gruppo, capo banco maestre | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Addette alla lavorazione a mano, a macchina e all'allestimento | dai 16 ai 18 anni di età | 2,15 | 1,75 | 7,70 | 7,10 |
| | oltre i 18 anni di età | 2,55 | 2,15 | 9,15 | 8,70 |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 0,95 | 0,70 | 3,40 | 2,75 |
| » (3° » ) | | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (4° » ) | | 1,35 | 1 — | 4,90 | 4 — |
| **GRUPPO G. - Lavorazioni complementari e accessori valevoli per tutti i gruppi precedenti.** | | | | | |
| *Uomini:* | | | | | |
| Compositori a mano | | 6,50 | 5,85 | 21,30 | 18,50 |
| Impressori | | 6,50 | 5,85 | 21,30 | 18,50 |
| Stampatori litografi | | 6,50 | 5,85 | 23,70 | 21,75 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,55 | 1,10 | 5,55 | 4,40 |
| » (3° » ) | | 2,40 | 1,70 | 8,55 | 6,90 |
| » (4° » ) | | 3,20 | 2,30 | 11,60 | 9,30 |
| » (5° » ) | | 4 — | 3,50 | 14,45 | 14,15 |
| » (6° » ) | | 4,85 | 3,70 | 17,50 | 14,95 |
| Meccanici | | 6,50 | 5,85 | 19,70 | 17,10 |
| Aiuto meccanici | dai 18 ai 20 anni di età | 3,75 | 3,05 | 13,40 | 13,10 |
| | oltre i 20 anni di età | 5,60 | 3,50 | 16,50 | 14,15 |
| Manovali imballatori | dai 18 ai 20 anni di età | 4,15 | 3,05 | 14,95 | 12,25 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,25 | 3,50 | 15,35 | 14,15 |
| *Donne:* | | | | | |
| Metti-foglio | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 9,45 | 8,25 |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,20 | 9,40 |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,15 | 0,70 | 4,15 | 2,85 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1214

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestre | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 | |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 | |
| Addetti alle diverse operazioni per la confezione delle carte da giuoco | dai 16 ai 18 anni di età | 2,10 | 1,75 | 7,35 | 6 — | |
| | oltre i 18 anni di età | 2,50 | 2,15 | 9,05 | 8,60 | |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 | |
| » (2° » ) | | 0,90 | 0,65 | 3,25 | 2,65 | |
| » (3° » ) | | 1,10 | 0,80 | 3,85 | 3,15 | |
| » (4° » ) | | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 | |

**GRUPPO F - Lavorazioni varie di trasformazioni e operazioni della carta e cartoni non compresi nei precedenti gruppi.**

*Uomini:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagliatori per lavori in genere | | 6,50 | 5,85 | 20,40 | 17,70 |
| Aiuto tagliatori | dai 18 ai 20 anni di età | 3,90 | 3,20 | 15 — | 12,85 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,25 | 3,55 | 15,35 | 14,25 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,25 | 0,90 | 4,55 | 3,65 |
| » (3° » ) | | 1,80 | 1,30 | 6,45 | 5,20 |
| » (4° » ) | | 2,30 | 1,70 | 8,30 | 6,80 |
| » (5° » ) | | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |
| » (6° » ) | | 3,35 | 2,45 | 12,10 | 9,90 |
| Conduttori di macchine | | 6,50 | 5,85 | 20,65 | 17 — |
| Aiuto conduttori di macchine | dai 18 ai 20 anni di età | 3,65 | 3,05 | 13,20 | 12,35 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,15 | 3,20 | 14,85 | 12,95 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (3° » ) | | 1,55 | 1,15 | 5,65 | 4,60 |
| » (4° » ) | | 2 — | 1,45 | 7,20 | 5,80 |
| » (5° » ) | | 2,40 | 1,75 | 8,65 | 7 — |
| » (6° » ) | | 2,85 | 2,05 | 10,25 | 8,30 |

*Donne:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capi gruppo, capo banco maestre | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 8,90 | 8,35 |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10 — | 9,50 |
| Addette alla lavorazione a mano, a macchina e all'allestimento | dai 16 ai 18 anni di età | 2,15 | 1,75 | 7,70 | 7,10 |
| | oltre i 18 anni di età | 2,55 | 2,15 | 9,15 | 8,70 |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 0,95 | 0,70 | 3,40 | 2,75 |
| » (3° » ) | | 1,15 | 0,85 | 4,15 | 3,35 |
| » (4° » ) | | 1,35 | 1 — | 4,90 | 4 — |

**GRUPPO G. - Lavorazioni complementari e accessori valevoli per tutti i gruppi precedenti.**

*Uomini:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compositori a mano | | 6,50 | 5,85 | 21,30 | 18,50 |
| Impressori | | 6,50 | 5,85 | 21,30 | 18,50 |
| Stampatori litografi | | 6,50 | 5,85 | 23,70 | 21,75 |
| Apprendisti (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,55 | 1,10 | 5,55 | 4,40 |
| » (3° » ) | | 2,40 | 1,70 | 8,55 | 6,90 |
| » (4° » ) | | 3,20 | 2,30 | 11,60 | 9,30 |
| » (5° » ) | | 4 — | 3,50 | 14,45 | 14,15 |
| » (6° » ) | | 4,85 | 3,70 | 17,50 | 14,95 |
| Meccanici | | 6,50 | 5,85 | 19,70 | 17,10 |
| Aiuto meccanici | dai 18 ai 20 anni di età | 3,75 | 3,65 | 13,40 | 13,10 |
| | oltre i 20 anni di età | 5,60 | 3,50 | 16,50 | 14,15 |
| Manovali imballatori | dai 18 ai 20 anni di età | 4,15 | 3,05 | 14,95 | 12,25 |
| | oltre i 20 anni di età | 4,25 | 3,50 | 15,35 | 14,15 |

*Donne:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metti-foglio | dai 16 ai 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 9,45 | 8,25 |
| | oltre i 18 anni di età | 3 — | 2,70 | 10,20 | 9,40 |
| Apprendiste (1° semestre) | | 0,70 | 0,50 | 2,50 | 2,05 |
| » (2° » ) | | 1,15 | 0,70 | 4,15 | 2,85 |
| » (3° » ) | | 1,55 | 0,95 | 5,65 | 3,90 |
| » (4° » ) | | 2,05 | 1,20 | 7,35 | 4,85 |

1244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# TABELLA C)

**Minimi di stipendio per gli impiegati addetti alle aziende tipografiche di Roma e Provincia**

| CATEGORIA | | | Aumenti dal 7-2-1936 | Minimi di stipendio dal 7-2-1946 compresivi dell'indennità di adeguamento di cui all'accordo 16-9-1945. |
|---|---|---|---|---|
| I Categoria. | | | | |
| Tecnici e amministrativi (Uomini e Donne) | | | 1.680 — | 7.087,20 |
| II Categoria. | | | | |
| Dal 21 anno in poi: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | | 1.597,80 | 5.650,75 |
| » » | Donne | | 1.286,75 | 4.595,60 |
| Dal 18 anni al 21: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | | 1.026,25 | 3.665,25 |
| Tecnici | Donne | | 952,95 | 3.403,40 |
| Amministrativi | Donne | | 819,65 | 2.928,35 |
| III Categoria. | | | | |
| Dal 21 anni compiuti in poi: | | | | |
| Tecnici | Uomini | | 1.128,40 | 4.031,35 |
| » | Donne | | 1.053,75 | 3.763,40 |
| Amministrativi Gruppo A | Uomini | | 1.128,40 | 4.031,35 |
| | Donne | | 903,20 | 3.225,75 |
| Amministrativi Gruppo B | Uomini | | 903,20 | 3.225,75 |
| | Donne | | 691,05 | 2.468,10 |
| Dai 18 anni compiuti in poi: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | dai 18 ai 20 anni di età | 708,10 | 2.529 — |
| | | dai 20 ai 21 anni di età | 792,10 | 2.829 — |
| Tecnici | Donne | | 602,15 | 2.150,50 |
| Amministrativi | Donne | | 552,20 | 1.978,35 |
| Di età inferiore ai 18 anni: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | dai 14 ai 16 anni di età | 466,30 | 1.662,70 |
| | | dai 16 ai 18 anni di età | 529,50 | 1.891 — |
| Tecnici | Donne | | 451,60 | 1.612,85 |
| Amministrativi | Donne | dai 14 ai 16 anni di età | 424,25 | 1.415,15 |
| | | dai 16 ai 18 anni di età | 435,80 | 1.556,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II Categoria.** | | | | |
| Dai 21 anno in poi: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | | 1.597,80 | 5.690,75 |
| » » | Donne | | 1.286,75 | 4.595,60 |
| Dai 18 anni ai 21: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | | 1.026,25 | 3.665,25 |
| Tecnici | Donne | | 952,95 | 3.403,40 |
| Amministrativi | Donne | | 819,65 | 2.928,35 |
| **III Categoria.** | | | | |
| Dai 21 anni compiuti in poi: | | | | |
| Tecnici | Uomini | | 1.128,40 | 4.031,35 |
| » | Donne | | 1.053,75 | 3.763,40 |
| Amministrativi Gruppo A | Uomini | | 1.128,40 | 4.031,35 |
| | Donne | | 903,20 | 3.225,75 |
| Amministrativi Gruppo B | Uomini | | 903,20 | 3.225,75 |
| | Donne | | 691,05 | 2.468,10 |
| Dai 18 anni compiuti in poi: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | dai 18 ai 20 anni di età | 708,10 | 2.529 — |
| | | dai 20 ai 21 anni di età | 792,10 | 2.829 — |
| Tecnici | Donne | | 602,15 | 2.150,50 |
| Amministrativi | Donne | | 553,20 | 1.978,35 |
| Di età inferiore ai 18 anni: | | | | |
| Tecnici e amministrativi | Uomini | dai 14 ai 16 anni di età | 466,30 | 1.662,70 |
| | | dai 16 ai 18 anni di età | 529,50 | 1.891 — |
| Tecnici | Donne | | 451,60 | 1.612,85 |
| Amministrativi | Donne | dai 14 ai 16 anni di età | 424,25 | 1.415,15 |
| | | dai 16 ai 18 anni di età | 435,80 | 1.556,50 |

Roma 1946 - Tipografia Operaia Romana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

17 COMMERCE

In Roma il giorno 26 gennaio 1946 tra l'Unione dei Commercianti di Roma e Provincia rappresentata dal Presidente Ing. Riccardo de Cataldo e dai Sigg. SUSCIPI, MARCUCCI? GIACOMANIELLO, SABATINI, PONTECORVO E CONTI

e la Camera Confederale del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sigg.: RIZZO, BUSCHI, MASSINI e ARMELLINI

si è convenuto quanto segue :

1°) - a decorrere dal 1° gennaio 1946 e sino al 30 aprile 1946 le ditte di tutte le categorie commerciali di Roma e Provincia - escluse quelle di cui all'art. 7 del presente accordo - corrisponderanno ai loro dipendenti una indennità speciale in misura pari al 90% della attuale indennità di contingenza in vigore dal 16 febbraio 1946 secondo gli accordi a suo tempo stipulati dalle rispettive associazioni per le categorie A e B dei vigenti contratti collettivi di lavoro ed in misura pari al 70% della medesima indennità di contingenza per le restanti categorie.

2°) - La indennità speciale di cui al presente accordo deve essere corrisposta per intero a tutti indistintamente i dipendenti e quindi anche a quelli che in relazione ai limiti massimali di paga eventualmente fissati nei manzionati accordi relativi alla indennità di contingenza non percepiscono in tutto o in parte tale indennità.

1243

3°) - La indennità di cui al presente accordo è dovuta per 30 giorni al mese a tutte le categorie dei dipendenti.

4°) - Rimangono acquisiti ai dipendenti gli acconti già accordati per complessive lire 5.000, 3.000 e 2.000 rispettivamente ai dipendenti di età superiore ai 18 anni, ai 16 anni ed inferiori ai 16 anni in virtù degli accordi stipulati in data 21 dicembre 1945.

Le ditte che alla data del presente accordo non avessero ancora corrisposto in tutto o in parte i predetti acconti dovranno procedere immediatamente alla corresponsione dei relativi saldi.

5°) - Gli aumenti a carattere generale concessi spontaneamente dalle singole ditte posteriormente alla data di stipulazione dei rispettivi accordi per la indennità di contingenza saranno dedotti dalla indennità di cui al presente accordo.

Qualora gli aumenti medesimi risultassero superiori alla indennità di cui al presente accordo s'intendono salve le migliori condizioni. Agli effetti dei comma precedenti non sono considerati gli aumenti corrisposti per merito ed anzianità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1°) - a decorrere dal 1° gennaio 1946 e sino al 30 aprile 1946 [illegible]
te di tutte le categorie commerciali di Roma e Provincia - escluse quel
le di cui all'art. 7 del presente accordo - corrisponderanno ai loro di
pendenti una indennità speciale in misura pari al 90% della attuale in-
dennità di contingenza in vigore dal 16 febbraio 1946 secondo gli accor
di a suo tempo stipulati dalle rispettive associazioni per le categorie
A e B dei vigenti contratti collettivi di lavoro ed in misura pari al
70% della medesima indennità di contingenza per le restanti categorie.

2°) - La indennità speciale di cui al presente accordo deve essere cor-
risposta per intero a tutti indistintamente i dipendenti e quindi anche
a quelli che in relazione ai limiti massimali di paga eventualmente fis-
sati nei mansionati accordi relativi alla indennità di contingenza non
percepiscono in tutto o in parte tale indennità.

1243

3°) - La indennità di cui al presente accordo è dovuta per 30 giorni al
mese a tutte le categorie dei dipendenti.

4°) - Rimangono acquisiti ai dipendenti gli acconti già accordati per
complessive lire 5.000, 3.000 e 2.000 rispettivamente ai dipendenti di
età superiore ai 18 anni, ai 16 anni ed inferiori ai 16 anni in virtù
degli accordi stipulati in data 21 dicembre 1945.
Le ditte che alla data del presente accordo non avessero ancora cor
risposto in tutto o in parte i predetti acconti dovranno procedere imme-
diatamente alla corresponsione dei relativi saldi.

5°) - Gli aumenti a carattere generale concessi spontaneamente dalle sin
gole ditte posteriormente alla data di stipulazione dei rispettivi accor
di per la indennità di contingenza saranno dedotti dalla indennità di
cui al presente accordo.
Qualora gli aumenti medesimi risultassero superiori alla indennità
di cui al presente accordo s'intendono salve le migliori condizioni. A-
gli effetti dei comma precedenti non sono considerati gli aumenti corri
sposti per merito ed anzianità.

6°) - Per tutto quanto non contemplato l'indennità di cui al presente
accordo segue le sorti dell'indennità di contingenza.

7°) - Sono escluse dal presente accordo le categorie che hanno già stipu
lato accordi diretti, la categoria Rivenditori Pane e Pasta che si riser-
va espressamente di accettare e le categorie dei pubblici esercizi com-
prese le latterie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

116

L'anno 1945 il giorno 13 Dicembre in Roma:

TRA Metalmeccanici

L'Associazione Medie e Piccole Industrie del Lazio - AMPIL - rappresentata dal suo Presidente

E

il Sindacato Metallurgici della Camera Confederale del Lavoro è stato concordato quanto appresso:

ART. 1) I minimi salariali degli operai dipendenti dalle imprese metallurgiche associate alla AMPIL ed esercenti la loro attività nel territorio del Comune di Roma, a decorrere dal 3 dicembre 1945 sono i seguenti:

| | Fino al 31 dicembre 1945 | Dal 1° Gennaio 1946 |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. 13,80 l'ora | L. 21,— l'ora |
| Operai qualificati | " 17,10 " | " 18,— " |
| Operai comuni ( o manovali specializzati) | " 14,40 " | " 15,20 " |
| Manovali comuni | " 12,60 " | " 14,— " |
| Donne I^ categoria | " 12,60 " | " 13,30 " |
| Donne 2^ categoria | " 9,90 " | " 10,50 " |
| Donne 3^ categoria | " 9,— " | " 9,50 " |
| apprendisti: | | |
| per il 1^ anno di lavoro | " 5,40 " | " 5,70 " |
| per il 2^ anno di lavoro | " 7,20 " | " 7,60 " |
| per il 3^ anno di lavoro | " 10,80 " | " 11,40 " |
| per il 4^ anno di lavoro | " 14,40 " | " 15,20 " |
| Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuole professionali, la durata dell'apprendistato sarà di due anni, con le seguenti retribuzioni: | | |
| per il 1^ anno | £. 10,80 " | " 11,40 " |
| per il 2^ anno | " 14,40 " | " 15,20 " |

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concordato quanto appresso:

ART. 1) I minimi salariali degli operai dipendenti dalle imprese metallurgiche associate alla AMPIL ed esercenti la loro attività nel territorio del Comune di Roma, a decorrere dal 3 dicembre 1945 sono i seguenti:

| | Fino al 31 dicembre 1945 | Dal 1° Gennaio 1946 |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. 19,80 l'ora | L. 21,— l'ora |
| Operai qualificati | " 17,10 " | " 18,— " |
| Operai comuni ( o manovali specializzati) | " 14,40 " | " 15,20 " |
| Manovali comuni | " 12,60 " | " 14,— " |
| Donne I^ categoria | " 12,60 " | " 13,30 " |
| Donne 2^ categoria | " 9,90 " | " 10,50 " |
| Donne 3^ categoria | " 9,— " | " 9,50 " |
| apprendisti: | | |
| per il 1^ annodi lavoro | " 5,40 " | " 5,70 " |
| per il 2^ anno di lavoro | " 7,20 " | " 7,80 " |
| per il 3^ anno di lavoro | " 10,80 " | " 11,40 " |
| per il 4^ anno di lavoro | " 14,40 " | " 15,20 " |
| Per gli apprensiti in possesso di titolo di studio di scuole professionali, la durata dell'apprendistato sarà di due anni, con le seguenti retribuzioni: | | |
| per il 1^ anno | £. 10,80 " | " 11,40 " |
| per il 2^ anno | " 14,40 " | " 15,20 " |
| Per i salariati a paga giornaliera: | | |
| Autisti | L. 144,- al giorno | " 152,— " |
| Portieri | " 126,- " " | " 133,— " |
| Guardiani | " 126,- " " | " 133,— " |

./.

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2) I minimi di stipendio per gli impiegati dipendenti dalle stesse imprese, a decorrere dal 1 dicembre 1945 sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| 1ª categoria tecnici e amministrativi (uomini e donne) | L. 6.400 mensili |
| 2ª categoria tecnici (uomini e donne) | " 5.000 " |
| 2ª categoria amministrativi (uomini) | " 5.000 " |
| 2ª categoria amministrativi (donne) | " 4.300 " |
| 3ª categoria tecnici (uomini e donne) | " 4.200 " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo A) | " 4.200 " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo B) sopra 18 anni | " 3.400 " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo B) sotto 18 anni | " 2.700 " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo A) | " 3.200 " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo B) sopra 18 anni | " 2.500 " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo B) sotto i 18 anni | " 2.000 " |

1241

ART. 3) Le aziende corrisponderanno ai propri dipendenti, operai ed impiegati, un aumento sui salari e stipendi di fatto, vigenti alla data di stipulazione del presente accordo, in ragione del 5% a decorrere alla data del 3 dicembre per gli operai e 1 dicembre per gli impiegati e fino al 31 dicembre 1945, e del 10% a decorrere dal 1° gennaio 1946. I salari e ~~st~~ stipendi che, con i predetti aumenti, non raggiungessero rispettivamente i minimi di cui agli articoli precedenti saranno portati al minimo stabilito, per le rispettive categorie. Gli aumenti di cui al presente articolo che portino, invece, i salari e gli stipendi oltre i minimi suindicati assorbiranno sino alla concorrenza quegli aumenti che le singole ditte avessero concesso o spontaneamente o in forza di accordi sindacali aziendali a decorrere dal 1° settembre 1945 fatta eccezione per gli aumenti individuali di merito e di anzianità. Sono escluse da qualsiasi aumento le paghe di fatto superiori alle 30 lire orarie. Gli operai che percepiscono attualmente paghe superiori alle 30 lire orarie non potranno avere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2ª categoria amministrativi (donne) | " | 4.800 | " |
| 3ª categoria tecnici (uomini e donne) | " | 4.200 | " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo A) | " | 4.200 | " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo B) sopra 18 anni | " | 3.400 | " |
| 3ª categoria amministrativi uomini (gruppo B) sotto 18 anni | " | 2.700 | " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo A) | " | 3.200 | " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo B) sopra 18 anni | " | 2.500 | " |
| 3ª categoria amministrativi donne (gruppo B) sotto i 18 anni | " | 2.000 | " |

1241

ART. 3) Le aziende corrisponderanno ai propri dipendenti, operai ed impiegati, un aumento sui salari e stipendi di fatto, vigenti alla data di stipulazione del presente accordo, in ragione del 5% a decorrere alla data del 3 dicembre per gli operai e 1 dicembre per gli impiegati e fino al 31 dicembre 1945, e del 10% a decorrere dal 1° gennaio 1946. I salari e stipendi che, con i predetti aumenti, non raggiungessero rispettivamente i minimi di cui agli articoli precedenti saranno portati al minimo stabilito, per le rispettive categorie. Gli aumenti di cui al presente articolo che portino, invece, i salari e gli stipendi oltre i minimi sindicati assorbiranno sino alla concorrenza quegli aumenti che le singole ditte avessero concesso o spontaneamente o in forza di accordi sindacali aziendali a decorrere dal 1° settembre 1945 fatta eccezione per gli aumenti individuali di merito e di anzianità. Sono escluse da qualsiasi aumento le paghe di fatto superiori alle 30 lire orarie. Gli operai che percepiscono attualmente paghe superiori alle 30 lire orarie non potranno avere in applicazione del presente articolo - un trattamento inferiore a quello che verranno ad avere gli operai che percepiscono 30 lire orarie.

ART.4) A ciascun dipendente in servizio alla data di stipulazione del presente accordo ma assunto in servizio anteriormente al 23 novembre 945, le aziende corrisponderanno una erogazione straordinaria ed eccezionale della misura complessiva di L.2500 per i capo famiglia, uomini e donne

/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di età superiore ai 18 anni, L.2100 per i non capo famiglia di età superiore di 18 anni e L.1.500 per gli uomini e le donne di età inferiore ai 18 anni, rateizzate rispettivamente in 25, 21 e 15 lire giornaliere per gli operai e nelle stesse cifre moltiplicate per 25 per gli impiegati, a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo.

L'erogazione di cui sopra sarà corrisposta fino a concorrenza delle cifre complessive suddette a coloro che abbiano anzianità di servizio ininterrotta anteriore al 1° agosto 945, nella misura di 4/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di agosto 945, nella misura di 3/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di settembre 1945, nella misura di 2/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di ottobre 945 e nella misura di 1/5 a coloro che siano stati assunti nel mese di novembre 945 anteriormente al 20 di detto mese.

L'erogazione assorbirà quegli anticipi che le aziende avessero spontaneamente elargito in previsione del presente accordo.

ART.5) Le aziende che si trovino nella impossibilità di istituire mense aziendali o di aggregare i propri dipendenti presso mense di stabilimenti viciniori, corrisponderanno ai propri dipendenti un contributo per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro di L.10 non frazionabile nel caso che la durata della presenza giornaliera sia superiore alle ore 6. Tale contributo, a tutti gli effetti non è considerato come facente parte della retribuzione.

ART.6) Il Sindacato Metallurgici, in considerazione del presente accordo si impegna a non avanzare ulteriori richieste collettive che comunque comportino un onere alle ditte associate all'AMPIL fino al 30 aprile 946, salvi eventuali provvedimenti di carattere generali che interessano tutte le categorie industriali.

ART.7) Le parti contraenti si riservano di stipulare un accordo separato per la fissazione dei minimi dei lavoratori delle categorie delle altre località della provincia di Roma.

Letto confermato e sottoscritto.

1240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

terretta anteriore al [illegible]
stati assunti durante il mese di agosto 945, nella misura di
che siano stati assunti durante il mese di settembre 1945, nella misura di
2/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di ottobre 945 e nella
misura di 1/5 a coloro che siano stati assunti nel mese di novembre 945 ante
riormente al 20 di detto mese.

L'erogazione assorbirà quegli anticipi che le aziende avessero spon-
taneamente elargito in previsione del presente accordo.

ART.5) Le aziende che si trovino nella impossibilità di istituire mense
aziendali o di aggregare i propri dipendenti presso mense di stabilimenti
viciniori, corrisponderanno ai propri dipendenti un contributo per ogni
giornata di effettiva presenza al lavoro di L.10 non frazionabile nel caso
che la durata della presenza giornaliera sia superiore alle ore 6. Tale
contributo, a tutti gli effetti non è considerato come facente parte della
retribuzione.

ART.6) Il Sindacato Metallurgici, in considerazione del presente accordo
si impegna a non avanzare ulteriori richieste collettive che comunque com-
portino un onere alle ditte associate all'AMPIL fino al 30 aprile 946,
salvi eventuali provvedimenti di carattere generali che interessano tutte
le categorie industriali.

ART.7) Le parti contraenti si riservano di stipulare un accordo separato
per la fissazione dei minimi dei lavoratori delle categorie delle altre lo-
calità della provincia di Roma.

Letto confermato e sottoscritto.

1240

P. IL SINDACATO METALLURGICI
(Rospilio Molinari)
(Carati Pietro)

P; L'AMPIL
(Ing.Aldo Rispetto)
( Dr. Ricci)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

044 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

115

ACCORDO FRA I LAVORATORI (IMPIEGATI ED OPERAI) ADDETTI ALLE IMPRESE
INSTALLATRICI DI IMPIANTI TERMICI, IDRICI, SANITARI E AFFINI

990cc

L'anno 1945, il giorno 7 del mese di dicembre in Roma:

tra

l'Associazione Interregionale fra gli Installatori di Impianti termici, idrici sanitari e affini - ASSITAL, rappresentata dal suo Presidente, Ing.Francesco Squassi, con l'assistenza dell'Avv.Antonio Cantelli, Segretario dell'Associazione stessa e degli Industriali Sigg. Ruggero Niccolai e Giorgio Scoppola

e

il Sindacato Metallurgici della Camera Confederale del Lavoro di Roma, rappresentato dal suo Segretario Sig.Pompilio Molinari e dai Sigg.Pietro Carati, Augusto Gaia, Aurelio Giacomini, Augusto Nuccitelli e Pasquale Orlandi:

si è convenuto quanto segue:

Art.1

I minimi salariali degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'installazione di impianti termici idrici o sanitari od esercenti attività affini nel territorio del Comune di Roma, aderenti all'Assistal, rimangono fissati come segue:

1233

Montatori di I^a categoria (sono coloro che eseguono secondo disegno l'installazione ed il montaggio di impianti di grande importanza, di riscaldamento di aerazione ecc. per i quali occorre impiegare, sotto la guida degli stessi loro responsabilità una o più coppie di operai di categorie inferiori e che nello stesso tempo provvedono per gli impianti in parola alla installazione dei macchinari ausiliari ( motori elettrici, a vapore, pompe, compressori, bruciatori, ventilatori ecc.) £. 21 l'ora

Montatori di II^a categoria (sono coloro che eseguono secondo disegno impianti di riscaldamento a termosifone, a vapore o sanitari, di acqua corrente, calda e fredda, con tubazioni in ferro o piombo e sono normalmente rilevare i difetti di impianti esistenti, conoscono i sistemi di riscaldamento a circolazione rapida, sanno eseguire saldature autogene) £. 18 l'ora

Montatori di 3^a categoria ( sono gli operai adibiti a lavori di montaggio per i quali è richiesta una comune specifica capacità lavorativa, eseguono impianti di limitata importanza, provvedono a riparazioni ed a operazioni di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



ordinaria manutenzione) £. 16 l'ora

Aiutanti di età superiore ai 18 anni ( sono coloro che non avendo la capacità di eseguire impianti da soli aiutano i montatori nella preparazione e nella esecuzione dei lavori) £. 14 l'ora

Apprendisti dai 14 ai 16 anni " 7 l'ora

" " 16 ai 18 " " 12 l'ora

Ausiliari

1° Gruppo

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a centrali termiche costituite da gruppi di due o più caldaie £. 21 l'ora

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a singole caldaie £. 18 l'ora

2° Gruppo

Forgiatori £. 18 l'ora

Fabbri " 18 l'ora

Fumisti " 18 l'ora

3° Gruppo

Muratori " 16 l'ora

Lattonieri " 16 l'ora

Verniciatori " 16 l'ora

4° Gruppo

Manovali " 14 l'ora 1235

5° Gruppo

Distributori di magazzino " 140 giornaliere

Autisti " 160 "

Art. 2

I minimi di stipendio per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti l'installazione di impianti termici, idrici e sanitari ed esercitanti attività affini, aderenti all'Assistal, rimangono fissati come segue:

Impiegati di I^ categoria

tecnici (uomini e donne) £. 6.400 mensili

amministrativi (uomini e donne) " 6.400 "

Impiegati di 2^ categoria

tecnici (uomini e donne) " 5.000 " ./.

ordinaria manutenzione) £. 16 l'ora

Aiutanti di età superiore ai 18 anni ( sono coloro che non avendo la capacità di eseguire impianti da soli aiutano i montatori nella preparazione e nella esecuzione dei lavori) £. 14 l'ora

Apprendisti dai 14 ai 16 anni " 7 l'ora

" " 16 ai 18 " " 12 l'ora

Ausiliari

1° gruppo

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a centrali termiche costituite da gruppi di due o più caldaie £. 21 l'ora

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a singole caldaie £. 18 l'ora

2° Gruppo

Forgiatori £. 18 l'ora

Fabbri " 18 l'ora

Funisti " 18 l'ora

3° Gruppo

Muratori " 16 l'ora

Lattonieri " 16 l'ora

Verniciatori " 16 l'ora

4° Gruppo

Manovali " 14 l'ora

5° Gruppo

Distributori di magazzino " 140 giornaliere

Autisti " 160 "

1238

Art. 2

I minimi di stipendio per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti l'installazione di impianti termici, idrici e sanitari od esercitanti attività affini, aderenti all'Assistal, rimangono fissati come segue:

Impiegati di I^ categoria

tecnici (uomini o donne) £. 6.400 mensili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apprendisti dai 14 ai 15 anni £. 12 l'ora
" " 15 ai 16 " " 13 l'ora

Ausiliari

1° gruppo

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a centrali termiche costituite da gruppi di due o più caldaie £. 21 l'ora

Conduttori di caldaie a vapore patentati, addetti a singole caldaie £. 18 l'ora

2° Gruppo

Forgiatori £. 18 l'ora
Fabbri " 18 l'ora
Fumisti " 18 l'ora

3° Gruppo

Muratori " 16 l'ora
Lattonieri " 16 l'ora
Verniciatori " 16 l'ora

4° Gruppo

Manovali " 14 l'ora

5° Gruppo

Distributori di magazzino " 140 giornaliere
Autisti " 160 "

Art. 2

I minimi di stipendio per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti l'installazione di impianti termici, idrici e sanitari od esercitanti atti vità affini, aderenti all'Anmistal, rimangono fissati come segue:

Impiegati di I^ categoria

tecnici (uomini e donne) £. 6.400 mensili
amministrativi (uomini e donne) " 6.400 "

Impiegati di 2^ categoria

tecnici (uomini e donne) " 5.000 " ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | |
|---|---|
| Impiegati di 2ª categoria | |
| amministrativi (uomini) | L. 5.000 mensili |
| amministrativi (donne) | " 4.300 " |
| Impiegati di 3ª categoria | |
| tecnici (uomini e donne) | " 4.200 " |
| amministrativi gruppo A uomini | " 4.200 " |
| " " " donne | " 3.200 " |
| Amministrativi Gruppo B uomini sopra i 18 anni | " 3.400 " |
| " " " donne sopra i 18 anni | " 2.500 " |
| " " " uomini sotto i 18 anni | " 2.700 " |
| " " " donne sotto i 18 anni | " 2.000 " |

Art. 3

Agli impiegati ed operai che, all'entrata in vigore del presente accordo, godono di stipendi o salari superiori ai minimi sopra riportati, sarà concesso un aumento del 15% sugli stipendi o salari di fatto percepiti.

Art. 4

Gli accordi aziendali attualmente vigenti decadono con l'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5

1237

A ciascun lavoratore (impiegato od operaio) in servizio dalla data di entrata in vigore del presente accordo le aziende corrisponderanno una erogazione straordinaria ed eccezionale, una tantum, nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| Per i capi famiglia (uomini e donne di età superiore ai 18 anni | L. 2.500 |
| Per i non capi famiglia (uomini e donne) di età superiore ai 18 anni | " 2.100 |
| Per gli uomini e le donne di età inferiore ai 18 anni | " 1.500 |

L'erogazione di cui sopra sarà corrisposta per intiero a coloro che abbiano una anzianità di servizio ininterrotta anteriore al 1° agosto 1945, nella misura di 4/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di agosto 1945, nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Impiegati di 3ª categoria

| | | |
|---|---|---|
| tecnici (uomini e donne) | " | 4.200 " |
| amministrativi gruppo A uomini | " | 4.300 " |
| " " " donne | " | 3.200 " |
| Amministrativi Gruppo B uomini sopra i 18 anni | " | 3.400 " |
| " " " donne sopra i 18 anni | " | 2.500 " |
| " " " uomini sotto i 18 anni | " | 2.700 " |
| " " " donne sotto i 18 anni | " | 2.000 " |

Art. 3

Agli impiegati ed operai che, all'entrata in vigore del presente accordo, godono di stipendi o salari superiori ai minimi sopra riportati, sarà concesso un aumento del 15% sugli stipendi o salari di fatto percepiti.

Art. 4

Gli accordi aziendali attualmente vigenti decadono con l'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5

1237

A ciascun lavoratore (impiegato od operaio) in servizio della data di entrata in vigore del presente accordo le aziende corrisponderanno una erogazione straordinaria ed eccezionale, una tantum, nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| Per i capi famiglia (uomini e donne di età superiore ai 18 anni | L. 2.500 |
| Per i non capi famiglia (uomini e donne) di età superiore ai 18 anni | " 2.100 |
| Per gli uomini e le donne di età inferiore ai 18 anni | " 1.500 |

L'erogazione di cui sopra sarà corrisposta per intiero a coloro che abbiano una anzianità di servizio ininterrotta anteriore al 1° agosto 1945, nella misura di 4/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di agosto 1945, nella misura di 3/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di settembre 1945, nella misura di 2/5 a coloro che siano stati assunti durante il mese di ottobre 1945 e nella misura di 1/5 a coloro che siano stati assunti successivam

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tà, purchè, alla data di entrata in vigore del presente accordo, abbiano alme-
no una settimana di anzianità di servizio.

L'erogazione sarà pagata entro il 25 dicembre 1945 ed assorbirà quegli an-
ticipi che le singole aziende avessero spontaneamente elargito in previsione
del presente accordo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano in servizio
soltanto i lavoratori presenti al lavoro e quelli temporaneamente assenti per
malattia, infortunio, ferie, gravidenza o puerperio, regolari permessi e sosp
sioni non disciplinari.

Art.6

Nella xissxxx considerazione che le caratteristiche dell'industria dell'insi
lazione di impianti termici, idrici, sanitari e affini, di regola non consente
agli imprenditori la istituzione a favore dei lavoratori dipendenti delle spe-
ciali provvidenze ( mense, spacci, cooperative di consumo ecc.) adottate da al
tre categorie industriali, e nell'intento di facilitare ai dipendenti, col con
correre alla relativa spesa, l'acquisto della minestra calda presso i vari cen
tri di distribuzione, le imprese corrisponderanno ai propri dipendenti un con
buto per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, di L.10 al giorno, non
frazionabile nel caso che la durata della presenza giornaliera sia superiore a
sei ore.

Il contributo di cui sopra non è dovuto dalle imprese presso le quali sono
istituite provvidenze similari a quelle su indicate. Esso, a tutti gli effetti
non è da considerarsi come facente parte della retribuzione.

Art. 7

Il Sindacato Metallurgici, in considerazione del presente accordo, si impeg
a non avanzare, fino al 30 aprile 1946 altre richieste collettive che, comunqu
importino un onere alle ditte di Roma aderenti all'Assistal per il trattamento
del personale, salvi i provvedimenti di carattere generale che interessino tut
le categorie industriali.

Art. 8

Le Organizzazioni contraenti si riservano di stipulare un accordo separato
[illegible] dei lavoratori della categoria delle altre locali

1236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ticpi che le singole aziende avessero spontaneamente elargito in previsione del presente accordo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano in servizio soltanto i lavoratori presenti al lavoro e quelli temporaneamente assenti per malattia, infortunio, feria, gravidanza o puerperio, regolari permessi e sospensioni non disciplinari.

Art.6

Nella xxxxxx considerazione che le caratteristiche dell'industria dell'installazione di impianti termici, idrici, sanitari e affini, di regola non consentono agli imprenditori la istituzione a favore dei lavoratori dipendenti delle speciali provvidenze ( mense, spacci, cooperative di consumo ecc.) adottate da altre categorie industriali, e nell'intento di facilitare ai dipendenti, col concorrere alla relativa spesa, l'acquisto della minestra calda presso i vari centri di distribuzione, le imprese corrisponderanno ai propri dipendenti un contributo per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, di L.10 al giorno, non frazionabile nel caso che la durata della presenza giornaliera sia superiore a sei ore.

1236

Il contributo di cui sopra non è dovuto dalle imprese presso le quali sono istituite provvidenze similari a quelle su indicate. Esso, a tutti gli effetti non è da considerarsi come facente parte della retribuzione.

Art. 7

Il Sindacato Metallurgici, in considerazione del presente accordo, si impegna a non avanzare, fino al 30 aprile 1956 altre richieste collettive che, comunque importino un onere alle ditte di Roma aderenti all'Assistal per il trattamento del personale, salvi i provvedimenti di carattere generale che interessino tutte le categorie industriali.

Art. 8

Le Organizzazioni contraenti si riservano di stipulare un accordo separato per la fissazione dei minimi dei lavoratori della categoria delle altre località della provincia di Roma.

xxi.xx ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA del LAVORO
CAMERA DEL LAVORO DI ROMA E PROVINCIA

16 ottobre 1945

Secondo l'accordo dei pastai l'aumento per uomini dovrebbe essere del :
per i ragazzi 110 %
per le donne 120 %
Questo per gli operai 140 %
Per gli impiegati l'aumento è del 140% fino a 2 mila lire; 110 % oltre le 2.000 lire.

Andreoli è pregato di mettersi in contatto con Minghetti per stendere l'accordo.

---

1235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

Mod. C.G. 4-Bis

ROMA 5 novembre 1945

118

Beneficiano del presente accordo n°.1.980 Funzionari ed im= piegati della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assi= curazioni.

In detto numero è escluso il personale a Nord della linea gotica.

IL CAPO DEL SERVIZIO PERSONALE

Rome

Assurance (F.N.A.)

VERBALE DI ACCORDO STIPULATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO
in data 27 Ottobre 1945, in Roma

f r a

la Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni

e

l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

su proposta del Ministro del Lavoro, On.le Gaetano Barbareschi, e dopo le discussioni avvenute fra le parti sotto la presidenza del Ministro stesso, con l'assistenza del Dr. Giovanni Amadei, Capo del Servizio Assicurazioni private del Ministero Industria e Commercio e con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del Dr. Roberto Cuzzaniti, in ordine alle richieste formulate dalla Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni, si è stipulato il presente accordo:

Art. 1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni corrisponderà al personale dipendente (Impiegati, Produttori di 1° e 2° gruppo e Subalterni) in servizio e che abbiano superato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese solare - comprensiva dell'indennità "caropane" di cui al D.L.L. 2/2/1945, N. 38 - denominata "Razione Viveri", da computarsi come appresso:

1° -

A) - Una parte fissa del seguente ammontare:

1) - £.1.500,==
   a) - agli uomini capo-famiglia
   b) - alle donne capo-famiglia
   c) - ai celibi, purchè abbiano compiuto il 27° anno di età

2) - £. 1.200,==
   a) - agli uomini non capo-famiglia non compresi nella lettera c) del precedente N.1
   b) - alle donne non capo-famiglia che abbiano compiuto il 27° anno di età

3) - £. 900,== alle donne non capo-famiglia non comprese nella lettera b) del precedente N. 2

4) - £. 500,== ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni

B) - £. 400,== mensili per ogni persona a carico a termine delle Legge sugli assegni familiari.

1234

Questa parte fissa di cui alle lettere A. e B., sarà ridotta di £.95,= per ogni persona che ai sensi di Legge non ha diritto alla indennità di caropane.

II°

Una parte proporzionale, calcolata come appresso, su 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare.

Per retribuzione base s'intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del R.D.L. 7/12/1943, N.23/B:

1) - £. 2.100,== sulle prime £.1.250,== per gli uomini capo-famiglia;
   £. 1.850,== " " £.1.200,== per le donne capo-famiglia;
   £. 1.500,== " " £. 900,== per gli uomini non capo-famiglia;
   [illegible] per le donne non capo-famiglia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ni avvenute fra le parti sotto la presidenza del Ministro stesso, con l'ass
del Dr. Giovanni Amadei, Capo del Servizio Assicurazioni private del Ministero Indu
stria e Commercio e con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavo
ro, in persona del Dr. Roberto Cuzzaniti, in ordine alle richieste formulate dalla
Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni, si è stipulato il presente ac
cordo:

Art. 1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni corrisponderà al personale dipendente (Impiegati, Produttori di 1° e 2° gruppo e Subalterni) in servizio e che abbiano su perato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese so lare - comprensiva dell'indennità "caropane" di cui al D.L.L. 2/2/1945, N. 38 - de nominata "Razione Viveri", da computarsi come appresso:

- 1° -

A) - Una parte fissa del seguente ammontare:

1) - £.1.500,==
   a) - agli uomini capo-famiglia
   b) - alle donne capo-famiglia
   c) - ai celibi, purchè abbiano compiuto il 27° anno di età

2) - £. 1.200,==
   a) - agli uomini non capo-famiglia non compresi nella lettera c) del pre cedente N.1
   b) - alle donne non capo-famiglia che abbiano compiuto il 27° anno di età

3) - £. 900,== alle donne non capo-famiglia non comprese nella lettera b) del precedente N. 2

4) - £. 500,== ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni

B) - £. 400,== mensili per ogni persona a carico a termine delle Legge su gli assegni familiari.

Questa parte fissa di cui alle lettere A. e B., sarà ridotta di £.95,= per ogni persona che ai sensi di Legge non ha diritto alla indennità di caropane.

II°

Una parte proporzionale, calcolata come appresso, su 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare.

Per retribuzione base s'intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del R.D.L. 7/12/1943, N.23/B:

1) - £. 2.100,== sulle prime £.1.250,== per gli uomini capo-famiglia;
   £. 1.850,== " " £.1.000,== per le donne capo-famiglia;
   £. 1.500,== " " £. 900,== per gli uomini non capo-famiglia;
   £. 1.280,== " " £. 780,== per le donne non capo-famiglia;
2) - il 140% sulle successive £.1.000,==, per tutte le quattro categorie suddette;
3) - il 115% sulla parte residua per tutte le quattro categorie di cui sopra.

./.

1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Le concessioni suddette vanno applicate con le seguenti riduzioni da effettuarsi sui soli importi relativi alla "parte fissa" prevista sub I e agli importi di cui sub II, punto 1), del presente articolo:

- per città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, ma inferiore a 350.000 : 10%;
- per città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma inferiore a 200.000 : 15%
- per città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma inferiore a 100.000 : 20%
- per città con popolazione inferiore a 20.000 abitanti : 30% )

(1)

Art. 2

PREMIO DI LIBERAZIONE

Ai produttori del 3° Gruppo, in quanto non abbiano diritto alla corresponsione di un premio di liberazione per altra attività svolta nell'interesse di altri datori di lavoro, nè siano essi stessi datori di lavoro, commercianti od artigiani ed in quanto da almeno sei mesi abbiano svolto e svolgano prevalentemente attività per l'assicurazione e siano aggiornati coi loro impegni di produzione, verrà corrisposto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il "Premio di Liberazione" nella stessa misura e colle stesse modalità ed esclusioni stabilite per "premio di liberazione" già corrisposto ai propri dipendenti in base all'accordo 4 Agosto 1945.

Art. 3

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

1283

Le indennità temporanee e di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che qualora casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna a tenerne integralmente conto nel computo dell'indennità di licenziamento.

Agli effetti del trattamento di previdenza previsto dagli articoli 45 e seguenti del Titolo VII del Contratto Collettivo di Lavoro del 31/1/1943 per il personale dipendente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sarà computato in aggiunta allo stipendio mensile il 50% di 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942 compre,siva dell'aggiornamento tabellare.

Art. 4

LAVORO STRAORDINARIO

Ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, l'importo dell'indennità di carovita e razione viveri fino a quando queste saranno corrisposte, con esclusione delle indennità di presenza e di mensa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- per città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma [illegible]
  200.000 : 15%
- per città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma inferiore a
  100.000 : 20%
- per città con popolazione inferiore a 20.000 abitanti : 30% )

(1)

Art. 2

PREMIO DI LIBERAZIONE

Ai produttori del 3° Gruppo, in quanto non abbiano diritto alla corresponsione di un premio di liberazione per altra attività svolta nell'interesse di altri datori di lavoro, nè siano essi stessi datori di lavoro, commercianti od artigiani ed in quanto da almeno sei mesi abbiano svolto e svolgano prevalentemente attività per l'assicurazione e siano aggiornati coi loro impegni di produzione, verrà corrisposto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il "Premio di Liberazione" nella stessa misura e colle stesse modalità ed esclusioni stabilite per "premio di liberazione" già corrisposto ai propri dipendenti in base all'accordo 4 Agosto 1945.

Art. 3

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO — — 1233

Le indennità temporanee e di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che qualora casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna a tenerne integralmente conto nel computo dell'indennità di licenziamento.

Agli effetti del trattamento di previdenza previsto dagli articoli 45 e seguenti del Titolo VII del Contratto Collettivo di Lavoro del 31/1/1943 per il personale dipendente dalla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sarà computato in aggiunta allo stipendio mensile il 50% di 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942 compresiva dell'aggiornamento tabellare.

Art. 4

LAVORO STRAORDINARIO

Ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, l'importo dell'indennità di carovita e razione viveri fino a quando queste saranno corrisposte, con esclusione delle indennità di presenza e di mensa.

Art. 5

INDENNITA DI MENSA

Nelle località ove esisteva, al 1° Agosto 1945, l'indennità di mensa viene

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concesse ai produttori del 3° Gruppo per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile di produzione, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati.

Art. 6

IMPIEGATO IN PERIODO DI PROVA

Ai fini della concessione della indennità "razioni viveri" l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni prenderà in esame, su segnalazione delle "Organizzazioni Sindacali", le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione.

Art. 7

EROGAZIONE STRAORDINARIA

Date le particolari circostanze del momento, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni corrisponderà al personale in servizio al 1° Ottobre 1945 e che abbia superato anche successivamente il periodo di prova, una "erogazione straordinaria" di importo pari a due volte l'ammontare di fatto percepito a titolo di retribuzione per il mese di settembre 1945 (busta), ivi compresi gli assegni famigliari corrisposti dalla Cassa, escluso gli aumenti di cui al presente accordo, col limite massimo di £.15.000,== (LIRE QUINDICIMILA), e minimo di £.8.000,==(LIRE OTTOMILA). Tale limite minimo non si applica nei centri con popolazione inferiore ai 120.000 abitanti.

Detti importi, ed il loro minimo e massimo, saranno maggiorati dell'8,885%.

Detta erogazione sarà corrisposta in tre rate scadenti il 10 Novembre 1945, 10 Dicembre 1945 e 10 Febbraio 1946 al personale in servizio al momento del pagamento di ciascuna rata.

(2)

Art. 8

Le anzidette concessioni riguardano esclusivamente il personale della Direzione Generale dell'Istituto e delle Agenzie Generali in temporanea gestione diretta a sud della linea gotica.

Art. 9

L'inapplicazione o anche una applicazione soltanto parziale verso il proprio personale degli obblighi assunti dall'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A., da parte di un Agente aderente all'Associazione stessa, è causa di revoca del mandato conferito all'Agente del quale sia constatata l'inadempienza al detto impegno. Tale inadempienza dovrà essere denunciata all'Istituto dall'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori ed entro sessanta giorni da tale comunicazione l'Istituto, ove risulti accertata la detta inadempienza, provvederà a revocare il mandato all'Agente ed a trattenere gli emolumenti dovuti al personale sulle liquidazioni spettanti all'Agente stesso. l'Agente o la gestione subentrante dovrà impegnarsi all'adempimento degli accordi sindacali di categoria.

Le stesse disposizioni si applicano anche a qualsiasi altro Agente che non [illegible] degli accordi sindacali di categoria, compreso quello, conforme al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Ai fini della concessione della indennità "razioni viveri" l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni prenderà in esame, su segnalazione delle "Organizzazioni Sindacali", le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione.

Art. 7

EROGAZIONE STRAORDINARIA

Date le particolari circostanze del momento, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni corrisponderà al personale in servizio al 1° Ottobre 1945 e che abbia superato anche successivamente il periodo di prova, una "erogazione straordinaria" di importo pari a due volte l'ammontare di fatto percepito a titolo di retribuzione per il mese di settembre 1945 (busta), ivi compresi gli assegni famigliari corrisposti dalla Cassa, escluso gli aumenti di cui al presente accordo, col limite massimo di £.15.000,== (LIRE QUINDICIMILA), e minimo di £.8.000,==(LIRE OTTOMILA). Tale limite minimo non si applica nei centri con popolazione inferiore ai 120.000 abitanti.

Detti importi, ed il loro minimo e massimo, saranno maggiorati dell'8,885%.

Detta erogazione sarà corrisposta in tre rate scadenti il 10 Novembre 1945, 10 Dicembre 1945 e 10 Febbraio 1946 al personale in servizio al momento del pagamento di ciascuna rata.

(2)

Art. 8

Le anzidette concessioni riguardano esclusivamente il personale della Direzione Generale dell'Istituto e delle Agenzie Generali in temporanea gestione diretta a sud della linea gotica.

Art. 9

L'inapplicazione o anche una applicazione soltanto parziale verso il proprio personale degli obblighi assunti dall'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A., da parte di un Agente aderente all'Associazione stessa, è causa di revoca del mandato conferito all'Agente del quale sia constatata l'inadempienza al detto impegno. Tale inadempienza dovrà essere denunciata all'Istituto dall'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori ed entro sessanta giorni da tale comunicazione l'Istituto, ove risulti accertata la detta inadempienza, provvederà a revocare il mandato all'Agente ed a trattenere gli emolumenti dovuti al personale sulle liquidazioni spettanti all'Agente stesso. l'Agente o la gestione subentrante dovrà impegnarsi all'adempimento degli accordi sindacali di categoria.

Le stesse disposizioni si applicano anche a qualsiasi altro Agente che non abbia aderito agli accordi sindacali di categoria, compreso quello, conforme al presente ed in pari data, stipulato dall'Associazione Nazionale degli Agenti I.N.A. con la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10

Recupero ore astensione dal lavoro

Viene stabilito il recupero di quindici ore lavorative, con le modalità da concordarsi tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Commissione Interna, senza diritto a speciali compensi.

Art. 11

Restano accantonate, con impegno delle Parti di esaminarle entro 30 giorni dalla data del presente accordo, le seguenti questioni:

1) estensione del presente accordo agli impiegati in servizio militare al 1° agosto 1945

2) determinazione delle mensilità successive alla 12ª

Art. 12

Il presente accordo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° agosto 1945, e trascorsi sei mesi dalla sua data potrà essere disdettato da ciascuna delle parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI

f.to S.Petrucci f.to G.Galanti f.to A.Rossi
f.to N.Pennesi f.to A.Vecchietti f.to A.Benni

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

f.to A. Gilardoni

1231

Con riferimento all'art. 4: Postilla:
(1) Per il personale il cui trattamento non è regolato da contratto collettivo di lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza, mensa e carovita) al netto degli emolumenti di cui al R.D.L. 7/12/1943, n°.23/B.

Con riferimento all'art. 7: Postilla:
(2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto ad indennità saranno dovute al lavoratore tanti sesti dell'importo complessivo dell'erogazione straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati a decorrere dal 1° agosto 1945, computato quanto già percepito.

POSTILLE APPROVATE:

f.to S.Petrucci f.to G.Galanti f.to A.Rossi
f.to N.Pennesi f.to A.Vecchietti f.to A.Benni

f.to A.Gilardoni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778621

Art. 11

Restano accantonate, con impegno delle Parti di esaminarle entro 30 giorni dalla data del presente accordo, le seguenti questioni:

1) estensione del presente accordo agli impiegati in servizio militare al 1° agosto 1943

2) determinazione delle mensilità successive alla 12ª

Art. 12

Il presente accordo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° agosto 1945, e trascorsi sei mesi dalla sua data potrà essere disdettato da ciascuna delle parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI

f.to S.Petrucci f.to G.Galanti f.to A.Rossi
f.to N.Pennesi f.to A.Vecchietti f.to A.Benni

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

f.to A. Gilardoni

1231

Con riferimento all'art. 1: Postilla:
(1) Per il personale il cui trattamento non è regolato da contratto collettivo di lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza, mensa e carovita) al netto degli emolumenti di cui al R.D.L. 7/12/1943, n°.23/B.

Con riferimento all'art. 7: Postilla:
(2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto ad indennità saranno dovute al lavoratore tanti sesti dell'importo complessivo dell'erogazione straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati a decorrere dal 1° agosto 1945, computato quanto già percepito.

POSTILLE APPROVATE:

f.to S.Petrucci f.to G.Galanti f.to A.Rossi
f.to N.Pennesi f.to A.Vecchietti f.to A.Benni

f.to A.Gilardoni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROME-BANKING 112

VERBALE INTEGRATIVO DI ACCORDO

++++++++++

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno ventuno dicembre presso l'Associazione Bancaria Italiana in Roma;

tra

il BANCO DI NAPOLI, rappresentato dal Comm. Roberto Roberti assistito dall'Associazione Bancaria Italiana, nella persona del Dr. Oscar De Bernardinis, nonché dai Sigg. avv. Italo Spagnuolo Vigorita e Rag. Antonio Di Cesare;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO ( F.I.D.A.C.), rappresentata dai Sigg. Carlo Ossò, Enzo Di Leva, Renato La Malfa e Bruno Oggiano, assistiti dai Sigg. Mario De Stefano, Angelo Luzzani Giulio Cesare Schiff,

si è convenuti al presente accordo integrativo dell'art.11° del verbale sottoscritto in egual data:

Le somme corrisposte dal Banco di Napoli a titolo di anticipo fino al trentuno corrente sono ritenute integralmente - e comunque transattivamente - compensative dell'applicazione del nuovo trattamento economico fino alla stessa data del trentuno corrente.

Tuttavia la misura della 13^ mensilità e della gratifica di bilancio sarà ragguagliata al detto nuovo trattamento. Ad esso sarà altresì ragguagliato il compenso per lavoro straordinario eseguito per la chiusura di fine d'anno 1945. - 1230

Resta confermato quanto convenuto con l'art. 3°) dell'accordo 19 corrente anche per il rimborso della mezza mensilità corrisposta per il mese di settembre ultimo.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# VERBALE DI ACCORDO

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 21 dicembre in Roma, presso l'Associazione Bancaria Italiana, tra

il BANCO DI NAPOLI, rappresentato dal Comm. Roberto Roberti assistito dall'Associazione Bancaria Italiana, in persona dell'Avv. Oscar De Bernardinis, nonché dai Sigg. Avv. Italo Spagnuolo-Vigorita e Rag. Antonio Di Carlo,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO, (F.I.D.A.C.), rappresentata dai Sigg. Carlo Calò, Enzo Di Leva, Renato La Palfa e Bruno Cagliani, assistiti dai Sigg. Mario De Stefano, Angelo Luzzani e Giulio Cesare Schiff,

si addivenuto ad un accordo integrale sui seguenti punti essenziali:

1°) con la decorrenza di cui alla successiva n. 11°, il Banco di Napoli corrisponderà al suo personale di grado 7° ed inferiori in servizio alla data di sottoscrizione del presente verbale la retribuzione indicata nella tabella A, comprensiva di stipendio e dell'integrazione di contingenza, di ciascuna di tali voci sarà determinato il singolo importo, fermo quello complessivo.
Corrisponderà inoltre le indennità risultanti dalla tabella B (indennità di contingenza; maggiorazione di contingenza; indennità per lavoro in locali sotterranei; concorso nelle spese tranviarie; indennità di rischio; indennità di mensa), nelle misure e con le modalità ivi specificate.
Il trattamento del personale di fatica è regolato nella Tabella C.

2°) Il trattamento di cui al precedente articolo assorbe e sostituisce integralmente quello in vigore.
L'assorbimento e l'esclusione non riguardano l'indennità di rappresentanza e quella di dirigenza e di carica conformi al regolamento ed alle deliberazioni dell'Istituto.

3°) Il Banco corrisponderà annualmente:
- la 13ª mensilità (gratifica natalizia);
- la gratifica di bilancio nella misura di tre mensilità per i Funzionari e di due per gli impiegati, impiegate, subalterni, operai, autisti, personale di fatica ecc.
E' rimessa alla discrezionale facoltà dell'Amministrazione la concessione di eventuale premio di rendimento.

4°) Il personale avventizio, all'atto della nomina in ruolo, sarà inquadrato nella classe di retribuzione tabellare corrispondente all'anzianità di servizio raggiunta.

p/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oscar De Bernardinis,
gorita e Rag. Antonio Di Carlo,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO, (F.I.D.A.C.), rappresentata dai Sigg. Carlo Calò, Enzo Di Leva, Renato La Malfa e Bruno Oggiano, assistiti dai Sigg. Mario De Stefano, Angelo Luzzani e Giulio Cesare Schiff,

si addivenuti ad un accordo integrale sui seguenti punti essenziali:

1°) con la decorrenza di cui alla successiva n. 11°, il Banco di Napoli corrisponderà al suo personale di grado 7° ed inferiori in servizio alla data di sottoscrizione del presente verbale la retribuzione indicata nella tabella A, comprensiva di stipendio e dell'integrazione di contingenza, di ciascuna di tali voci sarà determinato il singolo importo, fermo quello complessivo.
Corrisponderà inoltre le indennità risultanti dalla tabella B (indennità di contingenza; maggiorazione di contingenza, indennità per lavoro in locali sotterranei; concorso nelle spese tranviarie; indennità di rischio; indennità di mensa), nelle misure e con le modalità ivi specificate.
Il trattamento del personale di fatica è ripartito nella Tabella C.

2°) Il trattamento di cui al precedente articolo assorbe e sostituisce integralmente quello in vigore.
L'assorbimento e l'esclusione non riguardano l'indennità di rappresentanza e quella di dirigenza e di carica conformi al regolamento ed a deliberazioni dell'Istituto.

3°) Il Banco corrisponderà annualmente:
- la 13ª mensilità (gratifica natalizia);
- la gratifica di bilancio nella misura di tre mensilità per i Funzionari e di due per gli impiegati, impiegate, subalterni, operai, autisti, personale di fatica ecc.
E' rimessa alla discrezionale facoltà dell'Amministrazione la concessione di eventuale premio di rendimento.

4°) Il personale avventizio, all'atto della nomina in ruolo, sarà inquadrato nella classe di retribuzione tabellare corrispondente all'anzianità di servizio raggiunta.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5°) A tutto il personale attualmente in servizio è riconosciuta, ai fini dell'inquadramento nella classe di retribuzione del grado attuale, l'anzianità relativa all'eventuale periodo di avventiziato presso il Banco.

Restano invariate le anzianità convenzionali già riconosciute dall'Istituto e quelle spettanti in base a disposizioni di legge che non riguardino benemerenze fasciste, nonché, si intende, quelle effettive di grado.

6°) All'atto della promozione il dipendente promosso sarà assegnato alla classe di retribuzione tabellare del nuovo grado immediatamente superiore per importo a quella raggiunta nel grado di provenienza.

7°) L'Istituto potrà, a suo giudizio, concedere uno o più scatti aggiuntivi triennali rispettivamente ai Funzionari di grado 7° e agli impiegati di grado 8° che abbiano percorsa ed esaurita tutta la carriera economica prevista per il singolo grado.

8°) Per la determinazione della Tabella A e con criteri fissati dagli artt/ 4° e 5° e 6° restano esaurite e risolte tutte le questioni inerenti all'anzianità di servizio.

9°) Le diarie di missione sono fissate nella misura di:
£. 360.= per i Funzionari;
£. 300.= per gli impiegati;
£. 250.= per i dipendenti di grado 10° e 11°.

Temporaneamente e finché rimangono in vigore la indennità e la integrazione di contingenza, sarà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza di £. 450.= e di £. 350.= se l'alloggio è fornito dall'Istituto.

L'importo della diaria e del concorso spese è ridotto del 10% quando le missioni si svolgono in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

In casi particolari l'Istituto si riserva di rimborsare le maggiori spese giustificate.

10°) Le percentuali di maggiorazione ai fini del compenso per lavoro straordinario sono così determinate:
- per lavoro straordinario compiuto da impiegati, impiegate e uscieri:
  in giorno feriale 10%, in giorno festivo 15%.
- in ore notturne (dalle 22 alle 6) 30%.
- per il lavoro compiuto di domenica dal personale subalterno 15%.
- per il lavoro straordinario compiuto dagli operai, guardie notturne e personale di fatica 10%.

c/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d') all'atto della promozione il dipend[illegible]
alla classe di retribuzione tabellare del nuovo grado immediata
mente superiore per importo a quella raggiunta nel grado di pro
venienza.

e) L'Istituto potrà, a suo giudizio, concedere uno o più scatti ag
giuntivi triennali rispettivamente ai Funzionari di grad. 7° e
agli impiegati di grado 8° che abbiano percorsa ed esaurita tut
ta la carriera economica prevista per il singolo grado.

f) Per la determinazione della Tabella A e con criteri fissati da
gli artt/ 4° e 5° e 6° restano esaurite e risolute tutte le
questioni inerenti all'anzianità di servizio.

g) Le diarie di missione sono fissate nella misura di:
£. 360.= per i Funzionari;
£. 300.= per gli impiegati;
£. 250.= per i dipendenti di grado 10° e 11°.

Temporaneamente e finché rimangono in vigore la indennità
e la integrazione di contingenza, sarà corrisposto, in aggiunta
alla diaria, un concorso spese di contingenza di £. 450.= o di
£. 350.= se l'alloggio è fornito dall'Istituto.

L'importo della diaria e del concorso spese è ridotto del
10% quando le missioni si svolgano in Comuni con popolazione in-
feriore ai 50.000 abitanti.

In casi particolari l'Istituto si riserva di rimborsare
le maggiori spese giustificate.

h) Le percentuali di maggiorazione ai fini del compenso per lavori
straordinari sono così determinate:
- per lavoro straordinario compiuto da impiegati, impiegate e
uscieri:
in giorno feriale 10%, in giorno festivo 15%.
- in ore notturne (dalle 22 alle 6) 30%.
- per il lavoro compiuto di domenica dal personale subalterno
15%.
- per il lavoro straordinario compiuto dagli operai, guardie not
turne e personale di fatica 10%.

c/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La determinazione delle riportate percentuali ha carattere temporaneo e durata pari a quella della indennità e della integrazione di contingenza.

La paga oraria, su cui incidono le percentuali stesse, comprende gli importi indicati dalla I della A, della indennità di contingenza e per lavoro in locale sotterraneo.

11°) Al presente accordo è attribuita decorrenza dal 1° ottobre 1945. La decorrenza per la indennità di rischio è fissata al 1° maggio 1945.

12°) Fin quando non siano applicate le tabelle concordate, il Banco di Napoli corrisponderà, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da Gennaio 1946, una mezza mensilità di emolumenti, comprensiva anche degli assegni familiari e della indennità di mensa.

La corresponsione avrà esclusivo titolo di anticipo e la integrale restituzione delle eventuali eccedenze sarà effettuata in sede di pagamento della prossima gratifica di bilancio e di conguaglio della 13ª mensilità 1945.

13°) La differenza tra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante all'applicazione dell'accordo presente ed il precedente trattamento economico lordo mensile non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 2.000.= mensili nette.

La maggiorazione concessa per conseguire tale minimo avrà carattere di assegno ad personam assorbibile in seguito a futuri aumenti di trattamento.

- 1227

14°) Il Banco di Napoli si impegna a non procedere a licenziamenti per riduzione di personale fino al 31 ottobre 1946.

L'impegno non concerne gli elementi assunti per servizi speciali e temporanei (A.F.A.).

15°) L'orario di lavoro dalla data di stipulazione del presente accordo viene provvisoriamente fissato in 40 ore settimanali per i dipendenti dal grado 8° al 10° compreso ed in 42 ore settimanali per quelli di grado 11°.

L'obbligo dell'osservanza dell'orario suddetto presso le filiali dell'Istituto ove al 31 ottobre 1945 ne veniva praticato uno inferiore, è subordinato alla istituzione della mensa aziendale, a gestione diretta o indiretta secondo le determinazioni del Banco.

L'obbligo di osservanza sussiste tuttavia presso le filiali ove la mensa non funzioni perchè il numero dei dipendenti o dei partecipanti sia inferiore a 40 ed anche presso quelle filiali dove la maggioranza del personale, all'uopo interpellata, si pronunci in senso contrario alla costituzione della mensa stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1945. La decorrenza per le indennità di rischio è fissata al 1° maggio 1945.

12°) Fin quando non siano applicate le tabelle concordate, il Banco di Napoli corrisponderà, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da Gennaio 1946, una mezza mensilità di emolumenti, comprensiva anche degli assegni familiari e della indennità di mensa.

La corresponsione avrà esclusivo titolo di anticipo e la integrale restituzione delle eventuali eccedenze sarà effettuata in sede di pagamento della prossima gratifica di bilancio e di conguaglio della 13ª mensilità 1945.

13°) La differenza tra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante all'applicazione dell'accordo presente ed il precedente trattamento economico lordo mensile non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 2.000.= mensili nette.

La maggiorazione concessa per conseguire tale minimo avrà carattere di assegno ad personam assorbibile in seguito a futuri aumenti di trattamento.

14°) Il Banco di Napoli si impegna a non procedere a licenziamenti per riduzione di personale fino al 31 ottobre 1946.

L'impegno non concerne gli elementi assunti per servizi speciali e temporanei (A.F.A.).

15°) L'orario di lavoro dalla data di stipulazione del presente accordo viene provvisoriamente fissato in 40 ore settimanali per i dipendenti dal grado 8° al 10° compresi ed in 42 ore settimanali per quelli di grado 11°.

L'obbligo dell'osservanza dell'orario suddetto presso le Filiali dell'Istituto ove al 31 ottobre 1945 non veniva praticato uno inferiore, è subordinato alla istituzione della mensa aziendale, a gestione diretta o indiretta secondo le determinazioni del Banco.

L'obbligo di osservanza sussiste tuttavia presso le Filiali ove la mensa non funzioni perchè il numero dei dipendenti o dei partecipanti sia inferiore a 40 ed anche presso quelle Filiali dove la maggioranza del personale, all'uopo interpellato, si pronunci in senso contrario alla costituzione della mensa stessa.

s/c

1227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16°) La F.I.D.A.C. , nel prendere atto della conservazione dell'indennità di ~~diligenza~~ e di carica già concessa dal Banco, formula la raccomandazione che la indennità stessa sia estesa ai Funzionari di grado 7°.

17°) Il trattamento economico del personale di grado superiore al 7° sarà disciplinato in tempo successivo; nella stessa Sede saranno trattate altre questioni prospettate dalla F.I.D.A.C., quali quelle relative al trattamento di quiescenza o liquidazione, di dimissioni volontarie, di applicazione della scala mobile ecc.

18°) Entro il più breve tempo possibile, si procederà alla compilazione ed alla sottoscrizione di apposito accordo che traduca in più precise norme i punti fissati nel presente verbale.

---



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B

TABELLE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI -

Personale di ruolo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- Capi Ufficio ed equiparati | da 10250 a 13700 | 6 scatti biennali di £. | 575 |
| 2- Ufficiali ed equiparati | da 6450 a 10500 | 9 scatti biennali di £. | 450 |
| 3- Alunni ed equiparati | da 4500 a 9900 | 12 scatti biennali di £. | 450 |
| 4- Alunne | da 3950 a 8450 | 12 scatti biennali di £. | 375 |
| 5- Commessi di Cassa Uscieri Capi | 3350 a 7370 | 12 scatti biennali di £. | 335 |
| 6- Uscieri e telefoniste | da 3000 a 6600 | 12 scatti biennali di £. | 300 |

Personale avventizio

| | | |
|---|---|---|
| 1- Avvocati agg. ed equiparati | da 9800 | iniziali con scatti biennali di L.575 |
| 2- Assistenti tecnici | 6200 | iniziali con scatti biennali di L.450 |
| 3- Alunni e aiutanti Cassieri | 4400 | iniziali con scatti biennali di L.430 |
| 4- Alunne | 3800 | iniziali con scatti biennali di L.380 |
| 5- Uscieri e telefoniste | 2900 | iniziali con scatti biennali di L.290 |

1225

- -

Diurnisti

| | |
|---|---|
| 1- Alunni e aiutanti cassiere | L 4000.= |
| 2- Alunne | " 3600.= |
| 3- Commessi di Cassa | " 3500.= |
| 4- Uscieri | " 2800.= |

In considerazione delle mansioni impiegatizie di ordine che esplicano, alle tel fonista è attribuita una speciale indennità la quale per quelle di ruolo è ragguagliata a L. 400.= mensili con 12 scatti biennali di L. 40.= e per quelle avventizie a L. 350 mensili con 12 scatti biennali di L. 35.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Ufficiali ed equiparati

3- Alunni ed equiparati

4- Alunne

5- Commessi di Cassa Uscieri Capi

6- Uscieri e telefoniste

da 4500 a 9900 12 scatti

da 3050 a 8450 12 scatti biennali di £. 375

3350 a 7370 12 scatti biennali di £. 335

da 3000 a 6600 12 scatti biennali di £. 300

P e r s o n a l e  a v v e n t i z i o

1- Avvocati ass. ed equiparati

2- Assistenti tecnici

3- Alunni e aiutanti Cassieri

4- Alunne

5- Uscieri e telefoniste

da 9800 iniziali con scatti biennali di L.375

6200 iniziali con scatti biennali di L.450

4300 iniziali con scatti biennali di L.430

3800 iniziali con scatti biennali di L.380

2900 iniziali con scatti biennali di L.290

- -

D i u r n i s t i

1- Alunni e aiutanti cassiere L 4000.=

- Alunne " 3600.=

- Commessi di Cassa " 3500.=

4- Uscieri " 2800.=

In considerazione delle mansioni impiegatizie di ordine che esplicano, alle tel egrafiste è attribuita una speciale indennità la cale per quelle di ruolo è ragguagliata a L. 400.= sensili con 12 scatti biennali di L. 40.= e per quelle avventizie a L. 350 mei sili con 12 scatti biennali di L. 35.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

TABELLA

NUOVE TABELLE DELLA BANCA DI ROMA

Indennità di contingenza (15 mensilità impiegati e subalterni - 16 mensilità funzionari)

L. 3000 per località super. a 200 m.abit.
" 2700 " " da 50 m.200 " "
" 2400 " " " 20m. a 50" "
" 2100 " " fino a 20 m. abit.

Indennità di mensa ( 12 mensilità)

L. 900 p.località super. a 200.000 abitanti
" 750 " " da 50.000 a 200.000 abitanti
" 600 " " " 20.000 a 50.000 "
" 450 " " fino a 20.000 abitanti

Indennità rimborso spese tramviarie (12 mensilità)

L. 325 per località super. a 200.000 abitanti

Indennità di maneggio (12 mensilità)

L. 1000 Cassiere Principale
" 900 Cassiere
" 850 V. Cassiere
" 800 Aiutanti Cassieri
" 625 Commessi di Cassa

1224

Indennità per lavori in Locali sotterranei ( 15 mensilità) - L. 350 mensili

Maggiorazione di contingenza (12 mensilità)

L. 500 per ogni persone a carico fino a tre
" 250 " " persone a carico in più delle tre.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C

TABELLE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI -

Personale di fatica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Operai | da 3250 a 7150 | 12 scatti biennali da L. | 325 |
| Guardie notturne e diurne | da 2800 a 6160 | 12 scatti biennali da L. | 280 |
| Uomini di fatica | " 2600 a 5720 | 12 scatti biennali da L. | 260 |
| Donne di pulizia | " 2400 a 5280 | 12 scatti biennali da L. | 240 |

N.B. - Gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica e le donne di pulizia, soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del Contratto Nazionale del 10 novembre 1936, sono retribuiti in proporzione alle effettive ore di lavoro prestato.

La paga oraria del personale le cui prestazioni sono inferiori alle ore tre giornaliere verrà maggiorata del 25%.

---

1223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

05221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROME - BANKING

# ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI CREDITO ORDINARIO E DA ISTITUTI FINANZIARI ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA.

1111

Il giorno 7 dicembre 1945 in Milano fra l'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA in rappresentanza delle Aziende indicate in calce al presente accordo, rappresentata dal suo Presidente Avv. Stefano Siglienti, assistito dai signori: Arrigo Anesin, Cesare Biauchi, Nicola Carbone, Amedeo Catapano, Ugo Chistoni, Giovanni Guarneri, Carlo Perini e Ottone Rossi, e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), debitamente rappresentata dai signori Pilade Seghetto, Cesare Frigerio, Giuseppe Pratesi e Giacomo Voi, assistiti dai signori: Carlo Crema, Natale Molina, Ferruccio Olivetti, Ennio Taino e Vittorio Zanchi;

— ravvisata la necessità di adeguare il trattamento economico del personale all'aumentato costo della vita;

— rilevata altresì la opportunità di eliminare, sopratutto per il personale delle Aziende aventi filiali sia nell'Italia settentrionale sia nell'Italia centro-meridionale, le sperequazioni di trattamento che si sono venute determinando a seguito delle particolari circostanze dipendenti dallo stato di guerra, e di conseguire uniformità di trattamento assorbendo tutte le provvidenze in atto in ogni località del territorio nazionale, in modo che il nuovo ed uniforme trattamento sia comprensivo e sostitutivo di tutte le attuali provvidenze, anche se applicate in una sola parte del territorio nazionale ed anche nella ipotesi che queste ultime venissero successivamente, per provvedimento legislativo o comunque di carattere generale, estese anche all'altra parte;

— constatato infine che, allo scopo di raggiungere la necessaria uniformità di trattamento, si impone la eliminazione delle difformità nella durata dell'orario di lavoro attualmente in vigore presso le varie Aziende e filiali delle Aziende suindicate;

— si è stipulato il seguente Accordo collettivo di lavoro:

## Art. 1

Il trattamento economico mensile del personale dipendente dalle Aziende di credito ed Istituti finanziari aderenti alla ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, indicati in calce al presente Accordo, è costituito da:

1222

*a*) stipendio o salario come da unite tabelle (alleg. A1, A2);

*b*) indennità di carica;

*c*) indennità per lavoro svolto in locali sotterranei.

Vengono inoltre corrisposte annualmente le seguenti gratificazioni:

*d*) gratificazione di Natale nella misura di una mensilità per tutto il personale;

*e*) gratificazione di Bilancio nella misura di:

0 5 2 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— 3 mensilità per i funzionari;

— 2 mensilità per gli impiegati, impiegate, commessi, personale operaio, di guardia, di fatica e pulizia.

Art. 2

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'art 1 viene corrisposta a tutto il personale l'indennità di contingenza di cui all'accordo stipulato a Milano il 18 giugno 1945 modificato come risulta dalla unita tabella (alleg. C), nonchè una integrazione di contingenza come da unite tabelle (alleg. B1, B2).

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione vale esclusivamente l'ultimo censimento generale ufficiale (attualmente quello del 1936).

Qualora, pel constatato maggior costo della vita, risultasse indispensabile l'assegnazione di piazze di categoria inferiore a categoria superiore, ai fini dell'indennità di contingenza e dell'indennità di mensa, le relative decisioni saranno prese fra la Associazione Bancaria Italiana e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Credito (F.I.D.A.C.).

Art. 3

L'indennità mensile di carica è fissata nelle seguenti misure:

| | |
|---|---|
| — Capi ufficio | L. 1.000 |
| — Vice Capi ufficio | » 600 |
| — Capi reparto o capi sezione | » 300 |
| — Capi commessi | » 300 |
| — Vice Capi commessi e capi commessi di 2ª cat. | » 150 |

e viene corrisposta per 15 mensilità (16 mensilità per i funzionari).

Presso le Aziende che non hanno in vigore le suddette qualifiche, le suesposte indennità verranno attribuite per i gradi o le qualifiche corrispondenti.

Le suddette misure della indennità di carica sono fissate per le Sedi o Filiali di prima classe o categoria, nei riguardi delle Aziende che contrattualmente abbiano in atto diverse classificazioni delle filiali ai fini della indennità di carica per i Capi e vice Capi-ufficio. Per i graduati addetti a filiali minori, le attuali indennità di carica verranno proporzionalmente adeguate.

Presso le Aziende il cui attuale organico preveda diverse categorie di Capi ufficio e Vice Capi ufficio, le indennità di carica per le categorie inferiori verranno proporzionalmente adeguate, considerandosi riferite alla categoria più elevata le misure sopra indicate.

Art. 4

Ai lavoratori che in via continuativa e con prevalenza di orario siano adibiti al lavoro in locali sotterranei, viene corrisposta una speciale indennità di L. 350 mensili, per 15 mensilità (16 mensilità per i funzionari).

Art. 5

La percentuale di maggiorazione prevista dall'art. 15 del contratto nazionale di lavoro del 10 agosto 1944 per i funzionari delle Aziende di credito, non potrà essere inferiore:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— al 25% per i funzionari del grado meno elevato;

— al 40% per i funzionari di più alto grado (funzionari di Direzione di sede) con opportuna graduazione per i gradi intermedi.

La maggiorazione si applica sullo stipendio (alleg. A1), sulla indennità di carica, sulla indennità per lavoro in locali sotterranei (ove competa), nonchè sulla integrazione di contingenza (alleg. B1).

Art. 6

In ogni località sarà fatto il possibile per istituire le mense aziendali o interaziendali, nelle quali verrà somministrato un pasto giornaliero nei soli giorni lavorativi. L'impossibilità di istituire dette mense, dovrà essere comprovata.

A tutto il personale verrà corrisposta, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione, una indennità di:

— L. 900 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate alla prima categoria agli effetti dell'indennità di contingenza;

— L. 750 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla seconda categoria;

— L. 600 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla terza categoria;

— L. 400 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla quarta categoria;

— L. 250 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla quinta categoria.

I partecipanti alla mensa pagheranno una quota per pasto pari ad 1/25 dell'indennità mensile di cui sopra.

Art. 7

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore le indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposto al personale delle filiali su piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti un concorso spese tramviarie di L. 325 mensili, per 12 mensilità.



Art. 8

Ai cassieri ed ai commessi di cassa ai quali sia attribuito il rischio inerente alle loro funzioni, è dovuta una indennità di rischio nella misura e con le modalità fissate nell'accordo 24 settembre 1945, che si allega in copia al presente accordo.

Particolari situazioni aziendali ai fini della applicazione dell'accordo suindicato del 24 settembre 1945, formeranno oggetto di intese fra le Aziende e la rappresentanza sindacale dei lavoratori.

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non è dovuta in caso di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, eccedente il mese.

0523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9

Le corresponsioni di cui ai precedenti articoli si intendono comprensive e sostitutive di tutti i trattamenti sinora in essere compresi:

— la quota di reintegro R. M. Cat. C. 2 di cui: al R. D. L. 30-1-1933 n. 18, all'accordo sindacale del 16-2-1933, all'art. 63 del contratto collettivo 10-8-1944 per i funzionari delle Aziende di credito, nonchè alle disposizioni in materia eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro aziendali in vigore;

— l'aumento del 2% per il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, previsto dal D. L. L. 19-10-1944 n. 384;

— tutte le indennità ed assegni considerati in precedenti accordi o stabiliti da disposizioni di legge, ordinanze, contratti collettivi, regolamenti o deliberazioni aziendali ecc., fatta eccezione degli assegni familiari corrisposti per conto della Cassa unica gestita dall'I.N.P.S., che restano regolati dalle disposizioni in vigore, intendendosi anche comprese e sostituite tutte le provvidenze in atto applicate solo in una parte del territorio nazionale le quali, per provvedimenti legislativi o comunque di carattere generale, venissero estese all'altra parte del territorio nazionale dove attualmente non sono in vigore.

Art. 10

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione, a modifica di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi aziendali e dal contratto collettivo 10-8-1944 per i funzionari delle Aziende di credito, vengono così stabilite:

— Funzionari L. 360;

— Impiegati L. 300;

— Commessi L. 250.

In via temporanea, e fintantochè rimangono in vigore la indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di L. 400 per ogni giorno di trasferta o missione. In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Tale concorso spese si intende riferito alle trasferte o missioni compiute in località classificate nella prima categoria ai fini dell'indennità di contingenza. Per trasferte o missioni compiute in altre località, la suddetta misura di L. 400 sarà ridotta nella stessa proporzione dell'indennità di contingenza.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sopra indicati saranno corrisposti per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza, in proporzione di un terzo rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Si applicano, tanto per le diarie quanto per il concorso spese, le riduzioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro per le missioni con durata superiore ai 30 giorni.

Art. 11

In via temporanea, e fintantochè verranno corrisposte la indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, le percentuali di maggiorazione della paga

0526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oraria, comprensiva degli importi di cui alle tabelle A1, A2, B1, B2, C, nonchè le maggiorazioni per persone a carico), delle indennità di carica e per lavoro in locali sotterranei, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario, vengono così fissate:

— per il lavoro straordinario compiuto dagli impiegati, impiegate e commessi:

— in giorno feriale . . . . . 10 %;

— in giorno festivo . . . . . 15 %;

— durante la notte e cioè dalle ore 22 alle ore 6 30 %, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 maggio 1940, riguardante il servizio di vigilanza notturna e di pernottamento da parte dei commessi;

— per il lavoro straordinario compiuto dal personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia: 10%.

La percentuale del compenso per lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale viene fissata nel 15%.

La paga oraria si determina dividendo per 12 l'ammontare complessivo annuo degli emolumenti sopra indicati (gratificazioni contrattuali comprese) e dividendo il risultato per:

— 173 per gli impiegati, le impiegate e i commessi di 1ª categoria;

— 182 per i commessi di 2ª categoria e per gli operai e personale di fatica e pulizia (esclusi i guardiani).

Art. 12

Ad eccezione delle seguenti voci: indennità di carica di cui all'art. 3, indennità per lavoro in locali sotterranei di cui all'art. 4, concorso spese tramviarie di cui all'art. 7, indennità di rischio di cui all'art. 8 e diarie di cui al 1° comma dell'art. 10, il trattamento economico stabilito dal presente accordo è variabile in correlazione al mutamento del costo della vita, secondo le modalità e con le percentuali di variazione che verranno determinate con riferimento a numeri indici ufficiali che diano garanzia di equa rilevazione sia nei prezzi sia nelle voci che la compongono, ed assicurino la possibilità di applicazione nazionale.

In difetto di ciò, dopo il 1° gennaio 1946 si procederà in merito con accordo bilaterale.

L'indennità di contingenza (tabella C), l'integrazione di contingenza (tabelle B 1 e B 2) e le indennità di cui agli articoli 6, 7 e 2° comma dell'art. 10, dato il loro carattere di transitorietà, non vengono considerate a nessun effetto come facenti parte della retribuzione.

Art. 13

1220

L'orario di lavoro, in deroga alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro, è stabilito come segue:

— 40 ore settimanali per gli mpiegati, le impiegate ed i commessi di prima categoria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— 42 ore settimanali per i commessi di seconda categoria e per il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, fermo quanto disposto dal terz'ultimo comma dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro del 10-11-1936, nonchè dal contratto nazionale di lavoro del 1° gennaio 1943.

Per il personale soggetto ad orario di lavoro inferiore a quello sopra indicato, il trattamento economico complessivo verrà ridotto in proporzione dell'orario effettivo di lavoro.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione delle tabelle allegate, appartengono alla prima categoria gli impiegati e le impiegate ai quali sia comunque conferito uno dei gradi di cui all'articolo 3 del presente accordo, nonchè i cassieri e gli altri impiegati e mpiegate le cui mansioni non richiedano la sola diligenza di esecuzione.

I laureati e le laureate, e coloro che posseggono diploma di ragioniere oppure titolo equipollente, appartengono di diritto alla prima categoria.

Appartengono alla seconda categoria gli impiegati e ie impiegate che svolgono mansioni per le quali è richiesta la sola diligenza di esecuzione (come, ad esempio, la compilazione di distinte, trascrizioni a mano od a macchina, protocollo, spedizione, archivio, casellario, economato, ecc.).

Art. 15

Ai fini della applicazione delle tabelle allegate, appartengono alla prima categoria dei commessi i capi e vice capi commessi, i commessi addetti alla cassa e gli altri commessi prevalentemente addetti a mansioni che comportano maneggio o custodia di contanti o valori, oppure al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza.

Appartengono alla seconda categoria i commessi addetti ai servizi di anticamera, alle sale del pubblico, al servizio dei singoli uffici e, in genere, a mansioni che non comportano maneggio o custodia di valori.

Art. 16

Per operai qualificati si intendono quelli adibiti in via continuativa a mansioni di autista, elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, telefonista, lucidatore, macchinista e tappezziere.

Art. 17

A tutto il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, utilizazto ad orario pieno, viene applicato il trattamento di ferie, di malattia e per la risoluzione del rapporto di lavoro come previsto dai singoli contratti collettivi aziendali per i commessi.

Art. 18

Per gli impiegati, le impiegate ed i commessi già in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento nelle tabelle allegate sarà effettuato asse-

0328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gnando ciascuno, nella rispettiva categoria, alla classe corrispondente all'anzianità di tabella risultante dalla classe di attuale appartenenza.

Il personale operaio, di guardia, di fatica e di pulizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, sarà assegnato, nella rispettiva categoria, alla classe corrispondente al 30 % dell'anzianità di effettivo servizio presso l'Azienda se abbia anzianità fino a 10 anni, al 60 % se abbia anzianità da 10 anni compiuti fino a 20 anni, al 75 % se abbia anzianità da 20 anni compiuti fino a 30 anni, al 100 % se abbia anzianità superiore ai 30 anni.

Art. 19

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo contrattuale risultante dalla applicazione dell'accordo stesso ed il precedente trattamento economico lordo complessivo contrattuale, non potrà in nessun caso essere inferiore a:

— L. 24.000 annue per il personale che presti servizio in località con oltre 20.000 abitanti;

— L. 18.000 annue per il personale che presti servizio in località fino a 20.000 abitanti.

Alla formazione degli aumenti minimi suindicati concorrono anche i miglioramenti tabellari eventualmente accordati dalle Aziende nel 1945.

La maggiorazione concessa per conseguire i minimi suindicati, sarà considerata come assegno ad personam assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 20

A modifica ed integrazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro si stabilisce che al dimissionario che abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio, spetta il 50 % della indennità di anzianità; tale indennità spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 10 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati ed invalidi di guerra), ferme restando le disposizioni in vigore presso le singole Aziende riguardanti la compensazione o meno del trattamento di previdenza o pensione con l'indennità di anzianità dovuta nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 21

1219

I contributi delle Aziende e dei lavoratori alle Casse o Fondi di previdenza o pensione esistenti, saranno computati sugli stipendi spettanti agli inscritti in base alle allegate tabelle A), fermi restando i limiti massimi di contribuzione eventualmente in vigore presso le singole Aziende.

Art. 22

Nel caso di risoluzione del rapporto per la quale sia dovuta al lavoratore l'indennità di anzianità, restano ferme le disposizioni in vigore presso le singole Aziende, riguardanti la compensazione o meno del trattamento di previdenza o pensione con l'indennità di anzianità dovuta.

0529

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Art. 23**

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, restano in vigore le preesistenti disposizioni legislative e contrattuali.

**Art. 24**

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945, ad eccezione:

*a*) delle disposizioni di cui all'art. 6 per il personale che usufruisca attualmente di mensa aziendale od interaziendale, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 13, le quali avranno applicaizone dal 1° gennaio 1946;

*b*) delle disposizioni di cui all'art. 11, che avranno applicazione dalla data di stipulazione del presente accordo.

La sua scadenza è fissata al 31 dicembre 1946, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdettato da una delle parti almeno due mesi prima di ciascuna scadenza.

---

*Aziende aderenti all'Associazione Bancaria Italiana*

*alle quali si applica l'accordo collettivo di lavoro 7 dicembre 1945*

Banca Mutua Popolare - Bergamo.
Banca Piccolo Credito Bergamasco - Bergamo.
Banca Provinciale Lombarda - Bergamo.
Banca Gaudenzio Sella & C. - Biella.
Banca Alto Milanese - Busto Arsizio.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Chiavari.
Banco Lariano - Como.
Banca Popolare Cooperativa Agricola - Crema.
Banca Popolare di Cremona - Cremona.
« La Centrale » - Firenze.
Banca Industriale Gallaratese - Gallarate.
Banca Popolare Cooperativa - Gualdo Tadino.
Banca Mutua Popolare Agricola - Lodi.
Banca Francesco Bertolli - Lucca.
Banca Popolare di Luino - Luino.
Banca Agricola Mantovana - Mantova.
Banca Agricola Milanese - Milano.
Banca Belinzaghi - Milano.
Banca Castellini - Milano.
Banca G. Coppola - Milano.
Banca d'America e d'Italia - Milano.
Banca Galli & Rossi - Milano.
Banca Lombarda DD. CC. - Milano.
Banca Mannsardi - Milano.
Banca Milanese di Credito - Milano.
Banca Popolare di Milano - Milano.
Banca Privata Finanziaria - Milano.
Banca Unione - Milano.
Banco Ambrosiano - Milano.
Banco de Italia y Rio de la Plata - Milano.
Credito Commercjale - Milano.
Istituto Commerciale Laniero Italiano - Milano.
S.E.T.E.M.E.R. - Milano.
Società Italiana di Credito - Milano.
Banca Cattolica Cooperativa di Credito - Molfetta.
Banca Popolare di Novara - Novara.
Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma.
Banca Ugo Natali - Roma.
Istituto Centrale delle Banche Popolari - Roma.
Banco di Torremaggiore - Torremaggiore.
Credito Frentano - Torremaggiore.
Banca Popolare Agricola Commerciale di Tortona - Tortona.
Credito Varesino - Varese.

---

ALLEGATO A 1)

## TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E I COMMESSI

| | IMPIEGATI | | | | IMPIEGATE | | | | COMMESSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1a Categoria | | 2a Categoria | | 1.a Categoria | | 2.a Categoria | | 1.a Categoria | | 2.a Categoria | |
| *Anni di età* | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. |
| Dal 14° al 15° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 10.500 |
| » 15° » 17° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 | 12.750 |
| » 17° » 19° | 1.350 | 20.250 | 1.300 | 19.500 | 1.300 | 19.500 | 1.150 | 17.250 | — | — | 1.000 | 15.000 |
| » 19° » 21° | 1.550 | 23.250 | 1.425 | 21.375 | 1.425 | 21.375 | 1.300 | 19.500 | — | — | 1.150 | 17.250 |
| Dopo il 21° anno di età: | | | | | | | | | | | | |
| Classe 1 | 1.750 | 26.250 | 1.550 | 23.250 | 1.650 | 24.750 | 1.450 | 21.750 | 1.450 | 21.750 | 1.300 | 19.500 |
| 2 | 1.925 | 28.875 | 1.705 | 25.575 | 1.805 | 27.075 | 1.595 | 23.925 | 1.595 | 23.925 | 1.430 | 21.450 |
| 3 | 2.100 | 31.500 | 1.860 | 27.900 | 1.960 | 29.400 | 1.740 | 26.100 | 1.740 | 26.100 | 1.560 | 23.400 |
| 4 | 2.275 | 34.125 | 2.015 | 30.225 | 2.115 | 31.725 | 1.885 | 28.275 | 1.885 | 28.275 | 1.690 | 25.350 |
| 5 | 2.450 | 36.750 | 2.170 | 32.550 | 2.270 | 34.050 | 2.030 | 30.450 | 2.030 | 30.450 | 1.820 | 27.300 |
| 6 | 2.625 | 39.375 | 2.325 | 34.875 | 2.425 | 36.375 | 2.175 | 32.625 | 2.175 | 32.625 | 1.950 | 29.250 |
| 7 | 2.800 | 42.000 | 2.480 | 37.200 | 2.580 | 38.700 | 2.320 | 34.800 | 2.320 | 34.800 | 2.080 | 31.200 |
| 8 | 2.975 | 44.625 | 2.635 | 39.525 | 2.735 | 41.025 | 2.465 | 36.975 | 2.465 | 36.975 | 2.210 | 33.150 |
| 9 | 3.150 | 47.250 | 2.790 | 41.850 | 2.890 | 43.350 | 2.610 | 39.150 | 2.610 | 39.150 | 2.340 | 35.100 |
| 10 | 3.325 | 49.875 | 2.945 | 44.175 | 3.045 | 45.675 | 2.755 | 41.325 | 2.755 | 41.325 | 2.470 | 37.050 |
| 11 | 3.500 | 52.500 | 3.100 | 46.500 | 3.200 | 48.000 | 2.900 | 43.500 | 2.900 | 43.500 | 2.600 | 39.000 |
| 12 | 3.675 | 55.125 | 3.255 | 48.825 | 3.355 | 50.325 | 3.045 | 45.675 | 3.045 | 45.675 | 2.730 | 40.950 |
| 13 | 3.850 | 57.750 | 3.410 | 51.150 | 3.510 | 52.650 | 3.190 | 47.850 | 3.190 | 47.850 | 2.860 | 42.900 |

1218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A 2)

TABELLE DEI SALARI PER IL PERSONALE OPERAIO, DI GUARDIA, DI FATICA E DI PULIZIA

| | | OPERAI QUALIFICATI | | GUARDIE NOTTURNE | | UOMINI DI FATICA | | DONNE DI PULIZIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mensile | Per 15 mens. | Mensile | Per 15 mens | Mensile | Per 15 mens. | Mensile | Per 15 mens. |
| Dopo il 21° anno di età: | | | | | | | | | |
| Classe | Permanenza | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1.400 | 21.000 | 1.450 | 21.750 | 1.350 | 20.250 | 1.250 | 18.750 |
| 2 | 2 | 1.540 | 23.100 | 1.595 | 23.925 | 1.485 | 22.275 | 1.375 | 20.625 |
| 3 | 2 | 1.680 | 25.200 | 1.740 | 26.100 | 1.620 | 24.300 | 1.500 | 22.500 |
| 4 | 2 | 1.820 | 27.300 | 1.885 | 28.275 | 1.755 | 26.325 | 1.625 | 24.375 |
| 5 | 2 | 1.960 | 29.400 | 2.030 | 30.450 | 1.890 | 28.350 | 1.750 | 26.250 |
| 6 | 2 | 2.100 | 31.500 | 2.175 | 32.625 | 2.025 | 30.375 | 1.875 | 28.125 |
| 7 | 2 | 2.240 | 33.600 | 2.320 | 34.800 | 2.160 | 32.400 | 2.000 | 30.000 |
| 8 | 2 | 2.380 | 35.700 | 2.465 | 36.975 | 2.295 | 34.425 | 2.125 | 31.875 |
| 9 | 2 | 2.520 | 37.800 | 2.610 | 39.150 | 2.430 | 36.450 | 2.250 | 33.750 |
| 10 | 2 | 2.660 | 39.900 | 2.755 | 41.325 | 2.565 | 38.475 | 2.375 | 35.625 |
| 11 | 2 | 2.800 | 42.000 | 2.900 | 43.500 | 2.700 | 40.500 | 2.500 | 37.500 |
| 12 | 2 | 2.940 | 44.100 | 3.045 | 45.675 | 2.835 | 42.525 | 2.625 | 39.375 |
| 13 | — | 3.080 | 46.200 | 3.190 | 47.850 | 2.970 | 44.550 | 2.750 | 41.250 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B 1)

## TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

| | IMPIEGATI | | | | IMPIEGATE | | | | COMMESSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.a Categoria | | 2.a Categoria | | 1.a Categoria | | 2.a Categoria | | 1.a Categoria | | 2.a Categoria | |
| *Anni di età* | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. | mens. | per 15 mens. |
| Dal 14° al 15° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 9.000 |
| » 15° » 17° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 | 9.750 |
| » 17° » 19° | 1.775 | 26.625 | 1.300 | 19.500 | 1.500 | 22.500 | 1.200 | 18.000 | — | — | 1.000 | 15.000 |
| » 19° » 21° | 2.450 | 36.750 | 2.025 | 30.375 | 2.125 | 31.875 | 1.300 | 27.000 | — | — | 1.350 | 20.250 |
| Dopo il 21° anno di età: | | | | | | | | | | | | |
| Classe 1 | 2.750 | 41.250 | 2.200 | 33.000 | 2.300 | 34.500 | 1.950 | 29.250 | 1.900 | 28.500 | 1.700 | 25.500 |
| 2 | 3.025 | 45.375 | 2.420 | 36.300 | 2.520 | 37.800 | 2.145 | 32.175 | 2.090 | 31.350 | 1.870 | 28.050 |
| 3 | 3.300 | 49.500 | 2.640 | 39.600 | 2.740 | 41.100 | 2.340 | 35.100 | 2.280 | 34.200 | 2.040 | 30.600 |
| 4 | 3.575 | 53.625 | 2.860 | 42.900 | 2.960 | 44.400 | 2.535 | 38.025 | 2.470 | 37.050 | 2.210 | 33.150 |
| 5 | 3.850 | 57.750 | 3.080 | 46.200 | 3.180 | 47.700 | 2.730 | 40.950 | 2.660 | 39.900 | 2.380 | 35.700 |
| 6 | 4.125 | 61.875 | 3.300 | 49.500 | 3.400 | 51.000 | 2.925 | 43.875 | 2.850 | 42.750 | 2.550 | 38.250 |
| 7 | 4.400 | 66.000 | 3.520 | 52.800 | 3.620 | 54.300 | 3.120 | 46.800 | 3.040 | 45.600 | 2.720 | 40.800 |
| 8 | 4.675 | 70.125 | 3.740 | 56.100 | 3.840 | 57.600 | 3.315 | 49.725 | 3.230 | 48.450 | 2.890 | 43.350 |
| 9 | 4.950 | 74.250 | 3.960 | 59.400 | 4.060 | 60.900 | 3.510 | 52.650 | 3.420 | 51.300 | 3.060 | 45.900 |
| 10 | 5.225 | 78.375 | 4.180 | 62.700 | 4.280 | 64.200 | 3.705 | 55.575 | 3.610 | 54.150 | 3.230 | 48.450 |
| 11 | 5.500 | 82.500 | 4.400 | 66.000 | 4.500 | 67.500 | 3.900 | 58.500 | 3.800 | 57.000 | 3.400 | 51.000 |
| 12 | 5.775 | 86.625 | 4.620 | 69.300 | 4.720 | 70.800 | 4.095 | 61.425 | 3.990 | 59.850 | 3.570 | 53.550 |
| 13 | 6.050 | 90.750 | 4.840 | 72.600 | 4.940 | 74.100 | 4.290 | 64.350 | 4.180 | 62.700 | 3.740 | 56.100 |



12117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778621

ALLEGATO B 2)

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

| | OPERAI QUALIFICATI | | GUARDIE NOTTURNE | | UOMINI DI FATICA | | DONNE DI PULIZIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mensile | Per 15 mens. | Mensile | Per 15 mens. | Mensile | Per 15 mens. | Mensile | Per 15 mens. |
| Dopo il 21° anno di età: | | | | | | | | |
| Classe Permanenza | | | | | | | | |
| 1 2 | 1.850 | 27.750 | 1.350 | 20.250 | 1.250 | 18.750 | 1.150 | 17.250 |
| 2 2 | 2.035 | 30.525 | 1.485 | 22.275 | 1.375 | 20.625 | 1.265 | 18.975 |
| 3 2 | 2.220 | 33.300 | 1.620 | 24.300 | 1.500 | 22.500 | 1.380 | 20.700 |
| 4 2 | 2.405 | 36.075 | 1.755 | 26.325 | 1.625 | 24.375 | 1.495 | 22.425 |
| 5 2 | 2.590 | 38.850 | 1.890 | 28.350 | 1.750 | 26.250 | 1.610 | 24.150 |
| 6 2 | 2.775 | 41.625 | 2.025 | 30.375 | 1.875 | 28.125 | 1.725 | 25.875 |
| 7 2 | 2.960 | 44.400 | 2.160 | 32.400 | 2.000 | 30.000 | 1.840 | 27.600 |
| 8 2 | 3.145 | 47.175 | 2.295 | 34.425 | 2.125 | 31.875 | 1.955 | 29.325 |
| 9 2 | 3.330 | 49.950 | 2.430 | 36.450 | 2.250 | 33.750 | 2.070 | 31.050 |
| 10 2 | 3.515 | 52.725 | 2.565 | 38.475 | 2.375 | 35.625 | 2.185 | 32.775 |
| 11 2 | 3.700 | 55.500 | 2.700 | 40.500 | 2.500 | 37.500 | 2.300 | 34.500 |
| 12 2 | 3.885 | 58.275 | 2.835 | 42.525 | 2.625 | 39.375 | 2.415 | 36.225 |
| 13 — | 4.070 | 61.050 | 2.970 | 44.550 | 2.750 | 41.250 | 2.530 | 37.950 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO C)

## INDENNITA' DI CONTINGENZA

| PIAZZE | A tutto il personale che abbia compiuto il 21. anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari | | Al Personale di età compresa fra il 17. ed il 21. anno | | Al personale di età inferiore al 17. anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mensile | per 15 mensilità | mensile | per 15 mensilità | mensile | per 15 mensilità |
| Con oltre 200.000 abitanti | 3.000 | 45.000 | 2.000 | 30.000 | 1.250 | 18.750 |
| Con popolaz. compresa fra i 200.000 e i 50.000 abit. | 2.700 | 40.500 | 1.800 | 27.000 | 1.100 | 16.500 |
| Con popolaz. da oltre 20.000 fino a 50.000 abitanti | 2.400 | 36.000 | 1.600 | 24.000 | 1.000 | 15.000 |
| Con popolaz. da oltre 10.000 fino a 20.000 abitanti | 2.000 | 30.000 | 1.300 | 19.500 | 800 | 12.000 |
| Con popolazione fino a 10.000 abitanti | 1.500 | 22.500 | 900 | 13.500 | 650 | 9.750 |

*Maggiorazioni di contingenza:*

Per OGNI persona a carico, fino a tre: mensili L. 500 × 12 mensilità = L. 6.000 annue;
Per OGNI persona a carico in più delle tre: mensili L. 250 × 12 mensilità = L. 3.000 annue.



1216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO STIPULATO IL 7 DICEMBRE 1945 FRA L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E LA FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.)

---

In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945 concernente la revisione del trattamento economico del personale dipendente da Aziende aderenti all'Associazione Bancaria Italiana, si è convenuto quanto segue ad integrazione del predetto accordo collettivo:

1) Qualora disposizioni legislative o norme di carattere generale impegnative per tutti i settori economici della Nazione, dovessero determinare variazioni delle indennità di contingenza, si conviene che per « indennità di contingenza » a tale effetto debba considerarsi quella risultante dalla tabella C allegata all'accordo collettivo di lavoro suindicato del 7 dicembre 1945;

2) Si conviene che ai fini delle revisioni periodiche del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita, il raffronto sarà effettuato prendendo a base il costo della vita al 1° gennaio 1946, fatto pari a 100.

Si conviene altresì sulla opportunità che i criteri di rilevazione del costo della vita e le modalità di applicazione delle variazioni periodiche, siano determinati di comune accordo fra le due Organizzazioni sottoscritte e l'Associazione Sindacale Bancaria.

3) In relazione alla disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 18 dell'accordo collettivo di lavoro suindicato (inquadramento degli impiegati, impiegate e commessi nelle nuove tabelle) si stabilisce che in ogni caso l'anzianità di inquadramento nelle nuove tabelle, per il personale che sia sempre stato assegnato alla medesima categoria, non dovrà essere inferiore a quella che deriverebbe dall'anzianità di effettivo servizio presso la medesima Azienda, durante il rapporto di lavoro attualmente in atto. Ciò esclusivamente per quelle Aziende che abbiano in vigore contratti collettivi di lavoro aziendali di prima stipulazione o che non siano ancora regolate da contratto collettivo.

4) A complemento dell'art. 20 dell'accordo collettivo di lavoro su indicato, si stabilisce che la corresponsione della indennità di anzianità ai dimissionari viene limitata annualmente ad un numero di dimissionari non eccedente il 10 % del numero complessivo dei dipendenti dell'Azienda, con arrotondamento per eccesso nel caso di frazione di unità (esempio: dipendenti dalla Azienda n. 104; dimissionari che in un anno possono avere diritto alla indenità di anzianità n. 11).

5) Nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto nel periodo corrente dal 18 giugno 1945 alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945 si applicano, ai fini della determinazione della indennità di anzianità, le intese — che si confermano — intercorse in occasione della stipula dell'accordo 18 giugno 1945 riguardante l'indennità di contingenza, secondo le quali al personale stesso è dovuta, a richiesta, una speciale elargizione corrispondente alla differenza, al netto, fra quanto percepito al suddetto titolo dagli interessati e quanto sarebbe loro spettato computando anche l'indennità di contigenza (escluse le maggiorazioni per persone a carico), nonchè l'indennità integrativa di contingenza per le risoluzioni avvenute dopo il 30 settembre 1945.

Tale complemento di liquidazione sarà compensato con quanto l'azienda avesse già corrisposto a titolo di liberalità in sede di liquidazione.

0536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui il predetto accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

Nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro verrà risolto dopo la data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, e per tutto il periodo in cui verrà corrisposta l'indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui alle tabelle C, B1 e B2 allegate all'accordo medesimo, le Aziende si impegnano a corrispondere una speciale elargizione pari all'ulteriore importo netto che spetterebbe qualora ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità si tenesse conto degli importi di cui alle accennate tabelle B1 e B2, nonchè della tabella C escluse le maggiorazioni per persone a carico.

6) Al personale in servizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, che abbia prestato lavoro straordinario nel periodo corrente dal 18 giugno 1945 alla predetta data, le Aziende riconosceranno un importo a titolo di integrazione del compenso spettante in base alle preesistenti disposizioni contrattuali, pari al 100% di detto compenso. L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui il predetto accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

Il suddetto importo a titolo di integrazione del compenso per lavoro straordinario, sarà conguagliato, fino a concorrenza, con quanto già corrisposto dalle Aziende in più del minimo stabilito in base alle preesistenti disposizioni contrattuali.

7) Le somme comunque corrisposte dalle Aziende a far tempo dal 1. ottobre 1945 a titolo di anticipo su future competenze o sui futuri miglioramenti, saranno integralmente rimborsate dal personale. Tale rimborso sarà effettuato come segue:

*a*) mediante trattenuta, fino a concorrenza, sui miglioramenti maturati a favore degli interessati dal 1. ottobre 1945 alla data di effettiva applicazione del nuovo trattamento economico;

*b*) con le modalità da stabilirsi d'accordo fra le singole Aziende e le rispettive Commissioni interne centrali, per l'eventuale eccedenza risultante dopo effettuata la trattenuta di cui alla lettera *a*).

8) Le Aziende rinunciano, nei riguardi del personale in servizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo di lavoro del 7 dicembre 1945, al ricupero delle tre mensilità di retribuzione corrisposte alla fine del 1944 o all'inizio del 1945 a titolo di prestito o di anticipo di emergenza o su future competenze.

La suddetta rinuncia riguarda esclusivamente il personale che ha ricevuto tale corresponsione.

---



## ACCORDO 24 SETTEMBRE 1945

Il giorno 24 settembre 1945 in Milano, nei locali del C.L.N. Regionale — Commissariato alle Banche della Lombardia — Via Vivaio n. 1, fra i sigg. Avv. Gianluigi Dones, Gr. Uff. Ambrogio Molteni, Dott. Amedeo Catapano, Dott. Nicola Carbone, membri della Commissione permanente delle Banche, con l'assistenza del Dr. Carlo Corti, Commissario Regionale del C.L.N. delle Banche stesse e i sigg. Pilade Seghetto, Rag. Cesare Frigerio e Natale Molina, membri del Comitato provvisorio del Sindacato Bancari assicuratori della Camera del Lavoro di Milano, in relazione alla richiesta dello stesso Sindacato di cui alla circolare 10 settembre, è stato stabilito quanto segue:

La richiesta dell'anticipo di L. 10.000 da concedersi aidipendenti di tutti gli Istituti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di credito e finanziari e da valere sui benefici futuri contemplati nelle tabelle di contingenza di prossima presentazione viene sostituita dall'attribuzione di una indennità speciale sotto forma di rimborso spese, da corrispondere una volta tanto nella misura di una mensilità e mezza al lordo; compresa ogni indennità, esclusa quella di mensa, intendendosi con tale concessione superata ogni eventuale pretesa di premi per la recente emissione dei Buoni del Tesoro 5 %.

Non hanno accettato quest'ultima condizione di intendere tacitata nella mensilità e mezza anche la corresponsione del premio Buoni del Tesoro le Commissioni interne della Banca Nazionale del Lavoro, della Banca Nazionale dell'Agricoltura, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

In merito alla richiesta contenuta nella stessa circolare di cui sopra circa l'aumento dell'indennità di rischio ai cassieri e commessi di cassa, si stabilisce quanto segue:

1) le Aziende di credito e finanziarie, in sostituzione delle indennità di rischio ai cassieri e commessi di cassa finora in vigore, applicheranno, con decorrenza dal 1° maggio 1945, le seguenti, che, come per il passato, saranno corrisposte mensilmente anche per la tredicesima mensilità;

2) tali indennità hanno carattere temporaneo e verranno corrisposte nella suddetta misura finchè perdurino le attuali eccezionali condizioni di maggior rischio;

3) è inteso che le indennità di rischio di cui al prospetto seguente sono da corrispondersi unicamente a coloro che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello.

| | Cassieri | Commessi |
|---|---|---|
| *Categoria I:* | | |
| Capoluoghi di provincia e centri a intenso movimento bancario (es. Legnano, Gallarate, Busto Arsizio, Monza, ecc.) . . . . | 1.000 | 625 |
| *Categoria II:* | | |
| Centri aventi buon movimento bancario (es. Lodi, Crema, Vigevano, Abbiategrasso, ecc. . . . . | 750 | 450 |
| *Categoria III:* | | |
| Altri centri minori . . . . . | 400 | 250 |

4) A tutti coloro che hanno qualifica di cassieri o aiuti o commessi di cassa e che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello, saranno corrisposte le seguenti indennità:

| | Cassieri | Commessi |
|---|---|---|
| *Categoria I:* | | |
| Piazze c. s. . . . . | 700 | 400 |
| *Categoria II:* | | |
| Piazze c. s. . . . . | 500 | 300 |
| *Categoria III:* | | |
| Piazze c. s. . . . . | 250 | 150 |

5) L'assegnazione alle tre categorie di piazze verrà fatta d'accordo tra le Direzioni degli Istituti e le rispettive Commissioni interne.

ROME 1/D
BANKING
17 M... 1945

RICHIESTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DI CREDITO

Per località con oltre 800 mila abitanti e capoluoghi di provincia

60% sul complessivo ammontare delle retribuzioni corrisposte contrattualmente al 31/12/1944, escluse le interessenze, le mensilità di gratifica, le indennità carovita, presenza e mensa, nonchè gli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S.

Minimi : Lire 2.500 (prima categoria)

Per uomini e donne capo famiglia, intendendo per tali:

a) chi comunque gode di assegni familiari;
b) chi vive fuori dell'ambito familiare;
c) gli uomini superiori ai 27 anni, anche se conviventi nell'ambito familiare.

Lire 1.800 (seconda categoria)

Ai lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

Aggiunta di famiglia : Lire 200 (comprensiva dell'indennità caropane) a ciascun lavoratore e per ogni persona ammesa al beneficio degli assegni familiari.

Per località da 50 mila a 200 mila abitanti

50%

Minimi : 1ª categoria L. 1.600
2ª " " 1.300

Aggiunta di famiglia L. 150

Per località da 10 mila a 50 mila abitanti

40%

Minimi : 1ª categoria L. 1.300

1214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RICHIESTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DI CREDITO

Per località con oltre 200 mila abitanti e capoluoghi di provincia

60% sul complessivo ammontare delle retribuzioni corrisposte contrattualmente al 31/12/1944, escluse le interessenze, le mensilità di gratifica, le indennità carovita, presenza e mensa, nonchè gli assegni familiari corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S.

Minimi : Lire 2.500 (prima categoria)

Per uomini e donne capo famiglia, intendendo per tali:

a) chi comunque gode di assegni familiari;
b) chi vive fuori dell'ambito familiare;
c) gli uomini superiori ai 27 anni, anche se conviventi nell'ambito familiare.

Lire 1.800 (seconda categoria)

Ai lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

Aggiunta di famiglia : Lire 200 (comprensiva dell'indennità caropane) a ciascun lavoratore e per ogni persona ammessa al beneficio degli assegni familiari.

Per località da 50 mila a 200 mila abitanti

50%

Minimi : 1ª categoria L. 1.600
2ª " " 1.300

Aggiunta di famiglia L. 150

Per località da 10 mila a 50 mila abitanti

40%

Minimi : 1ª categoria L. 1.300
2ª " " 1.000

Aggiunta di famiglia L. 130

1214

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per località inferiori ai 10 mila abitanti

40%

Minimi : 1ª categoria L. 900
2ª " " 700

Aggiunta di famiglia L. 100

---

CLAUSOLE

Decorrenza 16 febbraio

Bonifico dello stipendio già corrisposto nel mese di febbraio.

Obbligo di corresponsione del predetto stipendio da parte delle aziende che ancora non lo avessero corrisposto.

Per il personale con prestazioni inferiori alle 6 ore, corresponsione proporzione delle indennità viveri che non dovrà comunque essere inferiore al 50% dei minimi rispettivi.

Consorzio da parte delle banche per l'approvvigionamento degli spacci e delle cooperative.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All industries

All Contracts

Translation Baldazzi-Elsner /js

109

AGREEMENT FOR THE PAYMENT OF A CHRISTMAS BONUS FOR THE YEAR 1945

On the 18 December in Rome, at the Ministry of Labour and Social Security, under the presidency of the Minister Gaetano Barbareschi;

BETWEEN the General Confederation of Italian Industry, represented by proxy for the President by their Vice-president Eng.Nicola Rivelli, with the assistance of a representative of the industrialists;

AND the Italian General Confederation of Labour, represented by their Secretary General, Hon. Giuseppe Di Vittorio, with assistance of a representative of the workers' organizations;

the following financial treatment has been stipulated, to be granted, for the festivities of the end of the year 1945, to manual and office-workers employed with industrial establishments.

ART.1

Christmas Bonus for manual workers

Employers will pay for the year 1945 to workers occupied with the industrial establishments, a Christmas bonus equal to 200 hours of wage throughout the whole national territory. The Christmas bonus in question is composed: (a) of an ordinary, and (b) of a supplementary bonus.

(1) for the workers in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto and Emilia provinces, whose wages have been equalized and raised by the recent Milan agreement, the ordinary bonus consists of the amount of 200 hours of basic wage actually paid at the date of the present agreement, increased for piece-time workers by the piece-time percentage fixed by contract. The supplementary bonus consists of the amount of 50% of the basic contingency indemnity actually paid for 200 working hours (for 25 working days at 8 hours).

1213

(2) for the manual workers of all the other Italian provinces, whose total remunerations are composed in a different manner, the ordinary bonus consists of the amount of 200 hours of actual wage on which the ordinary bonus in December 1944 was calculated, as well as of an amount equal to that of the supplementary bonus of 1944, corresponding to 25 days of Presence indemnity, legal carovita and (whenever it existed), to that of the mess.

The supplementary bonus of 1945 is composed of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

amount of the Contingency indemnity or o. the "new carovita" agreed upon, but it must be granted as an advance payment, in the various provinces or localities as a first application of the interconfedered agreement of 24.6.1945. Such an indemnity will be calculated for 25 day of 8 working hours, up to a maximum amount of 110 lire, and a minimum of 70 lire per day, and with the proportional differentials fixed by the single stipulations implementing the present interconfederal agreement.

ART.2

Christmas Bonus for Office Workers

For workers qualified as office-employees, as per R.D.L. 13 March 1924, n° 1825, the Christmas bonus is composed: (a) of an ordinary bonus and b) of a supplementary bonus 1945.

1) for the provinces of Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto and Emilia, the ordinary bonus is equal to the half of the de facto salary at the dete of the present agreement, and the supplementary bonus consists of the amount of 50% of the basic contingency indemnity actually paid for 30 working days.

2) for all other Italian provinces, the ordinary bonus consists of an amount equal to that of the ordinary and supplementary bonus paid in 1944, whereas the supplementary bonus 1945, consists of the amount of the contingency indemnity and the "new carovita" which were not agreed upon in the various provinces and localities in the first application of the interconfederal agreement 24.2.1945 by way of advanced payment. Such an indemnity will be calculated for 30 working days, up to a maximum amount of 110 lire and a minimum of 70 lire per day, and with the proportional differentials contemplated by the single stipulations implementing the said interconfederal agreement.

ART.3

Engagements in employ during 1945

1212

For office and manual workers engage in-employ during the year 1945 in the provinces indicated in n.2 of the foregoing articles, reference will be made to the salary and wages which, up to the 22 of December 1944 were paid to the majority of workers of the same category.

ART.4

Fractioning of Christmas bonus

Where the beginning ot the discontinuance of the employment relations are taking place during the year

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1946, the workers will be entitled to receive as many twelfths of the Christmas bonus, both ordinary and supplementary, as are the months of service served with the Firm.

Workers who are on active service at the date of the present agreement, with at least one year of length of service, will receive as many twelfths of the ordinary and supplementary bonus as are the months of services worked during 1945.

The workers on active service at the date of the present agreement since at least, two weeks who have not reached four month of length of service, will receive four twelfth of the supplementary bonus 1945, in addition to the shares of the ordinary bonus as indicated in the preceding paragraph.

The workers dismissed since the 1st of December 1945 up to the date of the present agreement, whenever they have worked at least for two weeks, will be entitled to receive the rates of supplementary bonus for the months of service worked during the year 1945, with a minimum of four twelfths. The provisions of the two preceding paragraphs will not be applied to workers employed with jobs belonging to a period of seasonal production of not more than four months' duration.

ART.5
National Festivities

Before the end of the year, the employers will grant a financial indemnity for those national festivities which among those four fixed by agreement have not been observed.

In accordance with the interconfederal agreement of 19.5.1945 the above financial treatment includes all accessory indemnities.

1211

ART. 6
Partial Payments

The payment of the ordinary and the supplementary bonus may be effected by the Firms by half up to 22nd December 1945, and for the other half up to 15 January 1946

ART.7
More favourable conditions

The present agreement does not change eventually existing better conditions which might have been previously stipulated on behalf of the workers.

0 5 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER LA GRATIFICA NATALIZIA DA VALERE PER IL 1945

Addì 18 dicembre 1945 in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sotto la presidenza del Ministro Signor Gaetano Barbareschi;

tra la Confederazione generale dell'industria italiana rappresentata per delega dal Presidente, dal Vice presidente ing.Nicola Rivelli, assistito da una rappresentanza di industriali;

e la Confederazione generale italiana del lavoro, rappresentata dal suo segretario generale On.Giuseppe Di Vittorio, assistito da una rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori;

si è concordato quanto segue per il trattamento da concedersi agli operai ed impiegati dipendenti da aziende industriali, per le festività di fine d'anno 1945.

Art. 1. Gratifica natalizia per gli operai.

I datori di lavoro corrisponderanno per il 1945 agli operai addetti alle aziende industriali, una gratifica natalizia ragguagliata all'importo di 200 ore di retribuzione in tutto il territorio nazionale. Detta gratifica si compone: a) di una gratifica ordinaria; b)di una gratifica straordinaria 1945

1) per gli operai delle provincie della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia per i quali le paghe sono state perequate ed elevate nel recente accordo per l'Alta Italia ; la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore della paga base di fatto corrisposte alla data del presente accordo, maggiorata per i cottimisti, dalla percentuale contrattuale di cottimo; la gratifica straordinaria è costituita dall'importo del 50% dell'indennità di contingenza base attualmente corrisposta, per 200 ore lavorative, (per 25 giornate lavorative di 8 ore).

2) Per gli operai di tutte le altre provincie di Italia per i quali gli elementi costitutivi della retribuzione globale sono differenti: la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore dalla paga di fatto sulla quale è computata la gratifica ordinaria nel dicembre 1944, nonchè da un importo pari all'ammontare della gratifica straordinaria 1944 corrispondente a 25 giornate di indennità di presenza, di cerovita di legge e (laddove esisteva) di mensa.

1210

La gratifica straordinaria 1945 è costituita dall'importo delle indennità di contingenza e di "nuovo cerovita" concordato, ma a titolo di acconto, nelle singole provincie o località per la prima applicazione dell'accordo interconfederale del 24.6.1945. Tale indennità sarà computata per 25 giornate di otto ore con un massimo di L. 110,ed un minimo di 70 [illegible] proporzionali previsti dalle singole pat-

beresehi;

tra la Confederazione generale dell'industria italiana rappresentata per delega del Presidente, dal Vice presidente ing.Nicola Rivelli, assistito da una rappresentanza di industriali;

e la Confederazione generale italiana del lavoro, rappresentata dal suo segretario generale On.Giuseppe Di Vittorio, assistito da una rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori;

si è concordato quanto segue per il trattamento da concedersi agli operai ed impiegati dipendenti da aziende industriali, per le festività di fine d'anno 1945.

Art. 1. Gratifica natalizia per gli operai.

I datori di lavoro corrisponderanno per il 1945 agli operai addetti alle aziende industriali, una gratifica natalizia ragguagliata all'importo di 200 ore di retribuzione in tutto il territorio nazionale. Detta gratifica si compone: a) di una gratifica ordinaria; b)di una gratifica straordinaria 1945

1) per gli operai delle provincie della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia per i quali le paghe sono state pareggiate ed elevate nel recente accordo per l'Alta Italia ; la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore della paga base di fatto corrisposte alla data del presente accordo, maggiorata per i cottimisti, della percentuale contrattuale di cottimo; la gratifica straordinaria è costituita dall'importo del 50% dell'indennità di contingenza base attualmente corrisposta, per 200 ore lavorative, (per 25 giornate lavorative di 8 ore).

2) Per gli operai di tutte le altre provincie di Italia per i quali gli elementi costitutivi della retribuzione globale sono differenti: la gratifica ordinaria è costituita dall'importo di 200 ore della paga di fatto sulla quale fu computata la gratifica ordinaria nel dicembre 1944, nonchè da un importo pari all'ammontare della gratifica straordinaria 1944 corrispondente a 25 giornate di indennità di presenza, di caropvita di legge e (laddove esisteva) di mensa.

1214

La gratifica straordinaria 1945 è costituita dall'importo delle indennità di contingenza o di "nuovo caravita" concordato, ma a titolo di acconto, nelle singole provincie o località per la prima applicazione dell'accordo interconfederale del 24.6.1945. Tale indennità sarà computata per 25 giornate di otto ore con un massimo di L. 110, ed un minimo di 70 giornaliere, e con gli scarti proporzionali previsti dalle singole paghe tuizioni integrative del presente accordo interconfederale.

./.

eb.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2. Gratifica natalizia impiegati.

Per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, ai sensi del R.D.L. 13 marzo 1924, n.1825, la gratifica natalizia si compone: a) di una gratifica ordinaria e, b) di una gratifica straordinaria 1945.

1) per le provincie della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia, la gratifica ordinaria è pari all'importo di una mensilità dello stipendio in atto alla data del presente accordo e quella straordinaria è costituita dall'importo del 50% dell'indennità di contingenza base attualmente corrisposta per 30 giornate lavorative.

2) per le restanti provincie la gratifica ordinaria è costituita dall'importo pari a quello della gratifica ~~xx~~ ordinaria e straordinaria corrisposta nel 1944; e la gratifica straordinaria 1945 è costituita dall'importo dell'indennità di ~~xxx~~contingenza e di "nuovo carovita" concordata non a titolo di acconto nelle singole provincie e località, nella prima applicazione dell'accordo interconfederale 24.2.45. Tale indennità sarà ~~dividendo~~ computata per 30 giornate, con un massimo di L.110 ~~giornaliere~~ ed un minimo di L. 70 giornaliere e con gli scarti proporzionali previsti dalle singole ~~pattuizioni~~ integrative del predetto accordo interconfederale.

Art. 3. Assunzioni nel corso del 1945.

Per gli impiegati ed operai, assunti nel corso dell'anno, si farà riferimento nella provincia di cui al n.2, dei precedenti articoli allo stipendio e alla paga corrisposti al 22 dicembre 1944 alla generalità dei lavoratori della stessa categoria.

Art. 4. Frazionamento della gratifica natalizia.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1946 ai lavoratori saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia, sia ordinaria che straordinaria, quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo, che abbiano meno di un anno di anzianità, saranno corrisposti tanti dodicesimi delle gratifica ordinaria e straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati nel 1945.

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo, meno due settimane che non abbiano maturato quattro mesi di anzianità, saranno corrisposti quattro dodicesimi nella gratifica straordinaria 1945 oltre ai ratei di gratifica ordinaria ai sensi del comma precedente.

I lavoratori licenziati dal 1° dicembre 1945 alla data del presente accordo sempre che avessero compiuto due settimane di lavoro, avranno diritto ai ratei di gratifica straordinaria per i mesi di servizio prestato nel corso dell'anno 1945, con un minimo di quattro dodicesimi.

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di contingenza base attualmente corrisposte per 30 giornate lavorative.

2)per le restanti provincie la gratifica ordinaria è costituita dall'importo pari a quello della gratifica ~~ex~~ ordinaria e straordinaria corrisposta nel 1944; e la gratifica straordinaria 1945 è costituita dall'importo dell'indennità di ~~ex~~contingenza e di "nuovo cerovita" concordata non a titolo di acconto nelle singole provincie e località, nella prima applicazione dell'accordo interconfederale 24.2.45. Tale indennità sarà ~~mo[illegible]~~ computata per 30 giornate, con un massimo ~~del~~ di L.110 ~~giornalier~~ ed un minimo di L. 70 giornaliero e con gli scarti proporzionali previsti dalle singole pattuizioni integrative del predetto accordo interconfederale.

Art. 3. Assunzioni nel corso del 1945.

Per gli impiegati ed operai, assunti nel corso dell'anno, si farà riferimento nelle provincie di cui al n.2, dei precedenti articoli allo stipendio e alla paga corrisposti il 22 dicembre 1944 alle generalità dei lavoratori della stessa categoria.

Art. 4. Frazionamento della gratifica natalizia.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1945 ai lavoratori saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia, sia ordinaria che straordinaria, quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo, che abbiano meno di un anno di anzianità, saranno corrisposti tanti dodicesimi delle gratifica ordinaria e straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati nel 1945.

1209

Ai lavoratori in servizio alla data del presente accordo, meno due settimane che non abbiano maturato quattro mesi di anzianità, saranno corrisposti quattro dodicesimi nella gratifica straordinaria 1945 oltre ai ratei di gratifica ordinaria ai sensi del comma precedente.

I lavoratori licenziati dal 1° dicembre 1945 alla data del presente accordo sempre che avessero compiuto due settimane di lavoro, avranno diritto ai ratei di gratifica straordinaria per i mesi di servizio prestato nel corso dell'anno 1945, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi non si applicano ai

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavoratori addetti ad attività che si compiono in un ciclo produttivo stagionale di durata non superiore a quattro mesi.

Art. 5. Festività nazionali.

Entro la fine dell'anno i datori di lavoro corrisponderanno il trattamento economico per quelle festività nazionali che abbiano coinciso in meno delle quattro contrattualmente stabilite.

In conformità dell'accordo interconfederale 19.5.45, il trattamento suddetto è comprensivo di tutte le indennità accessorie.

Art. 6. Retesioni.

Il pagamento delle gratifiche ordinarie e straordinarie potrà essere effettuato dalle aziende per metà entro il 22 dicembre 1945 e per l'altra metà entro il 15 gennaio 1946.

Art. 7. Condizioni di miglior favore.

Il presente accordo non modifica le migliori condizioni eventualmente già concordate in favore dei lavoratori.

1295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fasc. Concessionarie
Telefoniche (T.E.T.I. Reg.

Il giorno 22 novembre 1945 in Roma, nella sede dell'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche, fra la Società Telefonica Tirrena rappresentata dal suo Amministratore Delegato Avv. Alberto Giannini, assistito dal Direttore dell'Associazione Dott. Fausto Alcaro, e i rappresentanti dei Comitati Sindacali del personale del Lazio, della Toscana e della Liguria, nelle persone dell'Ing. Ervido Di Addario, Geom. Ugo Ricci e Sig. Luigi Parlato nonchè del Rag. Virgilio Cenghini come delegato dal personale della Sardegna;

1208

preso atto della richiesta avanzata dai delegati delle Commissioni Sindacali delle cinque Società Concessionarie con lettera 20 novembre 1945 diretta all' A.C.I.O.T., si è convenuto che:

in attesa della stipulazione di un patto nazionale di lavoro comune per tutte le Società Concessionarie, la Società corrisponderà a datare dal 1° novembre 1945 i seguenti assegni mensili, assorbibili dalla eventuale stipulazione del patto nazionale stesso o da provvedimenti di carattere generale.

Impiegati di I^ categoria ..... L. 3400,= mensili
Impiegati di II^ categoria ..... " 2900,= mensili
Impiegati di III^ categoria, telefonisti ed operai di I^ e II^ categoria ..... " 2400,= mensili
Operai di III^ categoria ..... " 2000,= mensili

1207

- riduzione del 20% ai lavoratori dai 18 ai 21 anni;
- riduzione del 35% per il personale sotto i 18 anni;
- Al personale femminile sarà corrisposto l'assegno ridotto del 10% rispetto al personale maschile delle diverse categorie sopra elencate.

Gli importi suddetti si riferiscono al personale residente nelle città di Roma, Genova e Firenze, mentre per le altre località

./.

0.5.01

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



sono convenute riduzioni rispettivamente del 6 e del 12%, analogamente a quanto è in atto per la indennità di continenza. Per quanto riguarda la Sardegna, la riduzione percentuale sarà:

del 12% per le città di Cagliari, Nuoro e Sassari

del 20% per le altre località.

- Ai lavoratori con assegni familiari verrà inoltre corrisposto un assegno mensile di £. 375,= per ogni nessuno familiare, in più del primo e non oltre un complesso di £. 1.125,= mensili, pari cioè a tre assegni familiari completi.

Fatto, letto e sottoscritto.

per la F.I.L.T.I.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
( Avv.Alberto Giannini)

per l' A.N.C.O.T.
IL PRESIDENTE
(Dr.Furato Alcara)

per i Comitati Sindacali

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | IMPIEGATI | Personale COMMUTAZIONE | OPERAI |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | I54 | = | 9 |
| DIREZ.REG. LAZIO | 350 | 275 | 83I |
| DIREZ. REG. TOSCANA | 245 | I75 | 586 |
| DIREZ. REG. LIGURIA | I94 | I49 | 399 |
| DIREZ. REG. SARDEGNA | 2I | 47 | 50 |
| totali | 964<br>646<br>1875<br>3485 | 646 | I875 |

Complessivi N.3485 al 30 novembre I945

1205

Per Verona

Mr. Stevenson 25/4/11

# UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE CONSUMO

107

Prot. n. 2802

Roma, 22 Novembre 1945
Via Nazionale 243 - Tel. 485-761

Tax Collectors
South Italy
(Rome)

**CIRCOLARE N. 75**

OGGETTO

**Accordo 1° novembre 1945 - Miglioramenti economici personale II. CC. e tasse affini per l'Italia Centro Meridionale - Provvedimenti conseguenziali.**

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE

1) L'Accordo 1° novembre concernente l'adeguamento delle retribuzioni al personale delle aziende appaltate site a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

2) L'approvazione del Ministero delle Finanze e del Lavoro.

3) I provvedimenti atti a fornire le gestioni II. CC. di mezzi necessari a fronteggiare i maggiori oneri derivanti:

## 1) ACCORDO 1° NOVEMBRE 1945

**Art. 1.** — I minimi di stipendio non potranno essere inferiori a quelli appresso specificati:

| AMMINISTRAZIONI CENTRALI<br>QUALIFICA | QUALIFICAZIONE DEI COMUNI<br>A | B-C | D-E | F | G-H-I |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Capi Servizio Ispettori | 8400 | 8100 | 7800 | 7500 | 7200 |
| b) Capi Ufficio | 7800 | 7500 | 7200 | 6900 | 6600 |
| c) Impiegati di concetto | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 |
| d) Impiegati d'ordine | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 |
| e) Dattilografi | 2550 | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
| f) Fattorini | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 — |
| AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | |
| a) Direttore | 10500 | 8100 | 7200 | 6900 | — |
| b) Capi Ufficio Ispettori | 6900 | 6300 | 6000 | 5700 | — |
| c) Impiegati di concetto | 5100 | 4800 | 4500 | 4200 | 3900 |
| d) Agenti ricevitori | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 |
| e) Impiegati d'ordine | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 |
| f) Agenti con grado (anziani) | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 |
| g) Agenti | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 | 2400 |
| h) Dattilografi | 2550 | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
| i) Fattorini | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | — |

1204

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente in qualunque Comune esso presti servizio.

Essa assorbe l'indennità di presenza di cui all'accordo 21 aprile 1943, (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico della cassa integrativa) e successivo aumento di cui al contratto collettivo 15-2-1944.

E' esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

**Art. 2.** — Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Mezzi di Locomozione, Mensa, ecc.), attualmente in vigore e non assorbite dal presente accordo s'intendono mantenute e l'ammontare di esse sarà determinato mediante accordi integrativi a carattere Regionale fra Delegati nominati all'uopo fra le parti.

**Art. 3** — Per le località di soggiorno e di cura che saranno riconosciute negli accordi regionali e per quelle che si trovino in particolari condizioni di disagio, saranno previste agevolazioni speciali da [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO

**Accordo 1° novembre 1945 - Miglioramenti economici personale II. CC. e tasse affini per l'Italia Centro Meridionale - Provvedimenti conseguenziali.**

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE

1) L'Accordo 1° novembre concernente l'adeguamento delle retribuzioni al personale delle aziende appaltate site a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

2) L'approvazione del Ministero delle Finanze e del Lavoro.

3) I provvedimenti atti a fornire le gestioni II. CC. di mezzi necessari a fronteggiare i maggiori oneri derivanti:

## 1) ACCORDO 1° NOVEMBRE 1945

**Art. 1.** — I minimi di stipendio non potranno essere inferiori a quelli appresso specificati:

| AMMINISTRAZIONI CENTRALI — QUALIFICAZIONE DEI COMUNI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFICA | A | B-C | D-E | F | G-H-I |
| a) Capi Servizio Ispettori | 8400 | 8100 | 7800 | 7500 | 7200 |
| b) Capi Ufficio | 7800 | 7500 | 7200 | 6900 | 6600 |
| c) Impiegati di concetto | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 |
| d) Impiegati d'ordine | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 |
| e) Dattilografi | 2550 | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
| f) Fattorini | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 |
| AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | |
| a) Direttore | 10500 | 8100 | 7200 | 6900 | — |
| b) Capi Ufficio Ispettori | 6900 | 6300 | 6000 | 5700 | — |
| c) Impiegati di concetto | 5100 | 4800 | 4500 | 4200 | 3900 |
| d) Agenti ricevitori | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 |
| e) Impiegati d'ordine | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 |
| f) Agenti con grado (anzian.) | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 |
| g) Agenti | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 | 2400 |
| h) Dattilografi | 2550 | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
| i) Fattorini | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | — |

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente in qualunque Comune esso presti servizio.

Essa assorbe l'indennità di presenza di cui all'accordo 21 aprile 1943, (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico della cassa integrativa) e successivo aumento di cui al contratto collettivo 15-2-1944.

E' esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

**Art. 2.** — Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Mezzi di Locomozione, Mensa, ecc.), attualmente in vigore e non assorbite dal presente accordo s'intendono mantenute e l'ammontare di esse sarà determinato mediante accordi integrativi a carattere Regionale fra Delegati nominati all'uopo fra le parti.

**Art. 3.** — Per le località di soggiorno e di cura che saranno riconosciute negli accordi regionali e per quelle che si trovino in particolari condizioni di disagio, saranno previste agevolazioni speciali da fissare mediante accordi integrativi di carattere regionale fra i delegati dell'U.N.A.I.C. e delle Unioni, Leghe, od Associazioni Regionali dei lavoratori imposte consumo all'uopo nominati.

In detti accordi sarà provveduto anche all'eventuale eliminazione dall'elenco previsto nell'art. 2 dell'accordo 23 marzo 1943 di quei luoghi che non possono essere più ritenuti di soggiorno e di cura.

**Art. 4.** — Entro il c. a. l'U.N.A.I.C. provvederà a nominare i propri rappresentanti regionali che

1204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stabilimento contatti con i rappresentanti regionali dei lavoratori per la stipula dei contratti a carattere integrativo, i quali avranno la stessa decorrenza del presente accordo.

**Art. 5.** — Le maggiorazioni di stipendio, comunque denominate a carattere continuativo purchè spontaneamente e volontariamente corrisposte alla data del 31-12-1944, in eccedenza ai minimi tabellari di cui al contratto 21-3-1943, tanto se pagate con lo stesso ruolo paga, quanto con ricevute a parte, vanno raddoppiate.

Tali maggiorazioni sono costituite dalla differenza fra i minimi tabellari di cui al contratto 23-3-43 comunque maggiorati del 70 %, e gli stipendi di fatto corrisposti al 31-12-1944.

Quelle corrisposte in atto alla data del presente accordo assorbono il raddoppio di cui sopra rimanendo invariate se superiori.

**Art. 6.** — A tutti i lavoratori delle imposte di consumo attualmente in servizio verrà corrisposta un'indennità di contingenza nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| a) per Capi famiglia | L. 3.000 | mensili |
| b) per non Capi famiglia di età superiore ai 20 anni | » 2.500 | » |
| c) per non Capi famiglia, inferiori ai 20 anni | » 2.000 | » |

S'intende per Capo Famiglia il lavoratore che fruisca di assegni familiari.

Tale indennità assorbe dal giorno della sua entrata in vigore l'indennità temporanea di guerra, quella di bombardamento e piccolo allarme, nonchè le indennità di carovita di cui al D. L. L. 2-11-1944, n. 303, e l'integrazione di carovita di cui all'accordo confederale 22 marzo 1945.

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante della stipendio ed è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale ed assicurativo.

**Art. 7.** — A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta e di L. 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

**Art. 8.** — Tutte le indennità di cui agli art. 1, 2 (escluse indennità di rischio e mezzi di locomozione), 3 e 6 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie (con le norme di cui all'art. 21 del contratto collettivo 21-4-1940), festività infrasettimanali e domenicali, riposi settimanali, congedi matrimoniali e brevi permessi, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e gratifica annuale ove esista.

**Art. 9.** — Nelle gestioni nelle quali è in atto la concessione di aumenti periodici questa verrà mantenuta in conformità alla tabella stabilita per le gestioni medesime.

**Art. 10.** — Le assunzioni di nuovo personale saranno fatte in ogni caso alla condizione del possesso dei certificati di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo o al titolo di studio di cui al R. D. 28-5-1942, n. 710.

**Art. 11.** — Casi analoghi a quelli previsti dall'art. 10 dell'accordo 8 ottobre 1945 saranno risolti ove esistano in sede regionale.

**Art. 12.** — Allo scopo di cui in premessa e per sopperire quindi alla sperequazione determinatasi per effetto dell'accordo 21-8-45 in danno del personale in servizio al sud della linea più volte citata, saranno corrisposte al detto personale le seguenti somme a titolo di complemento premio liberazione:

L. 2.000 ai Capi Famiglia
» 1.000 agli altri.

**Art. 13.** — A precisazione del precedente articolo e in aggiunta all'accordo 9 agosto 1945 concernente la corresponsione del premio di liberazione, viene precisato che dal godimento di detto premio debbano essere esclusi:

a) coloro che abbiano percepito a suo tempo il così detto premio degli squadristi;
b) coloro che abbiano goduto di anzianità convenzionale per motivi fascisti.

Nel caso in cui il premio sia stato già corrisposto, gli inclusi alle categorie suddette sono tenuti a rimborsarlo, o, quanto meno a conguagliarlo in conto competenze arretrate per effetto del presente accordo.

**Art. 14.** — L'aggio corrisposto sulle riscossioni I.G.E. sarà ripartito nel modo seguente:

a) 50 % al personale delle gestioni;
b) 50 % all'appaltatore.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale. Della quota di spettanza dell'appaltatore una percentuale va attribuita al personale delle amministrazioni centrali secondo accordi da prendersi fra la direzione dell'azienda e i rappresentanti dei lavoratori della centrale. La concessione in parola non crea diritto di alcun genere al personale nel caso di soppressione o modifica nell'attuale regolazione dell'I.G.E., nè da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, preavviso, licenziamento ecc. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte integrante dello stipendio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Art. 6.** — A tutti i lavoratori delle imposte di consumo [illegible] un'indennità di contingenza nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| a) per Capi famiglia | L. 3.000 | mensili |
| b) per non Capi famiglia, di età superiore ai 20 anni | » 2.500 | » |
| c) per non Capi famiglia, inferiori ai 20 anni | » 2.000 | » |

S'intende per Capo Famiglia il lavoratore che fruisca di assegni familiari.

Tale indennità assorbe dal giorno della sua entrata in vigore l'indennità temporanea di guerra, quella di bombardamento e piccolo allarme, nonchè le indennità di carovita di cui al D. L. L. 2-11-1944, n. 303, e l'integrazione di carovita di cui all'accordo confederale 22 marzo 1945.

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante dello stipendio ed è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale ed assicurativo.

**Art. 7.** — A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta e di L. 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

**Art. 8.** — Tutte le indennità di cui agli art. 1, 2 (escluse indennità di rischio e mezzi di locomozione), 3 e 6 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie, (con le norme di cui all'art. 21 del contratto collettivo 21-4-1940), festività infrasettimanali e domenicali, riposi settimanali, congedi matrimoniali e brevi permessi, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e gratifica annuale ove esista.

**Art. 9.** — Nelle gestioni nelle quali è in atto la concessione di aumenti periodici questa verrà mantenuta in conformità alla tabella stabilita per le gestioni medesime.

**Art. 10.** — Le assunzioni di nuovo personale saranno fatte in ogni caso alla condizione del possesso dei certificati di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo o al titolo di studio di cui al R. D. 28-5-1942, n. 710.

**Art. 11.** — Casi analoghi a quelli previsti dall'art. 10 dell'accordo 8 ottobre 1945 saranno risolti ove esistano in sede regionale.

**Art. 12.** — Allo scopo di cui in premessa e per sopperire quindi alla sperequazione determinatasi per effetto dell'accordo 28-8-45 in danno del personale in servizio al sud della linea più volte citata, saranno corrisposte al detto personale le seguenti somme a titolo di complemento premio liberazione:

L. 2.000 ai Capi Famiglia
» 1.000 agli altri.

**Art. 13** — A precisazione del precedente articolo e in aggiunta all'accordo 9 agosto 1945 concernente la corresponsione del premio di liberazione, viene precisato che dal godimento di detto premio debbano essere esclusi:

a) coloro che abbiano percepito a suo tempo il così detto premio degli squadristi;

b) coloro che abbiano goduto di anzianità convenzionale per motivi fascisti.

Nel caso in cui il premio sia stato già corrisposto, gli inclusi alle categorie suddette sono tenuti a rimborsarlo, o, quanto meno a conguagliarlo in conto competenze arretrate per effetto del presente accordo.

**Art. 14.** — L'aggio corrisposto sulle riscossioni I.G.E. sarà ripartito nel modo seguente:

a) 50 % al personale delle gestioni;

b) 50 % all'appaltatore.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale. Della quota di spettanza dell'appaltatore una percentuale va attribuita al personale delle amministrazioni centrali secondo accordi da prendersi fra la direzione dell'azienda e i rappresentanti dei lavoratori della centrale. La concessione in parola non crea diritto di alcun genere al personale nel caso di soppressione o modifica nell'attuale regolazione dell'I.G.E., nè da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, preavviso, licenziamento ecc. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte integrante dello stipendio.

**Art. 15.** — La concessione di cui al precedente articolo decorre dal 1° luglio 1945 per il personale che in precedenza non ne ha mai fruito e dal 1° settembre 1945 per il personale che già godeva in misura inferiore della stessa concessione.

**Art. 16.** — Il presente accordo, di carattere provvisorio, ha la stessa decorrenza del contratto stipulato in data 8 ottobre a Milano per le aziende site al Nord dei limiti settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Art. 17.** — Dalla stessa data di decorrenza del presente accordo verrà operato conguaglio con quanto percepito da ogni singolo lavoratore.

La liquidazione della differenza sarà effettuata nel più breve tempo possibile nel corso del corrente anno. Qualora per non essere sufficiente l'importo autorizzato a tale scopo, si verifichi in qualche gestione l'impossibilità materiale debitamente accertata, la corresponsione di tale differenza potrà essere limitata ad almeno il 30 % dell'ammontare complessivo di detto conguaglio entro il mese di dicembre 1945.

La somma restante sarà pagata in due rate mensili del 30 % e del 40 % scadenti rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio 1946.

A chiarimento della precedente norma, considerato che il Ministero delle Finanze non ha ancora preso nessuna determinazione circa la richiesta proroga degli appalti e l'inasprimento delle tariffe necessarie per assicurare il pagamento degli arretrati, specie nei confronti di quegli appalti che dovessero andare in scadenza alla fine del corrente anno 1945 o ai primi del prossimo 1946, si è ravvisata l'opportunità di meglio specificare come segue, integrandone il testo, la su riportata norma:

Dalla stessa data di decorrenza del presente accordo verrà operato conguaglio con quanto percepito da ogni singolo lavoratore.

La liquidazione degli arretrati sarà effettuata nel più breve tempo possibile, nei limiti della capienza dell'ammontare dei corrispettivi e delle trattenute che le singole gestioni saranno autorizzate ad effettuare con riferimento ai nuovi oneri dipendenti dal presente accordo sulle riscossioni dovute alle maggiorazioni di tariffe disposte con il D. L. L. 8 marzo 1945, n. 62, e con provvedimenti successivi.

**Art. 18.** — A completamento dell'art. 1 si precisa che i minimi di stipendio assorbono l'aumento del 70 % a scalare, di cui al R. D. L. 7-12-1943, n. 23 B, e l'aumento 50 % e l'indennità caropane (per la sola quota riferita al lavoratore) di cui all'accordo 22-3-45.

**Art. 19.** — E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti nel presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

**Art. 20.** — Con lo stipendio di Novembre 1945 saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese stesso.

### 2) ORDINE DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale dei Servizi
per la Finanza Locale

Div. III
Prot. n. 3 6869

Roma, 22 novembre 1945

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte Consumo
Via Nazionale 243 ROMA

1263

OGGETTO: Imposte di consumo — Aumento retribuzioni al personale dipendente degli appaltatori.

Questo Ministero, premesso che non ha alcuna veste per dichiarare obbligatorio lo schema di accordo comunicato col foglio sopradistinto, si limita a prenderne atto ed a **riconoscerne l'opportunità** trattandosi dell'estensione al personale delle aziende dell'Italia Centro Meridionale dell'accordo 8 ottobre 1945, già in vigore per il personale delle aziende situate al Nord delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

IL MINISTRO
F.to: **Scoccimarro**

### 3) ORDINE DI OBBLIGATORIETA' DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direz. Gen. del Lavoro Div. II

Prot. n. 865 GRG/14

Roma, 26 novembre 1945

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte di Consumo
ROMA

OGGETTO: Adeguamenti salariali per i dipendenti da Aziende Appaltatrici di imposte di consumo.

E' pervenuta a questo Ministero la lettera n. 2551 del 22 Novembre 1945 con l'acclusa contratto stipulato in Roma il 1° novembre 1945 tra codesta Unione Nazionale e i rappresentanti della C.G.I.L. concernente l'adeguamento delle retribuzioni del personale delle Aziende appaltate delle imposte di consumo del centro-meridione.

Esaminato il testo dell'accordo questo Ministero non ha osservazioni da fare, mentre di buon

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

andare in scadenza alla fine del corrente anno 1945 o ai primi del prossimo 1946, si è ravvisata l'opportunità di meglio specificare come segue, integrandone il testo, la su riportata norma:

Dalla stessa data di decorrenza del presente accordo verrà operato conguaglio con quanto percepito da ogni singolo lavoratore.

La liquidazione degli arretrati sarà effettuata nel più breve tempo possibile, nei limiti della capienza dell'ammontare dei corrispettivi e delle trattenute che le singole gestioni saranno autorizzate ad effettuare con riferimento ai nuovi oneri dipendenti dal presente accordo sulle riscossioni dovute alle maggiorazioni di tariffe disposte con il D. L. L. 8 marzo 1945, n. 62, e con provvedimenti successivi.

**Art. 18.** — A completamento dell'art. 1 si precisa che i minimi di stipendio assorbono l'aumento del 70 % a scalare, di cui al R. D. L. 7-12-1943, n. 23 B, e l'aumento 50 %, e l'indennità caropane (per la sola quota riferita al lavoratore) di cui all'accordo 22-8-45.

**Art. 19.** — E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti nel presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

**Art. 20.** — Con lo stipendio di Novembre 1945 saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese stesso.

### 2) ORDINE DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale dei Servizi
per la Finanza Locale

Div. III
Prot. n. 3/6869

Roma, 22 novembre 1945

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte Consumo
Via Nazionale 243 ROMA

1263

OGGETTO: Imposte di consumo - Aumento retribuzioni al personale dipendente degli appaltatori.

Questo Ministero, premesso che non ha alcuna veste per dichiarare obbligatorio lo schema di accordo comunicato col foglio sopraindicato, si limita a prenderne atto ed a **riconoscerne l'opportunità** trattandosi dell'estensione al personale delle aziende dell'Italia Centro Meridionale dell'accordo 8 ottobre 1945, già in vigore per il personale delle aziende situate al Nord delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

IL MINISTRO
F.to **Scoccimarro**

### 3) ORDINE DI OBBLIGATORIETA' DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direz. Gen. del Lavoro Div. II

Prot. n. 865 GRG/14

Roma, 26 novembre 1945

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte di Consumo
ROMA

OGGETTO: Adeguamenti salariali per i dipendenti da Aziende Appaltatrici di imposte di consumo.

E' pervenuta a questo Ministero la lettera n. 2551 del 22 Novembre 1945 con l'accluso contratto stipulato in Roma il 1° novembre 1945 tra codesta Unione Nazionale e i rappresentanti della C.G.I.L. concernente l'adeguamento delle retribuzioni del personale delle Aziende appaltate delle imposte di consumo del centro-meridione.

Esaminato il testo dell'accordo questo Ministero non ha osservazioni da fare, mentre di buon grado dichiara, aderendo alla richiesta formulata da codesta Unione, che l'accordo stesso ha, secondo il vigente ordinamento giuridico, efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti alle Associazioni stipulanti. E ciò ai sensi e agli effetti dell'art. 10 del D. L. L. 8 marzo 1945 n. 62.

IL MINISTRO
F.to **Barbareschi**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

## 4) PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

L'ammontare dei miglioramenti che derivano dall'accordo su riportato, ai sensi dell'art. 10 del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 62, va calcolato nell'aggio sul maggior provento derivante dagli adeguamenti di tariffe, secondo le norme già illustrate nella precedente circolare di questa Unione n. 44 del 22 marzo 1945.

Poichè l'accordo 1° novembre sostituisce a tutti gli effetti quello 22 marzo 1945 (circolare di questa Unione n. 45) le disposizioni contenute nella circolare n. 2 prot. n. 3/701 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Locale concernente i mezzi messi a disposizione degli appaltatori imposte consumo per fronteggiare gli oneri, debbono intendersi senz'altro ad esso estese ed applicate.

Ne consegue che per effetto dell'autorizzazione contenuta a pag. 17 di detta circolare « in pendenza della determinazione dell'aggio definitivo le Ditte appaltatrici, nell'effettuare alle convenute scadenze i versamenti ai Comuni delle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione della nuova tariffa, potranno trattenere l'importo di detti ultimi aumenti effettivamente corrisposti al personale nella precisa intesa però che tale trattenuta non potrà in ogni caso essere superiore al 25% dell'ammontare dei singoli versamenti ».

Le modalità per la trattenuta restano quelle illustrate nella nostra circolare n. 45.

Si avverte che le Ditte associate che è in corso di pubblicazione un provvedimento legislativo che adegua la tariffa delle imposte consumo sulle bevande vinose allo scopo di integrare le finanze comunali dei nuovi oneri su di esse incidenti.

## 5) CHIARIMENTI

Si ritiene opportuno far rilevare:

a) **Decorrenza:**

La Sotto Commissione Alleata del Lavoro, con lettera L/S/C 404 del 17 ottobre u. s. ha approvato l'accordo 8 ottobre per il Nord Italia con decorrenza 1° maggio 1945, demandando al Ministero del Lavoro la possibilità di attribuirvi una maggiore retrodatazione.

Fino a che non si sarà avuta tale pronunzia, i benefici di cui all'accordo in oggetto, collegato per effetto dell'art. 16 a quello in vigore per il Nord, hanno la stessa decorrenza del 1° maggio 1945.

Da tale data pertanto dovrà operarsi il conguaglio previsto nell'art. 17.

b) **Liquidazione a conguaglio.**

Si richiama l'attenzione delle ditte associate sulla disposizione specificata nell'art. 17 per i riflessi che essa può avere con gli accordi da stipulare con i Comuni.

Non sembra a questa Unione che possano sorgere equivoci sulla interpretazione dell'accordo in oggetto che va applicato a tutto il personale in servizio alla data della sua stipulazione (1° novembre 1945). Ad ogni modo essa è pronta a risolvere, d'accordo con l'organizzazione sindacale dei lavoratori, tutte quelle divergenze che eventualmente venissero denunziate.

c) **Trattenuta 25 %**

Il diritto alla trattenuta, ai sensi delle disposizioni ministeriali su riportate, compete agli Associati a questa Unione per cui è obbligatorio, a tutti gli effetti, l'accordo 1° novembre 1945.

d) **Precisazione art. 11**

L'art. 10 dell'accordo 8 ottobre 1945 dispone: Le tre mensilità corrisposte al personale delle Aziende della Liguria per ordine delle Autorità Locali nel 1944 debbono intendersi concesse quale speciale indennità 1944 per disagiatissima residenza per effetto di operazioni belliche e sostitutiva di adeguamenti salariali.

## 6) VERSAMENTO CONTRIBUTI

I contributi assicurativi e di previdenza debbono continuare ad essere versati nella misura di cui ai precedenti versamenti.

Si ricorda che, come comunicato nella circolare n. 74, è sospesa l'applicazione delle norme contenute nella circolare n. 63 riflettente i contributi per assegni familiari.

IL SEGRETARIO
Avv. **Guglielmo Boursier**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Petrolio
South Italy (Rome)

106

Addì 6 Novembre 1945 in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

sotto la Presidenza del Ministro Gaetano Barbareschi;

si sono riuniti:

- I rappresentanti del Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio Sigg. Allara Carlin Leo, De Felici Romolo, Mannato Francesco, Molizzo Salvatore, assistiti dai rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro On.le Giuseppe Di Vittorio, Bâtossi Renato, Avv. Rubinacci Leopoldo e Prof. Aladino Riboletti, ed i rappresentanti delle Aziende CIP, AGIP, ANIC, APIR, PETROLEA e PERMOLIO : Comandante Insom Enrico, Cav. Toscano, Rag. Giorgio Kaftal, Dott. Giuliani, Comm. De Persiis, Dr. Santori, Dr. Matticoli, Ing. Morariu e Comm. Calvetti, assistitit dai rappresentanti della Confederazione Generale dell'Industria Com.te Federico Jarach e Avv. Rosario Toscani, per esaminare la vertenza sorta in merito alle richieste di miglioramenti economici avanzate dai lavoratori.=

Premesso che le Aziende CIP, AGIP, ANIC, data la loro posizione nei confronti dello Stato, subordinano l'accettazione di ogni aggravio ai provvedimenti da parte dei Ministeri competenti, che le pongano in grado di far fronte agli impegni relativi;

Tenuto conto dei riflessi politici che il permanere della vertenza determina ;

Allo scopo di secondare gli sforzi conciliativi del Ministro del Lavoro e di prospettare ai Ministri dell'Industria, delle Finanze, del Tesoro, elementi concreti di valutazione per le loro definitive determinazioni;

Si è stabilito quanto segue :

1262

Art. 1 - Adeguamenti salariali -

L'adeguamento salariale per le Aziende CIP, AGIP, ANIC, avverrà sulle seguenti basi :

a) - per gli impiegati, aumento degli stipendi minimi contrattuali nella misura del 100 %;

b) - per gli operai aumento delle paghe minime contrattuali nella misura del 120 %;

L'ammontare dei predetti aumenti verrà corrisposto in aggiunta alle retribuzioni globali attuali di fatto; agli impiegati ed operai il cui aumento non raggiunge, con l'applicazione delle percentuali suindicate, la misura di :

£. 2.800.= mensili per i capi famiglia
" 2.000.= per i non capi famiglia
" 1.000.= per minori dei 18 anni.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



sarà corrisposta una integrazione fino al raggiungimento dei minimi sopra riportati.=

Per gli operai l'aumento si intende ragguagliato a giornata e riferito a 26 giornate.=

Art. 2 - Società private =

Per le Società APIR, PERMOLIO e PETROLEA, tenuto conto che la loro attività è sospesa oestremamente ridotta e che le rispettive gestioni si svolgono attualmente con conseguenze economiche del tutto differenti da quelle delle altre Società, si stabilisce che gli aumenti sono identici a quelli fissati alle lettere a) e b) dell'art. 1, mentre l'ammontare minimo di cui all'ultima parte del detto articolo è ridotto alle seguenti misure :

£. 2.600.= per i capi famiglia
" 1.800.= per i non capi famiglia
" 1.000.= per i minori dei 18 anni

L'indennità di mensa é fissata in £. 540.= mensili e quella di Cooperativa in £. 260.= mensili.

Il residuo degli anticipi corrisposti dalle predette Aziende private in virtù dell'Accordo 19 luglio 1945 non sarà recuperato.

Art. 3 - Conglobamento di elementi della retribuzione

Saranno conglobate nelle paghe base individuali e negli stipendi, la cosidetta "gratifica Cip" o premio Cip e l'indennità di presenza.

Art. 4 - Cooperativa

Per il funzionamento delle Cooperative le Aziende CIP, AGIP e ANIC accettano di assumersi l'onere delle spese per il personale necessario nei limiti di un incarico ogni 200 lavoratori soci.

1201

Le operazioni commerciali che richiedono un finanziamento da parte delle Aziende saranno sottoposte alla valutazione della Direzione che potrà concedere il finanziamento degli acquisti.- In ogni caso l'Azienda non potrà essere esposta oltre una cifra massima di £. 1.500.== per ogni lavoratore e socio.

Per gli acquisti straordinari, per brevi periodi, e con le necessarie garanzie, d'accordo con le aziende tale limite potrà essere anche superato.

Le Aziende danno affidamento di tenere nella maggiore considerazione le richieste di facilitazioni nei trasporti, utilizzando i mezzi a disposizione, d'accordo tra le Direzioni e le Cooperative.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



Le Cooperative e gli spacci non saranno gravati di rimborsi per fitto finchè sia possibile mettere a disposizione di detti enti, locali attualmente a disposizione delle aziende.=

Le aziende minori aderiranno alle istituzioni delle aziende maggiori.=

Art. 5 - Rimborso degli anticipi di emergenza per i dipendenti dell'A.G.I.P. =

I rappresentanti dei lavoriatori del Petrolio dichiarano che, qualora risulti dagli atti dell'azienda e dalle quietanze firmate dai lavoratori che le somme corrisposte in revisione del pericdo di emergenza siano state date a titolo di anticipo, il Sindacato farà opera presso i propri organizzati perchè essi facciano fede ai propri impegni nei confronti dell'A.G.I.P.=

La rappresentanza industriale prende atto della dichiarazione.=

Art. 6 - Decorrenza =

A tacitazione e stralcio di ogni questione relativa alla data di entrata in vigore del presente accordo, si stabilisce che esso abbia decorrenza dal 1° Novembre 1945, e che le anticipazioni di cui al Verbale 18 Ottobre 1945, vengano considerate come erogazioni straordinarie e non saranno recuperate dalle aziende.=

Art. 7 - Disposizioni transitorie =

Per effetto degli aumenti derivanti dal presente accordo non saranno apportate variazioni all'ammontare attuale delle indennità carovita di cui al Decreto Legislativo 2 Novembre 1945 n° 303.=

=°=°=°=°=

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# COMITATO ITALIANO PETROLI
## C. I. P.

CIP

IREZIONE

vizio Personale

*Da citare nella risposta*

Telegrammi: CIPETROLI
Tel. 681951 - 60641

Roma, 12 dicembre 1945
Via del Tritone, 181

PI.5/5991.2
PM.5/3047

COMANDO ALLEATO
Sottocommissione per il lavoro.
Via Veneto - Palazzo ex Ministero Corporazioni
piano IIº - annesso stanza nº 78

R o m a

Accordi adeguamenti salariali del 6 e del 19/11/45
per il personale delle Aziende Petrolifere.-

In evasione all'odierna richiesta telefonica ci pregiamo rimet terVi in allegato copia degli accordi stipulati in data 6 - 19/11 tra le Aziende Petrolifere, il Sindacato Italiano Lavoratori Petrolio ed i rispettivi Organi Sindacali, per la determinazione dei nuovi adegua menti con decorrenza, per il centro-sud, 1º/11/45 per il nord 1/10/45.

Precisiamo anche qui di seguito la forza numerica del personale impiegatizio e salariato che ha beneficiato dei miglioramenti in ogget to:

Centro--Sud

| | Impiegati | | Salariati | |
|---|---|---|---|---|
| CIP | nº 1355 | | nº 3412 | |
| AGIP | " 436 | | " 208 | |
| ANIC | " 179 | | " 1604 | 1199 |
| APIR | " 13 | | " 7 | |
| PERMOLIO | " 8 | | " 45 | |
| PETROLEA | " 14 | | " 16 | |
| | 2005 | | 5352 | |

Nord

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIP | nº 1210 | nº | 1652 |
| AGIP | " 1400 2610 | " | 2207 3859 |

Circa i dati di cui sopra, precisiamo che per quanto riguarda la Zona Nord, al di là della così detta linea gotica, l'accordo del 19/11 vale unicamente per il CIP e l'AGIP in quanto le altre Società non hanno aderito a tale patto.

COMITATO ITALIANO PETROLI
Il Capo del Servizio Personale

RC/go.-

NUOVE TABELLE SALARIALI PER I RAGAZZI CON DECORRENZA DAL 22 OTTOBRE 1945

Date of Agreement 22.10.45

Rome

Direct Wage

105

LABORATORIO PER UOMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavoranti | Lire | 31,50 | L'ora |
| Asolaia | " | 16,— | " |
| Gilettaia | " | 15,— | " |
| Mezzo lavorante | " | 15,— | " |
| Apprendista | " | 7,— | " |

LABORATORIO PER DONNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capo gruppo Uomo | Lire | 26,— | L'ora |
| Capo gruppo Donna | " | 19,50 | " |
| Lavorante finita | " | 15,50 | " |
| Aiutante finita | " | 11,— | " |
| Senza aiutante | " | 7,— | " |
| Apprendista | " | 4,50 | " |

Oltre le indennità di presenza, di carovita e di contingenza per 48 ore settimanali ed altre il trattamento più favorevole.»

1198

0

1197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) ..... ROMA .....

WAGE AGREEMENT N° FILE ..... 196 .....

INDUSTRY OR GROUP ..... road .....

.....

DATE OF AGREEMENT ..... 4 ottobre 1945 .....

| COMPARISON WITH PREVIOUS RATES | | | |
|---|---|---|---|
| A) AFTER CHANGE<br>B) BEFORE CHANGE | GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS | | REMARKS |
| | SKILLED | UNSKILLED | |
| A) | 338.66 | 323.78 | |
| B) | 281.34 | 273.71 | |

1196

COPIA

# ACCORDO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO

Roma 1945

Il XX 4 Ottobre 1945 in Roma

Fra l'Unione degli Industriali del Lazio rappresentata dai Sigg.ri Ing. Mario Loreti, Comm. Silvio Cavatorta, Comm. Bruno Santi, con l'intervento del Prof. Lorига e del Prof. Andrioli dell'Unione Industriali del Lazio.

e la Camera del Lavoro di Roma rappresentata dai Sigg.ri Nazareno Buschi, Maguzzini Roberto, Gino Penotti, Renato Brelli.

In relazione alla richiesta avanzata dal Sindacato Lavoratori del Legno il 16 settembre 1945

tenuto conto dell'alto costo della vita di Roma e Provincia è stato stipulato il seguente accordo;

1 - ferme restando le indennità di presenza, di carovita e contingenza i minimi di salario degli operai, previsti dai vigenti ~~xxxxxx~~contratti collettivi di lavoro sono aumentati del 95% con decorrenza 8 ottobre 1945

2 - ferme le indennità di presenza, di carovita e contingenza, i minimi di stipendio per gli impiegati previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro sono aumentati dell'8% a decorrere dal 16 ottobre 1945

3 - l'aumento dei minimi di paga di cui al presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale o particolare concessi per iniziativa delle aziende.

I lavoratori che godono di un trattamento economico di miglior favore nei confronti del predetto accordo manterranno inalterate le loro retribuzioni attuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del lazio.

e la Camera del Lavoro di Roma rappresentata dai

Sigg.ri Nazareno Buschi, Maguzzini Roberto, Gino Panotti, Renato Arelli.

In relazione alla richiesta avanzata dal Sindacato Lavoratori del Legno il 16 settembre 1945

tenuto conto dell'alto costo della vita di Roma e Provincia è stato stipulato il seguente accordo;

1 - ferme restando le indennità di presenza, di carovita e contingenza i minimi di salario degli operai, previsti dai vigenti ~~xxxxx~~contratti collettivi di lavoro sono aumentati del 95% con decorrenza 8 ottobre 1945

2 - ferme le indennità di presenza, di carovita e contingenza, i minimi di stipendio per gli impiegati previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro sono aumentati dell'80% a decorrere dal 16 ottobre 1945

3 - l'aumento dei minimi di paga di cui al presente accordo assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici a carattere generale o particolare concessi per iniziativa delle aziende.

I lavoratori che godono di un trattamento economico di miglior favore nei confronti del predetto accordo manterranno inalterate le loro retribuzioni attuali.

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE PROVINCIALE FASCISTA LAVOR.INDUS RIA DI ROMA

GRUPPO A L I M E N T A Z I O N E

MINIMI DI PAGA CONTRATTO OPERAI ADDETTI SALAGIONE

FORMAGGIO DELLA PROVINCIA DI ROMA

| Categoria | Paghe dal 15/5/34 | Paghe dal 1/9/36 | Paghe dal 9/5/37 | Paghe dal 23/3/39 | Paghe dal 25/3/40 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ROMA** | | | | | |
| Capo caciaro di azienda super.ai 1000 Q.li annui | L.835.== | L.901.80 | L.1.010.== | L.1.111.== | L.1.244.35 |
| Capo caciaro di azienda infer.ai 1000 Q.li annui | 790.== | 853.20 | 956.60 | 1.052.25 | 1.178.55 |
| Caciari salatori | 25.== | 27.== | 30.25 | 33.25 | 37.24 |
| Operai addetti ai magazzini | 22.== | 23.75 | 26.60 | 29.25 | 32.76 |
| Ragazzi dai 16 ai 18 anni | 18.14 | 19.45 | 21.80 | 24.== | 26.88 |
| **PROVINCIA** | | | | | |
| Capo caciaro di azienda super.ai 1000 Q.li annui | 675.== | 729.== | 816.== | 898.15 | 1.005.95 |
| Capo caciaro di azienda infer.ai 1000 Q.li annui | 632.== | 682.55 | 764.45 | 840.90 | 941.80 |
| Caciari salatori | 20.30 | 21.90 | 24.55 | 27.== | 30.24 |
| Operai addetti ai magazzini | 18.30 | 19.75 | 22.15 | 24.35 | 27.28 |
| Ragazzi dai 16 ai 18 anni | 15.== | 16.20 | 18.15 | 19.90 | 22.29 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

0568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) ROMA

WAGE AGREEMENT N° FILE A.03

INDUSTRY OR GROUP PASTA MAKING

DATE OF AGREEMENT 9-11-1945

| COMPARISON WITH PREVIOUS RATES | | | |
|---|---|---|---|
| A) AFTER CHANGE<br>B) BEFORE CHANGE | GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS | | REMARKS |
| | SKILLED | UNSKILLED | |
| A) | 358.80 | 355.40 | |
| B) | 289 - | 285 | |

1194

0 2 6 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, I2, XI/45

103

ALLA COMMISSIONE INTERNA DELLA DITTA DI

Roma

Pasta-Making

Cari Compagni,

Ecco il testo dell'accordo:

Il giorno 9 Novembre I945, in relazione alle richieste del Sindacato Mugnai ePastai della Provincia di Roma del 29 settembre u.s. si sono riuniti presso l'Unione degli Industriali del Lazio:

- per l'Associazione Industriali Mugnai e Pastai della Provincia di Roma l'Ing. Gino Coen, il Dott. Massimo Biondi ed il Gr.Uff. Luigi Buitoni, assistiti dal Segretario Dott. Andrea Minghetti;
- per il Sindacato Mugnai e Pastai il Segretario Sig. Alfredo Ragguzzini, il Sig. Mario Maccari, Il Sig. Turi Adolfo, La Sig.na Wanda Bandista ed il Sig. Subania Mario;
- per l'Unione degli Industriali l'Avv. Francesco Loriga, Segretario dell'Unione stessa;
- per la Camera Confederale del Lavoro il Sig. Ferruccio Bigi;

ed hanno convenuto quanto segue:

1°) Ferme restando, nella misura attuale, le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di salario per gli operai dipendenti dai Molini e Pastifici di Roma e Provincia, previsti dall'accordo salariale I2 settembre I944, sono aumentati del II0% per gli uomini, del I40% per le donne e del I20% per i ragazzi di ambo i sessi. Tali aumenti sono comprensivi del 2% di cui all'art. IO del D.L.L. I9/IO/44 n° 384;

2°) L'aumento del II0% per gli uomini s'intende esteso anche al diritto di scarico di 0,50 al q.le stabilito dal contratto succitato;

3°) Ferme restando, nelle misure attuali, l'indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di stipendio per gli impiegati previsti dal contratto nazionale 5 agosto I937 ed integrativo30 agosto I939, minimi contrattuali maggiorati dell'aumento scalare del 70% di cui al D.L.L. 2 novembre I944 n° 303 e R.D.L. 7 dicembre I943 n° 23b. , sono aumentati nella misura seguente:
   a) I40% fino a L. 2000
   b) II0% oltre le 2000
   L'aumento però non può in ogni caso superare le L. 5000 193 mensili.

4°) Li aumenti di cui sopra hanno decorrenza dal I° settembre I945.

p. ASSOC. IND. MUGNAI E PASTAI
Coen, Biondi, Buitoni, Minghetti
p. UNIONE IND. DEL LAZIO
Loriga

p. SINDACATO MUGNAI E PASTAI
Ragguzzini, Maccari, Turi, Bandista
p. CAMERA CONFED. DEL LAVORO
Bigi

14.11.4

Roma 100

Unità Stranieri

# LE RICHIESTE DEI SMINATORI SONO STATE ACCOLTE DAL GOVERNO

In seguito all'intervento del Ministro del Lavoro ed alle trattative condotte col Ministro del Tesoro, l'agitazione degli addetti alla bonifica dei campi minati ha avuto termine con la concesione di un aumento di paghe e gli operai hanno ripreso il lavoro. In base agli accordi raggiunti, il salario giornaliero per le dette maestranze è fissato nel modo seguen= te: paga base L. 259.90 indennità di carovita L. 200. Nei giorni in cui gli operai, pur trattenuti sul posto di lavoro, non po= tessero prestare la loro opera, percepiranno l'intera retribuzio= ne, esclusa soltanto l'indennità di rischio. Il Ministero della adotterà inoltre i provvedimenti del caso, per assicurare l'as= sistenza tecnica e sanitaria.

1192

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785021

0 5 7 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER I VINI E LIQUORI DI ROMA E PER LA SOCIETA' ITA+
LIANA SPIRITI

Il giorno I2 Novembre nei locali dell'Unione Industriali si sono riuniti per gli industriali i sgg.ri Rag. Ettore Bernardelli, Sig. Guido Ruosi, Sig. Zaiotti, Sig. Umberto Costantino; con l'intervento del Prof. Lorige, Prof. Andreoli e Dr. Colitto dell'Unione Industriali. Per i lavoratori il Sig. Lastrai Pietro, Camorriscio Giuseppe, Dr. Simmagazzini del Sindacato Alimentazione e del Sig. Ferruccio Bigi della Camera del Lavoro. Fatto in esame le richieste di miglioramenti presentate per la categoria dalla Camera del Lavoro con la lettera del 6 Ottobre I945 si conviene quanto appresso:

1) Ferme restando nella misura attuale le indennità di carovita, e di contingenze, i minimi contrattuali anteriori per gli operai addetti all'industria dei Vini e Liquori e per la Società Italiana Spiriti quale risultano dal contratto integrativo provinciale I9 giugno I94I, aggiornati del successivo aumento scalare del 70% di cui al D.L.L. 2 novembre I944 n° 303 e R.D.L. 7 dicembre I943 n° 23 b., nonché dell'aumento 2% di cui all'art. IO del D.L.L. I9 Ottobre I944 n° 384, vengono maggiorati del II0% con taluni arrotondamenti apportati a qualche categoria: tutto come risulta dalla seguente tabella dei minimi salariali:

| | | |
|---|---|---|
| Operai specializzati | L. I5 | orarie |
| " qualificati | " I2 | " |
| Ausiliari | " I2 | " |
| Carrettieri | " I5 | " |
| Autisti | " I2 | " |
| Manovali | " 6 | " |
| Ragazzi dai I4 ai I6 anni | " 8 | " |
| Ragazzi dei I6 ai I8 anni | " 7 | " |
| Donne | | |

I trattamenti individuali più favorevoli al lavoratore rispetto ai nuovi minimi anzidetti rimangono invigore. I minimi di cui alla predetta tabella sono comprensivi dell'aumento del 2% disposto dall'art. IO del D.L.L. I9 ottobre I944 n° 384.

2) Per gli impiegati, ferme restando nelle misure attuale le indennità di presenza carovita e contingenza, i minimi di stipendio anteriori quali risultano dal contratto integrativo 30 Agosto I939, minimi maggiorati dell'aumento scalare del 70% di cui al D.L.L. 2 novembre I944 n° 303 e R.D.L. 7 dicembre I943 nP 23 b. vengono aumentati del II0% d Tale aumento va apportato in aggiunta agli stipendi di fatto ed assorbe fino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici a carattere generale concessi per iniziativa delle Aziende a per effetto di accordo dopo il I2 febbraio I945, esclusi gli aumenti personali di merito e di anzianità. Il presente accordo non si riferisce alle categorie di rappresentanti e di piazzisti.

L'accordo entra in vigore dal I5 Ottobre I945.

0 5 7 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) ROMA

WAGE AGREEMENT N° FILE 100

INDUSTRY OR GROUP GAS - WATER ELECTRICITY

DATE OF AGREEMENT 12 - November 1945

| COMPARISON WITH PREVIOUS RATES | | | |
|---|---|---|---|
| A) AFTER CHANGE<br>B) BEFORE CHANGE | GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS | | REMARKS |
| | SKILLED | UNSKILLED | |
| WATER | | | |
| A) | 460,30 | 418.38 | |
| B) | 372.30 | 330.38 | |
| GAS | | | |
| A) | 444.95 | 400,05 | |
| B) | 356.95 | 312.05 | |
| ELECRICITY | | | |
| A) | 460 | 404 | |
| B) | 372 | 316 | |

Roma - 100
Gas - Water -
Electricity

Il 12 Novembre 1945, in Roma

t r a

l'Unione degli Industriali del Lazio, rappresentata dal Prof. Avv. Francesco Loriga, per conto della Società Romana Elettricità, dell'Acqua Pia Antica Marcia, della Italiana Gas per gli esercizi del Lazio

e

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sigg.ri: Bigi Ferruccio, Martini Luigi, nonchè Feleziani Maria, Bozzelli Giulio, Pieralisi Giulio, Signorini Renato, Tempestilli Luigi della Soc. Romana Elettricità, Zambelli Guglielmo, Averaroli Vittorio della Soc. Italiana Gas Vanni Enrico, Colasanti Alberto, Mercoli Giulio della Soc. Acqua Pia Antica Marcia.
in accoglimento delle richieste avanzate dai lavoratori delle predette Società ed in considerazione delle particolari condizioni della regione laziale si è convenuto quanto segue:

1) Per i mesi di Novembre e Dicembre 1945 e Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 1946 è concessa una indennità particolare mensile agli impiegati ed operai delle Società di cui alla premessa ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti aziendali ed interaziendali.

2) Le misure delle indennità, per la città di Roma è la seguente:

| | Impiegati | Operai |
|---|---|---|
| a) Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto ad assegni famigliari | 2.500,- | 2.300,- |
| b) Uomini e donne fra i 18 e 21 anno di età aventi diritto ad assegni famigliari | 2.050,- | 1.900,- |
| c) Uomini e donne di età superiore ad anni 21 non aventi diritto ad assegni famigliari | 2.050,- | 1.900,- |
| d) Uomini e donne fra i 18 e 21 anni di età non aventi diritto ad assegni famigliari | 1.650,- | 1.550,- |
| e) Uomini e donne dai 16 ai 18 anni di età | 1.200,- | 1;100,- |
| f) Ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni di età | | |

Per le altre località l'indennità di cui sopra è ridotta del 15% ad eccezione dei centri abitati di Tivoli, Frascati, Velletri, Civitacastellana, Latina, Ceprano, Frosinone, Civitavecchia, Orbetello e Viterbo per i quali la riduzione sarà limitata al 10%.- 118

3) A seguito della concessione ~~suddetta~~ della predetta indennità la rappresentanza dei lavoratori si impegna a non avanzare, per tutta la durata della concessione stessa, richieste che importino comunque un onere alle Società per il trattamento complessivo del personale.

4) Ove prima del 30 Aprile 1946, per effetto di eventuali stipulazioni di contratti collettivi di lavoro e emanazioni di provvedimenti generali ai quali dovessero essere tenute le Società in premessa, al personale delle Società stesse derivasse un vantaggio economico di natura salariale rispetto al trattamento complessivo dello stesso personale goduto al 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Camera del Lavoro di Roma e Provincia rappresentata dai Sigg.ri: Bigi Ferruccio, Martini Luigi, nonchè Feleziani Maria, Bozzelli Giulio, Pieralisi Giulio, Signorini Renato, Tempestilli Luigi della Soc. Romana Elettricità, Zambelli Guglielmo, Averaroli Vittorio della Soc. Italiana Gas Vanni Enrico, Colasanti Alberto, Mercoli Giulio della Soc. Acqua Pia Antica Marcia.

in accoglimento delle richieste avanzate dai lavoratori delle predette Società ed in considerazione delle particolari condizioni della regione laziale si è convenuto quanto segue:

1) Per i mesi di Novembre e Dicembre 1945 e Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 1946 è concessa una indennità particolare mensile agli impiegati ed operai delle Società di cui alla premessa ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti aziendali ed interaziendali.

2) Le misure delle indennità, per la città di Roma è la seguente:

| | Impiegati | Operai |
|---|---|---|
| a) Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto ad assegni famigliari | 2.500,- | 2.300,- |
| b) Uomini e donne fra i 18 e 21 anno di età aventi diritto ad assegni famigliari | 2.050,- | 1.900,- |
| c) Uomini e donne di età superiore ad anni 21 non aventi diritto ad assegni famigliari | 2.050,- | 1.900,- |
| d) Uomini e donne fra i 18 e 21 anni di età non aventi diritto ad assegni famigliari | 1.650,- | 1.550,- |
| e) Uomini e donne dai 16 ai 18 anni di età | 1.200,- | 1;100,- |
| f) Ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni di età | | |

Per le altre località l'indennità di cui sopra è ridotta del 15% ad eccezione dei centri abitati di Tivoli, Frascati, Velletri, Civitacastellana, Latina, Ceprano, Frosinone, Civitavecchia, Orbetello e Viterbo per i quali la riduzione sarà limitata al 10%.=

1189

3) A seguito della concessione ~~xxxxxx~~ della predetta indennità la rappresentanza dei lavoratori si impegna a non avanzare, per tutta la durata della concessione stessa, richieste che importino comunque un onere alle Società per il trattamento complessivo del personale.

4) Ove prima del 30 Aprile 1946, per effetto di eventuali stipulazioni di contratti collettivi di lavoro o emanazioni di provvedimenti generali ai quali dovessero essere tenute le Società in premessa, al personale delle Società stesse derivasse un vantaggio economico di natura salariale rispetto al trattamento complessivo dello stesso personale goduto al 31 Ottobre 1945, sarà fatto un conguaglio compensativo tra tale miglioramento e l'indennità di cui al presente accordo, così che lea stessa indennità venga ad essere assorbita fino a concorenza del suo ralativo importo.= Ciò sempre e soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto o provvedimento.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) L'indennità non si considera ad alcun effetto come facente parte dello stipendio o salario e quindi non sarà tenuta in conto, ad esempio, nè per i trattamenti quiescenza, nè per le maggiorazioni del lavoro straordinario, festivo e notturno, ecc. mentre sarà corrisposta in caso di ferie, di malattia, infortuni e maternità. Non sarà compresa in un eventuale compenso sostitutivo di ferie non godute. L'indennità peraltro non sarà soggetta a contributi o a trattenute per assicurazioni.

6) Qualora per i provvedimenti generali, di legge o sindacali, venisse stabilita per l'anno 1945 una variazione in aumento rispetto alle vigenti norme relative ~~per l'anno 1945~~ alla corresponsione del tredicesimo mese o della gratifica natalizia, l'indennità di cui al presente accordo non verrà corrisposta per la mensilità riferentesi al mese di dicembre, intendendosi assorbita, fino a concorrenza, in tale aumento migliorativo.=

7) Contemporaneamente al pagamento della indennità relativa al mese di novembre verrà anticipata ai lavoratori una aliquota del 20% sulle altre cinque mensilità.=

1188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) ....TIVOLI.....

WAGE AGREEMENT N° FILE....99.....

INDUSTRY OR GROUP.....RUBBER.....

.....

DATE OF AGREEMENT.....

| COMPARISON WITH PREVIOUS RATES | | | |
|---|---|---|---|
| A) AFTER CHANGE<br>B) BEFORE CHANGE | GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS | | REMARKS |
| | SKILLED | UNSKILLED | |
| A) | 339,6 | 298.40 | |
| B) | 267.44 | 250.80 | |

1707

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rubber 99

## STABILIMENTO PIRELLI TIVOLI

### MINIMI SINDACALI

| Qualifiche | Minimo al 25.3.40 | Premio assiduità | Aumento 70% | Aumento to 2% | Aumento to 100% | Aumento to 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccanici special. | 4,96 | 0,87 | 9,91 | Io,IO | 20,20 | |
| Meccanici Qualif. | 3,77 | 0,87 | 7,88 | 8,03 | I6,IO | |
| Meccanici comuni | 3,20 | 0,87 | 6,91 | 7,04 | I4,IO | |
| Fuochisti patentati | 3,65 | 0,87 | 7,68 | 7,83 | I5,7O | |
| Oper. Qualificati (come verniciatori a spruzzo, falegnami, artieri ecc.) | 3,20 | 0,87 | 6,91 | 7,04 | I4,IO | |
| Operai comuni | 2,91 | 0,87 | 6,44 | 6,55 | I3,IO | |
| Manovali(addetti al trasporto materiali pulizie e simili) | 2,57 | 0,87 | 5,84 | 5,95 | II,90 | |
| Ragazzi sotto i I6 an. | I,I4 | 0,56 | 2,89 | 2,94 | 6,= | |
| " dai I6 ai I8 a. | I,43 | 0,56 | 3,38 | 3,44 | 7,= | |
| " " I8 " 20 " | 2,II | 0,87 | 5,06 | 5,I6 | II,50 | |
| Donne sotto i I6 an. | 0,92 | 0,56 | 2,5I | 2,56 | = = | 5,70 |
| " dai I6 ai I8 an. | I,I4 | 0,56 | 2,89 | 2,94 | = = | 6,50 |
| " sopra i I8 an. | 1,32 | 0,56 | 3,I9 | 3,25 | = = | 7,20 |

## CHIARIFICAZIONE PAGA PURELLI

| Categoria | Paga al I942 | Premio pres. senza Ditta | Totale | Aumento 70% | Totale | Aumento 120% | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calndristi-incisori) | | | | | | | |
| fucchisti | 3,88 | 0,87 | 4,75 | 3,33 | 8,08 | 9,70 | I7,80 |
| Addetti ai mescolatori | 3,I4 | 0,87 | 4,0I | 2,8I | 6,82 | 8,I8 | I5 = |
| Manovali | 2,85 | 0,87 | 3,72 | 2,60 | 6,32 | 7,58 | I3,90 |
| Uomini I8/20 anni | 2,28 | 0,87 | 3,I5 | 2,20 | 5,35 | 6,42 | I3,00 |
| " fino ai I8 anni | I,66 | 0,87 | 2,53 | I,77 | 4,30 | 5,I6 | 9,50 |
| DONNE | I,43 | 0,56 | I,99 | I,39 | 3,38 | 4,05 | 8,20 |
| Operai ausiliari(muratori, falegnami, elettricisti, meccanici. | 4,22 | 0,87 | 5,09 | 3,56 | 8,65 | I0,30 | I9,05 |
| Operai di cui sopra, ma che lavorano sotto la direzione tecnica di altri operai. | 3,25 | 0,87 | 4,I2 | 2,88 | 7 = | 8,40 | I5,40 |

Torre spaccata I6.II.45

(I premio presenza £ 7:8 ore = £ 0,87
(? " " "4,5:8 ore = £ 0,56

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0579

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma - Ch...

ADEGUAMENTO SALARIALE CIRCOLARE (...) PER LA PROVINCIA DI ROMA (...)

| | Minimi maggiorati dell'aumento sca- lare 70% | Minimi con a... mento 100% e arrotondamen... |
|---|---|---|
| PRIMA CATEGORIA | | |
| Impiegati di concetto con funzioni direttive dai 21 anni compiuti in poi: | L. 3.000.= | L. 4.510.= |
| Tecnici, uomini e donne | " 3.000.= | " 4.510.= |
| Amministrat." " | | |
| SECONDA CATEGORIA | | |
| Impiegati di concetto dai 21 anni in poi: | " 2.265.= | " 3.000.= |
| Tecnici, uomini | " 1.835.= | " 2.650.= |
| " donne | " 2.265.= | " 3.000.= |
| Amministrativi uomini | " 1.835.= | " 2.350.= |
| " donne | | |
| Dai 18 anni compiuti ai 21: | " 1.465.= | " 2.230.= |
| Tecnici uomini | " 1.330.= | " 2.000.= |
| " donne | " 1.465.= | " 2.230.= |
| Amministrativi uomini | " 1.170.= | " 2.000.= |
| " donne | | |
| Di età inferiore ai 18 anni: | " 940.= | " 1.330.= |
| Tecnici, uomini | " 875.= | " 1.230.= |
| " donne | " 940.= | " 1.330.= |
| Amministrativi, uomini | " 838.= | " 1.250.= |
| " donne | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma - Chiamata

97

TABELLA A.

ATO CUI DOVRÀ ESSERE RIFERITA LA PROVVISTA DI ROMA (Art. 1 D.L.C.P. 27/10/45 n.)

MINIMI DI STIPENDIO

| | Minimi maggiorati dell'aumento eccezionale 70% | Minimi con aumento 120% e arrotondamento | Differenza in aumento |
|---|---|---|---|
| tto con funzioni<br>anni compiuti in poi:<br>dome<br>" | L. 3.000.=<br>" 3.000.= | L. 5.610.=<br>" 5.610.= | L. 3.610.=<br>" 3.610.= |
| etto dai 21 anni in poi:<br>eini<br>nne<br>nti ai 21: | " 2.265.=<br>" 1.035.=<br>" 2.265.=<br>" 1.035.= | " 5.000.=<br>" 4.050.=<br>" 5.000.=<br>" 4.050.= | " 2.735.=<br>" 2.215.=<br>" 2.735.=<br>" 2.215.= |
| nini<br>nne | " 1.455.=<br>" 1.360.=<br>" 1.455.=<br>" 1.370.= | " 3.230.=<br>" 3.000.=<br>" 3.230.=<br>" 2.580.= | " 1.755.=<br>" 1.640.=<br>" 1.755.=<br>" 1.410.= |
| ni di 18 anni:<br>cini<br>dome | " 940.=<br>" 875.=<br>" 940.=<br>" 835.= | " 2.030.=<br>" 1.930.=<br>" 2.030.=<br>" 1.850.= | " 1.140.=<br>" 1.055.=<br>" 1.140.=<br>" 1.015.= |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Minimi maggiorati dell'aumento scalare 70% | Minimi con aumento 120% e arrotondamento |
|---|---|---|
| **TERZA CATEGORIA** | | |
| Impiegati d'ordine dai 21 anni compiuti in poi: | | |
| Tecnici, uomini | L. 1.610 | L. 3.550 |
| " donne | " 1.500 | " 3.320 |
| Amm.Gruppo A.uomini | " 1.610 | " 3.550 |
| " " " donne | " 1.290 | " 2.840 |
| " " B uomini | " 1.290 | " 2.840 |
| " " B donne | " 985 | " 2.175 |
| Dai 18 anni compiuti ai 21 : | | |
| Tecnici, uomini | " 900 | " 1.980 |
| " donne | " 860 | " 1.900 |
| Amministrat? uomini | " 900 | " 1.980 |
| " donne | " 790 | " 1.750 |
| Di età inferiore ai 18 anni : | | |
| Tecnici uomini | " 660 | " 1.470 |
| " donne | " 645 | " 1.420 |
| Amministrat. uomini | " 660 | " 1.470 |
| " donne | " 600 | " 1.340 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A. 2)

MINIMI DI STIPENDIO

| | Minimi maggiorati dell'aumento scalare 70% | Minimi con aumento 120% e arrotondamento | Differenze in aumento |
|---|---|---|---|
| dai 21 anni compiuti in poi: | | | |
| | L. 1.610 | L. 3.550 | L. 1.940 |
| | " 1.500 | " 3.320 | " 1.820 |
| | " 1.610 | " 3.550 | " 1.940 |
| | " 1.290 | " 2.840 | " 1.560 |
| | " 1.290 | " 2.840 | " 1.560 |
| i | " 985 | " 2.175 | " 1.290 |
| ti ai 21 : | | | |
| | " 900 | " 1.980 | " 1.080 |
| | " 860 | " 1.900 | " 1.040 |
| | " 900 | " 1.980 | " 1.080 |
| i | " 790 | " 1.750 | " 960 |
| i 18 anni : | | | |
| | " 660 | " 1.470 | " 810 |
| | " 645 | " 1.420 | " 775 |
| | " 660 | " 1.470 | " 810 |
| ni | " 600 | " 1.340 | " 740 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO SALARIALE SINDACATO CHIMICI CGIL FEDERAZIONE ROMA (Accordo 27/10/4

MINIMI DI PAGA DEL COMUNE DI ROMA

| | Minimi di paga Contratto Integrativo 16/3/43 maggiorati del 70% e 2% | Minimi di pa 10/43 con a compreso arr to per elem |
|---|---|---|
| LAVORATORI ADDETTI ALLA PRODUZIONE | | |
| Operai qualificati | 6.76 | 14.90 |
| Operai comuni | 6.24 | 13.75 |
| Manovali | 5.89 | 13.50 |
| Donne di I. | 3.64 | 8.20 |
| Donne comuni | 3.29 | 8.00 |
| LAVORATORI ADDETTI SERV.AUSILIARI MANUTENZIONE ED IMPIANTI | | |
| Artieri di I. | 8.14 | 17.90 |
| Artieri di II. | 7.45 | 16.40 |
| Aiuto artieri | 6.24 | 13.90 |
| Manovali | 5.89 | 13.50 |
| MANO D'OPERA FEMMINILE | | |
| Donne dai 16 ai 18 anni compiuti | 2.68 | 6.25 |
| Donne sotto ai 16 anni | 2.13 | 5.10 |
| Uomini dai 18 ai 20 anni compiuti | 1.68 | 12.50 |
| Uomini dai 16 ai 18 anni compiuti | 3.81 | 8.40 |
| Uomini sotto ai 16 anni compiuti | 3.20 | 7.00 |
| LAVORATORI AUSILIARI | | |
| Conducenti automezzi | 65.89 | 145.- |
| Conducenti motofurgoncini e motocicli | 58.95 | 129.70 |
| Cavallanti, carrettieri, portieri | 52,02 | 114.50 |
| Guardiani e Custodi | | |

0584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ALIAN SINDACATO CHIMICI ... PROVINCIA DI ROMA (Accordo 27/10/45)

TABELLA B.

| ...OMUNE DI ROMA | Minimi di paga Contratto Integrativo 16/3/43 maggiorati del 70% e 2% | Minimi di paga dall'8 10/43 con aumento 120% compreso arrotondamento per alcune categorie | Differenza in aumento |
|---|---|---|---|
| ...LA PRODUZIONE | | | |
| | 6.76 | 14.90 | 8.14 |
| | 6.24 | 13.75 | 7.51 |
| | 5.89 | 13.50 | 7.61 |
| | 3.64 | 8.20 | 4.56 |
| | 3.29 | 8.00 | 4.71 |
| ...ERV.AUSILIARI ...ANTI | | | |
| | 8.14 | 17.90 | 9.76 |
| | 7.45 | 16.40 | 8.95 |
| | 6.24 | 13.90 | 7.66 |
| | 5.89 | 13.50 | 7.61 |
| ...E | | | |
| ...nni compiuti | 2.68 | 6.25 | 3.57 |
| ...ni | 2.13 | 5.10 | 2.97 |
| ...anni compiuti | 1.68 | 12.50 | 7.82 |
| ...anni compiuti | 3.81 | 8.40 | 4.59 |
| ...anni compiuti | 3.20 | 7.00 | 3.80 |
| ...I | | | |
| | 65.89 | 145.- | 79.11 |
| ...i | 58.95 | 129.70 | 70.75 |
| ...goncini e motocicli | | | |
| ...tieri, portieri | 52,02 | 114.50 | 62.48 |

Verbale di accordo

Tra la Società Ferramenta C. C A N T I N I & C. in persona del suo rappresentante legale Comm.Romolo Umberto Fisa,la Commissione Interna del personale della stessa Società,autorizzata dall'assemblea generale dello stesso personale in data 26 Settembre I945,e con l'intervento del Sig. Buschi Nazzareno Segretario della Camera del Lavoro si conviene quanto appresso:

Ritenuta la necessità di stabilire per il personale un adeguato aumento della indennità temporanea di contingenza,dato l'attuale costo della vita;

visto l'accordo intervenuto in data 2 Maggio I945 fra la Associazione Commercianti di Roma ferro e ferramenta metalli macchine,in persona del suo Presidente Sig. Mario Pontecorvo e la Camera del Lavoro di Roma in persona dei Sigg. Buschi Nazzareno e Nesini Cesare per la corresponsione dell'indennità temporanea di contingenza:

La Società Ferramenta C.CANTINI & C. con l'accordo della Commissione Interna,corrisponderà con decorrenza dal I6 Settembre I945,un aumento della stessa indennità a ciascun dipendente,pari ad una volta e mezzo di quanto da ciascuno di essi percepito,in virtù e giusta comunicazione scritta fatta anche a ciascun dipendente della Società in data 28 Ottobre I944.=

Le norme regolatrici la stessa indennità restano quelle fissate agli art. 2-5-6 dell'accordo surrichiamato 2 Maggio I945.=

In caso di malattia o di infortunio la indennità di cui al presente accordo sarà corrisposto per il periodo nel quale la Cassa Malattie provvede al trattamento normale.=

Roma 29 Settembre I945

Società Ferramenta
C. C A N T I N I & C.

La Camera del Lavoro

La Commissione Interna

1181

Impiegati ed operai interessati a questo accordo circa 100 =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. A. I. PER LA PRODUZIONE
CALCI E CEMENTI DI SEGNI
CAPITALE L. 16.000.000 INT. VERS.

SEDE IN ROMA
CORSO UMBERTO I. N. 267

STABILIMENTI IN { COLLEFERRO / CASTELLAMMARE DI STABIA / VIBO VALENTIA



C.P.E. N° 17658 ROMA
C.P.E. N° 90952 NAPOLI
C/C POSTALE N° 1/4321

Roma 15 Novembre 1945

N. S/2249=M/Cm.

OGGETTO

Alla
SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO
presso la Commissione Alleata
Palazzo ex Corporazioni -piano II° - annesso stanza 68
R O M A
Via Veneto

In seguito alla Vs/ richiesta, ci pregiamo accluderVi copia dell'accordo 14 Settembre 1945 per le maestranze di Colleferro e ci pregiamo altresì comunicarVi che il numero approssimativo degli operai interessati all'accordo stesso, é di 490.

Con osservanza.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA PRODUZIONE CALCI E CEMENTI DI SEGNI
Il Direttore

All. 1.=

ALLEGATO 666

1172

Telegrammi - CALCEMENTI - ROMA - Telefoni CENTRALINO 62 155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 95
Cement

data copia
On Bergellini - Cav. Augusto

Il giorno 14 Settembre 1945 in Roma, nella Sede della SOC.AN.IT.
PER LA PRODUZIONE CALCI E CEMENTI DI SCONI fra la Commissione di Fabbrica
del Cementificio di Colleferro composta dei Sigg!
- Marzi Corrado
- Di Bartolomei Guido
- Belli Augusto
- Gtaldi Lelio
e il Direttore del Cementificio stesso
- Dott. Mario Benelli
alla presenza dek Sig. Massini Segretario della Camera Confederale del La
voro di Roma
= premesso che la Commissione interna di Fabbrica del Cementificio ha aven
zata, a nome delle maestranze , alcune richieste di miglioramenti salaria-
li,
= fermi restando i minimi di paga contrattuali
dopo ampia e conclusiva discussione si é convenuto quanto segue:
1.- le paghe di fatto attualmente vigenti nel Cementificio di Colleferro
per il personale della categoria operaia vengono aumentate nella seguen
te misura:
- donne Lit. 2,50 ora
- ragazzi sotto i 18 anni Lit. 2,70 ora
- adulti con paga attuale d. £. 6,25 a £. 8 orarie, aumento di Lit. 3
per ora
- idem con paga oraria attuale da £. 8,01 a £. 10 oraria, aumento di
£. 3,25 per ora.
- adulti con paga oraria da £. 10,01 in poi, aumento di £. 3,50 ora
- mensilari, aumento di £. 600 mensili.
2.- A titolo di "premio di attività di fabbrica" il guadagno complessivo,
ivi comprese le indennità fisse, verrà maggiorato del 10% a ogni perio
do di paga, sia per gli operai che per gli impiegati.
Qualora per un periodo consecutivo di oltre un mese nessuno dei tre
forni rotativi da cemento sia in marcia, la concessione del premio di
attività fabbrica verrà sospesa a partire dalla scadenza del mese di

./.

1186

666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fermata, e fino a che durerà la fermata stessa.

3.- Quanto sopra avrà decorrenza dal I° Settembre 1945.

Roma, 14 Settembre 1945.

F.to
Dr. Mario Benelli

Marsi Corrado
Di Bartolomei Guido
Belli Augusto
Cataldi Lelio
Mannini Cesare

F.to
Ing. GASTONE BANZOCCHI

0589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cinema - Paghe

p.c.c. originale

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

94

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno sei del mese di settembre, in Roma, tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, rappresentata dal Presidente Comm. Alfredo Proia, assistiti dal Comm. Salvatore Persichetti e la Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Direttore Generale, Guido Berardelli, da Mario Serandrei e del Dr. Sinopoli

è stato stipulato il seguente accordo da valere per il personale addetto alle Case di doppiaggio.

Art. 1)

Con decorrenza 1° settembre c.a., la retribuzione globale lorda è fissata per le varie categorie della allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo.

Detta retribuzione s'intende dovuta per un orario normale di otto ore di lavoro giornaliere.

Art. 2)

Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria, oltre agli ottavi della paga base giornaliera, ottenuta dividendo per 25 la paga base mensile, anche gli ottavi delle indennità di carovita e di presenza. La paga oraria così ottenuta, sarà aumentata del 20% per il lavoro straordinario diurno e feriale e del 50% per lavoro straordinario notturno e festivo.

Art. 3)

Per il trattamento di Malattia, per l'indennità di licenziamento e per quanto altro non è previsto dal presente accordo, si applicano le norme contenute nell'accordo 28 marzo 1945 stipulato tra l'Unione degli Industriali del Lazio e la Camera del Lavoro di Roma.

Art. 4)

Il presente accordo scadrà il 30 novembre 1945 e si intenderà tacitamente prorogato per altrà tre mesi, qualora nessuna delle parti ne abbia dato disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza.

p.LA FEDERAZIONE NAZ.LAV.SPETTACOLO F.to Sinopoli

p.ASSOCIAZIONE NAZ.IND.CINEM.AFFINI F.to Proia

TABELLA SALARIALE PER GLI ADDETTI AL DOPPIAGGIO FILM

(in vigore dal 1/9/45

| CATEGORIA | PAGA BASE | Presenza carovita | Contingenza | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1) Fonico (modulatore) | 11.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 16.000.= |
| 2) Aiuto fonico | 3.054.= | 1.118.= | 3.328.= | 7.500.= |
| 3) Recordista | 4.054.= | 1.118.= | 3.328.= | 8.500.= |
| 4) Aiuto recordista | 1.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 6.000.= |
| 5) 1° Operatore di cabina | 4.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 9.000.= |
| 6) 2° " " " | 2.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 7.000.= |
| 7) Aiuto operatore | 1.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 6.000.= |
| 8) Montatore-sincronizza. | 6.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 11.000.= |
| 9) Aiuto Montatore | 3.054.= | 1.118.= | 3.328.= | 7.500.= |
| 10) Passafilm | 1.554.= | 1.118.= | 3.328.= | 6.000.= |
| 11) Ragazzi età infer.18 | 1.556.= | 988.= | 1.456.= | 4.000.= |

12) Montatori-sincronizzatori pagati in base al lavoro compiuto saranno compensati con: L.300 a rullo di 300m. se assunti con contratto continuativo e con L.500 a rullo di 300 m. per lavoro saltuario

/DR

Stabilimento Roma

# TARIFFA VIGENTE PER LE MAESTRANZE DEL MATTATOIO

Febbr. 193

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAVORANTI MACELLAI** | | | |
| bovini adulti e vitelloni | a capo | L. | 1800 |
| vitelli | " | " | 1350 |
| cavalli e muli | " | " | 1000 |
| asini | " | " | 700 |
| equini piccoli | " | " | 500 |
| **LAVORANTI TRIPPAI** | | | |
| bovini adulti e vitelloni | " | " | 432 |
| vitelli inf. a Kg. 100 | " | " | 405 |
| equini grandi e piccoli | " | " | 150 |
| ovini | " | " | 15 |
| suini | " | " | 13 |
| **RACCOGLITORI PELLI** | | | |
| bovini adulti e vitelloni | " | " | 230 |
| vitelli | " | " | 160 |
| equini grandi e piccoli | " | " | 120 |
| ovini | " | " | 4 |
| **RACCOGLITORI GRASSI** | | | |
| bovini adulti e vitelli | " | " | 100 |
| ovini | " | " | 1,50 |
| equini adulti | " | " | 10 |
| asini e podracchi | " | " | 5 |
| **ADDETTI CARNI FORANEE** | | | |
| bovini e vitelloni | " | " | 400 |
| vitelli | " | " | 300 |
| equini adulti | " | " | 200 |
| " piccoli | " | " | 120 |
| suini | " | " | 200 |
| **ADDETTI TRASPORTO** | | | |
| bovini adulti | " | " | 450 |
| vitelloni | " | " | 360 |
| vitelli | " | " | 270 |
| **PESATURA** | | | |
| bovini e vitelloni e vitelli | " | " | 30 |

1176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |
|---|---|---|
| vitelli | " " | 1000 |
| cavalli e muli | " " | 700 |
| asini | " " | 500 |
| equini piccoli | | |

LAVORANTI TRIPPAI

| | | |
|---|---|---|
| bovini adulti e vitelloni | " " | 432 |
| vitelli inf. a Kg. 100 | " " | 405 |
| equini grandi e piccoli | " " | 150 |
| ovini | " " | 15 |
| suini | " " | 13 |

RACCOGLITORI PELLI

| | | |
|---|---|---|
| bovini adulti e vitelloni | " " | 230 |
| vitelli | " " | 160 |
| equini grandi e piccoli | " " | 120 |
| ovini | " " | 4 |

RACCOGLITORI GRASSI

| | | |
|---|---|---|
| bovini adulti e vitelli | " " | 100 |
| ovini | " " | 1,50 |
| equini adulti | " " | 10 |
| asini e podracchi | " " | 5 |

1176

ADDETTI CARNI FORANEE

| | | |
|---|---|---|
| bovini e vitelloni | " " | 400 |
| vitelli | " " | 300 |
| equini adulti | " " | 200 |
| " piccoli | " " | 120 |
| suini | " " | 200 |

ADDETTI TRASPORTO

| | | |
|---|---|---|
| bovini adulti | " " | 450 |
| vitelloni | " " | 360 |
| vitelli | " " | 270 |

PESATURA

| | | |
|---|---|---|
| bovini e vitelloni e vitelli | " " | 30 |
| equini adulti | " " | 20 |
| " giovani | " " | 10 |

./. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GONFIATURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| vitelloni e vitelli | a capo | L. | 25 |
| pedracchi | " | " | 35 |

DIRITTO DI CONTINGENZA SULLE CARNI FORANEE

LAVORANTI MACELLAI

| | | | |
|---|---|---|---|
| bovini e vitelloni | a capo | L. | 1000 |
| vitelli inf. a Kg. 100 | " | " | 500 |
| equini | " | " | 150 |

LAVORANTI TRIPPAI

| | | | |
|---|---|---|---|
| bovini e vitelloni | " | " | 480 |
| vitelli inf. ai Kg. 100 | " | " | 450 |

RACCOGLITORI PELLI

| | | | |
|---|---|---|---|
| bovini e vitelloni | " | " | 230 |
| vitelli | " | " | 160 |

BOARI

| | | | |
|---|---|---|---|
| bovini adulti e vitelloni | " | " | 280 |
| vitelli | " | " | 200 |

Novembre 1945

1175

IL DIRETTORE
(Dr.E.Torti)

Il lavoranti delle varie categorie sono complessivamente in numero di circa 600.

0962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMUNE S. P. Q. R.
~~Governatorato~~ di Roma

*Azienda Servizi Annonari*

*Direzione Mattatoio*

*N. di protocollo* 9442

*Risposta al N.*

*Allegati N.*

Nella risposta indicare il numero della presente.

*Roma* 5 novembre 1945

*Oggetto* Tariffe lavoranti del Mattatoio

*Al* CC.AA. Settore del Lavoro
Ex Ministero Corporazioni
Piano 2° Annesso = Stanza 78 R O M A

Martelli - Roma

Come da richiesta telefonica, invio l'accluso prospetto delle tariffe vigenti per i lavoranti delle varie categorie presso questo Mattatoio.

IL DIRETTORE
(dott. E. Torti)

1174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 92

# VERBALE DI ACCORDO
stipulato presso il Ministero del Lavoro

---

Assicurazioni Corporativi

In data 27 ottobre 1945, in Roma

fra

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI

e

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

con l'intervento del Ministro del Lavoro, On. Gaetano Barbarenchi

e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del Dr. Roberto Cuzzaniti ;

in ordine alle richieste formulate dalla Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni, si è stipulato il presente accordo :

## - Art. 1 -

Le Imprese corrisponderanno al personale dipendente (Impiegati, ivi compresi i produttori di 1° e 2° gruppo, Commessi e personale di fatica e pulizia) in servizio e che abbia superato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese solare, comprensiva dell'indennità "caro-pane" di cui al D.L.L. 22 febbraio 1945 n.38, denominata "Razione viveri" da computarsi come appresso :

I

1173

Una parte fissa del seguente ammontare :

A - 1) £. 1.500

a) agli uomini capo-famiglia ;
b) alle donne capo-famiglia;
c) ai coniugi, purchè abbiano compiuto il 27° anno di età;

2) £. 1.200

a) agli uomini non capo-famiglia non compresi nella lettera c) del precedente n. 1;
b) alle donne non capo famiglia che abbiano compiuto il 27° anno di età;

3) £. 900 alle donne non capo famiglia non comprese nella lettera b) del precedente n. 2;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



4) £. 500 ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni .

B - £. 400 mensili per ogni persona a carico a termine della legge sugli assegni familiari.

Questa parte fissa di cui alle lettere A) e B), sarà ridotta di £. 95 per ogni persona che ai sensi di legge non ha diritto alla indennità caro-pane.

II

Una parte proporzionale, calcolata come in appresso, su 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1° settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare .

Per retribuzione base si intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del R.D.L. 7 dicembre 1943 n. 23/B .

1) - £. 2.100 sulle prime £. 1.250 per gli uomini capo-famiglia;

- " 1.850 " " " 1.090 per le donne capo-famiglia;

" 1.500 " " " 900 per gli uomini non capo famiglia;

" 1.200 " " " 780 per le donne non capo famiglia;

1172

2) - il 140 % sulle successive £. 1.000 per tutte le quattro categorie suddette;

3) - il 115 % sulla parte residua, per tutte le quattro categorie di cui sopra.

Le concessioni suddette vanno applicate con le seguenti riduzioni da effettuarsi sui soli importi relativi alla "Parte fissa" prevista sub I e agli importi di cui sub II, punto 1° del presente articolo;

- per città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, ma inferiore a 350.000 : 10 % ;

- per città con popolazione superiore a 100.000, ma inferiore a 200.000 : 15 % ;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



- per città con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma inferiore a 100.000 : 20 % ;

- per città con popolazione inferiore a 20.000 abitanti : 30 % .

Per il personale il cui trattamento non è regolato da contratto collettivo di lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (esclusa le indennità di presenza, mensa e caro-vita) al netto degli aumenti di cui al R.D.L. 7 dicembre 1943,n. 23/B .

- Art. 2 -

Premio di liberazione

Ai produttori del 3° gruppo, in quanto non abbiano diritto alla corresponsione di un premio di liberazione per altra attività svolta nell'interesse di altri datori di lavoro, nè siano essi stessi datori di lavoro, commercianti od artigiani ed in quanto da almeno sei mesi abbiano svolto e svolgano, prevalentemente attività per l'agricoltura e siano aggiornati coi loro impegni di produzione, verrà corrisposto dalle Imprese il "Premio di liberazione" nella stessa misura e colle stesse modalità ed esclusioni stabilite per il "Premio di liberazione" già corrisposto ai propri dipendenti in base all'accordo 4 agosto 1945 .

- Art. 3 -

1171

Indennità di licenziamento

Le indennità temporanee e di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio . Viene tuttavia convenuto che qualora casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, le Imprese si impegnano a tenerne integralmente conto nel computo delle indennità di licenziamento .

- Art. 4 -

Lavoro straordinario

Ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto prevista dai singoli Contratti di lavoro, l'importo dell'indennità di caro-vita e razione viveri fino a quanto queste saranno corrisposte, con esclusione delle indennità di presenza e mensa.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



- Art. 5 -

Indennità di mensa

Nelle località ove esisteva al 1° agosto 1945, l'indennità di mensa viene concessa ai produttori del 3° gruppo per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile di produzione, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati .

- Art. 6 -

Impiegati in periodo di prova

Ai fini della concessione della indennità "razione viveri" le Imprese prenderanno in esame, su segnalazione delle "Organizzazioni sindacali", le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione .

- Art. 7 -

Erogazione straordinaria

1170

Date le particolari circostanze del momento, le Imprese corrisponderanno al personale in servizio al 1° ottobre 1945 e che abbia superato anche successivamente il periodo di prova, una "erogazione straordinaria" di importo pari a due volte l'ammontare di fatto percepito a titolo di retribuzione per il mese di settembre 1945 (busta), ivi compresi gli assegni familiari corrisposti dalla Cassa, escluso gli aumenti di cui al presente accordo, col limite massimo di £. 15.000 (quindicimila) e minimo di £. 8.000 (ottomila) . Tale limite minimo non si applica nei centri con popolazione inferiore a 120.000 abitanti. Detti importi ed il loro minimo e massimo, saranno maggiorati del 1'8,885 % .

Detta erogazione sarà corrisposta in tre rate scadenti il 10 novembre 1945, 10 dicembre 1945 e 10 febbraio 1946 al personale in servizio al momento del pagamento di ciascuna rata .

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto ad indennità saranno dovuti al lavoratore tanti sesti dell'importo complessivo della "erogazione straordinaria" quanti sono i mesi di servizio prestati a decorrere dal 1° agosto 1945, computato quanto già percepito.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5)

- Art. 8 -

Le suddette disposizioni riguardano esclusivamente il personale delle Compagnie e delle Agenzie in gronmaia a sud della linea gotica .

- Art. 9 -

L'inapplicazione od anche un'applicazione soltanto parziale verso il proprio personale degli obblighi assunti dalle Associazioni degli Agenti in appalto, da parte di un Agente aderente all'Associazione di categoria stessa, è causa di revoca del mandato conferito all'Agente del quale sia constatata l'inadempienza ai detti impegni . Tale inadempienza dovrà essere denunciata alle Imprese dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori ed entro sessanta giorni da tale comunicazione le Imprese, ove risulti accertata la detta inadempienza, provvederanno a revocare il mandato all'Agente ed a trattenere gli emolumenti dovuti al personale sulle liquidazioni spettanti all'Agente stesso. L'Agente o la gestione subentrante dovrà impegnarsi all'adempimento degli accordi sindacali di categoria.

Le stesse disposizioni si applicano anche a qualsiasi altro Agente che non abbia aderito agli accordi sindacali di categoria compreso quello conforme al presente od in pari data stipulato dalla Associazione degli Agenti con la rappresentanza sindacale dei lavoratori .

- Art. 10 -

Recupero ore di astensione dal lavor 1169

Viene stabilito il recupero di 15 ore lavorative, con le modalità da concordarsi fra le Imprese e le Commissioni interne, senza diritto a speciali compensi .

- Art. 11 -

Restano ancora intese, con impegno delle parti di esaminarle entro 30 giorni dalla data del presente accordo, le seguenti questioni :

1) estensione del presente accordo agli impiegati in servizio militare al 1° agosto 1945;

2) importo della mensilità successiva alla 12ª .

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



Art. 12 -

"Il presente accordo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1°. agosto 1945, e trascorsi sei mesi dalla sua data potrà essere disdettato da ciascuna delle parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata .

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI

Petrucci S. - Pollisari F. -
Penrosi N. - Galanti A. - Rossi A.-
Vecchiatti A.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

M.Babboni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

VIA DELLA FREZZA 70 - R O M A - TELEFONO 65-851 - 681-463

1141

M/F

Roma 5 novembre 1945

Alla SOTTOCOMMISSIONE PER IL LAVORO
della COMMISSIONE ALLEATA
R O M A

Con riferimento alla odierna richiesta telefonica si ha l'onore di trasmettere copia dell'accordo collettivo stipulato il 27 ottobre u.s. in Roma tra Associazione Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale lavoratori assicurazione, che riguarda soltanto i dipendenti da Imprese di assicurazione che siano addetti ad Aziende operanti nell'Italia centro-meridionale, interessante circa 2.000 lavoratori.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv.R.Babboni)
R. Babboni

† allegato

Roma 91

VERBALE DI ACCORDO STIPULATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO

In data 27 ottobre 1945, in Roma

f r a

la Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni

e

l'Associazione Nazionale Agenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,

c o n  l' i n t e r v e n t o

del Ministro del Lavoro, On. Gaetano Barbareschi, e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del Dr. Roberto Cuzzaniti;

in ordine alle richieste formulate dalla Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni, si è stipulato il presente

A C C O R D O:

Art. 1.

Gli Agenti dell'I.N.A. corrisponderanno al personale dipendente (impiegati, ivi compresi i produttori di 1º e 2º gruppo, Commessi e personale di fatica e di pulizia) in servizio e che abbia superato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese solare - comprensiva dell'indennità "caropane" di cui al D.L.L. 22 febbraio 1945, n. 38 - denominata "Razione Viveri", da computarsi come appresso:

I.

Una parte fissa del seguente ammontare:

A - 1) L. 1.500.-
a) agli uomini capo-famiglia;
b) alle donne capo-famiglia;
c) ai celibi, purchè abbiano compiuto il 27º anno di età;

2) L. 1.200.-
a) agli uomini non capo famiglia e non compresi nella lettera c) del precedente n. 1;
b) alle donne non capo-famiglia che abbiano compiuto il 27º anno di età;

3) L. 900.- alle donne non capo-famiglia e non comprese nella lettera b) del precedente n. 2;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni

e

l'Associazione Nazionale Agenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,

c o n  l ' i n t e r v e n t o

del Ministro del Lavoro, On. Gaetano Barbareschi, e della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del Dr. Roberto Cuzzaniti;

in ordine alle richieste formulate dalla Federazione Nazionale Lavoratori delle Assicurazioni, si è stipulato il presente

A C C O R D O:

Art. 1.

Gli Agenti dell'I.N.A. corrisponderanno al personale dipendente (impiegati, ivi compresi i produttori di 1º e 2º gruppo, Commessi e personale di fatica e di pulizia) in servizio e che abbia superato il periodo di prova, una indennità temporanea straordinaria per ogni mese solare - comprensiva dell'indennità "caropane" di cui al D.L.L. 22 febbraio 1945, n. 38 - denominata "Razione Viveri", da computarsi come appresso:

I.

Una parte fissa del seguente ammontare:

A - 1) L. 1.500.-
- a) agli uomini capo-famiglia;
- b) alle donne capo-famiglia;
- c) ai celibi, purchè abbiano compiuto il 27º anno di età;

2) L. 1.200.-
- a) agli uomini non capo famiglia e non compresi nella lettera c) del precedente n. 1;
- b) alle donne non capo-famiglia che abbiano compiuto il 27º anno di età;

3) L. 900.- alle donne non capo-famiglia e non comprese nella lettera b) del precedente n. 2;

4) L. 500.- ai ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni;

B - L. 400.- mensili per ogni persona a carico a termine della legge sugli assegni familiari.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Questa parte fissa di cui alle lettere A) e B), sarà ridotta di L.95. per ogni persona che ai sensi di legge non ha diritto alla indennità caropane.

II.

Una parte proporzionale,

calcolata come in appresso, su 1/12 della retribuzione base tabellare annua al 1 settembre 1942, comprensiva dell'aggiornamento tabellare.

Per retribuzione base s'intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del R.D.L. 7/12/43, n. 23/B:

1º) - L. 2.100.- sulle prime L. 1.250 per gli uomini capo-famiglia
L. 1.850.- " " " 1.090 " le donne capo-famiglia
L. 1.500.- " " " 900 " gli uomini non capo-famiglia
L. 1.280.- " " " 780 " le donne non capo-famiglia

2º) - il 140% sulle successive L. 1.000, per tutte le quattro categorie suddette;

3º) - il 115% sulla parte residua, per tutte le quattro categorie di cui sopra.

Le concessioni suddette vanno applicate con le seguenti riduzioni da effettuarsi sui soli importi relativi alla"parte fissa" prevista sub I e agli importi di cui sub II, punto 1º del presente articolo:

- per citta con popolazione superiore a 100.000 abt., ma inferiore a 350.000 : 10%;
- per città con popolazione superiore a 100.000 abt., ma inferiore a 200.000 : 15%;
- per città con popolazione superiore a 20.000 abt., ma inferiore a 100.000 : 20%;
- per città con popolazione inferiore a 20.000 abt. : 30%.

Per il personale il cui trattamento non è regolato da contratto collettivo di lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza, mensa e carovita) al netto degli aumenti di cui al R.D.L. 7/12/1943, n. 23/B.

Art. 2.

Premio di liberazione

Agli impiegati, ivi compresi produttori di 1º e 2º gruppo, commessi, personale di fatica e di pulizia, verrà corrisposto il "Premio di Liberazione" nella stessa misura e con le stesse modalità ed esclusioni per il "premio di liberazione" già corrisposto ai propri dipendenti dalle imprese, in base all'accordo 4 agosto 1945 stipulato fra la C.G. I.L. e l'Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici.

Detto "premio di liberazione" verrà corrisposto anche ai produttori del 3º gruppo, in quanto non abbiano diritto alla corresponsione di un premio di liberazione per altra attività svolta nell'interesse di altri datori di lavoro, nè siano essi stessi datori di lavoro, commercianti od artigiani ed in quanto da almeno sei mesi abbiano svolto e svolgano prevalentemente attività per l'assicurazione e siano aggior-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

annua al 1 settembre [illegible]

Per retribuzione base s'intende il complesso degli emolumenti considerati ai fini dell'applicazione del R.D.L. 7/12/43, n. 23/B:

1º) - L. 2.100.- sulle prime L. 1.250 per gli uomini capo-famiglia
L. 1.850.- " " " 1.090 " le donne capo-famiglia
L. 1.500.- " " " 900 " gli uomini non capo-famiglia
L. 1.280.- " " " 780 " le donne non capo-famiglia

2º) - il 140% sulle successive L. 1.000, per tutte le quattro categorie suddette;

3º) - il 115% sulla parte residua, per tutte le quattro categorie di cui sopra.

Le concessioni suddette vanno applicate con le seguenti riduzioni da effettuarsi sui soli importi relativi alla"parte fissa" prevista sub I e agli importi di cui sub II, punto 1º del presente articolo:

- per città con popolazione superiore a 100.000 abt., ma inferiore a 350.000 : 10%;
- per città con popolazione superiore a 100.000 abt., ma inferiore a 200.000 : 15%;
- per città con popolazione superiore a 20.000 abt., ma inferiore a 100.000 : 20%;
- per città con popolazione inferiore a 20.000 abt. : 30%.

Per il personale il cui trattamento non è regolato da contratto collettivo di lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza, mensa e carovita) al netto degli aumenti di cui al R.D.L. 7/12/1943, n. 23/B.

## Art. 2.

Premio di liberazione

Agli impiegati, ivi compresi produttori di 1º e 2º gruppo, commessi, personale di fatica e di pulizia, verrà corrisposto il "Premio di Liberazione" nella stessa misura e con le stesse modalità ed esclusioni per il "premio di liberazione" già corrisposto ai propri dipendenti dalle imprese, in base all'accordo 4 agosto 1945 stipulato fra la C.G. I.L. e l'Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici.

Detto "premio di liberazione" verrà corrisposto anche ai produttori del 3º gruppo, in quanto non abbiano diritto alla corresponsione di un premio di liberazione per altra attività svolta nell'interesse di altri datori di lavoro, nè siano essi stessi datori di lavoro, commercianti od artigiani ed in quanto da almeno sei mesi abbiano svolto e svolgano prevalentemente attività per l'assicurazione e siano aggiornati coi loro impegni di produzione.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Indennità di licenziamento

Le indennità temporanee e di contingenza, dato il loro carattere di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che qualora casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, gli Agenti dell'I.N.A. si impegnano a tenerne integralmente conto nel computo dell'indennità di licenziamento.

Art. 4.

Lavoro straordinario

Ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto previsto dai singoli Contratti di lavoro, l'importo dell'indennità di carovita e razione viveri fino a quando queste saranno corrisposte, con esclusione delle indennità di presenza e di mensa.

Art. 5.

Indennità di mensa

Nelle località ove esisteva al 1 agosto 1945, l'indennità di mensa viene concessa ai produttori del 3º gruppo, per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile di produzione, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati.

Art. 6.

Impiegati in periodo di prova

Ai fini della concessione della indennità "razione viveri" gli Agenti prenderanno in esa e, su segnalazione delle "Organizzazioni Sindacali", le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione.

Art. 7.

1165

Erogazione straordinaria

Date le particolari circostanze del momento, gli Agenti Generali corrisponderanno al personale in servizio al 1º ottobre 1945 e che abbia superato anche successivamente il periodo di prova, una "erogazione straordinaria" di importo pari a due volte l'ammontare di fatto percepito a titolo di retribuzione per il mese di settembre 1945 (busta), ivi compresi gli assegni familiari corrisposti dalla Cassa, escluso gli aumenti di cui al presente accordo, col limite massimo di L. 15.000 (quindicimila) e minimo di L. 8.000 (ottomila). Tale limite minimo non si applica nei centri con popolazione inferiore ai 120.000 abitanti. Detti importi, ed il loro minimo e massimo, saranno maggiorati dell'8,885 %.

Detta erogazione sarà corrisposta in tre rate scadenti il 10 novembre 1945, 10 dicembre 1945 e 10 febbraio 1946 al personale in servizio al momento del pagamento di ciascuna rata.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto ad indenni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di transitorietà, non saranno computabili come facenti parte dello stipendio. Viene tuttavia convenuto che qualora casi di scioglimento di rapporto con corresponsione di liquidazione dovessero verificarsi prima che vengano stipulati nuovi contratti collettivi di lavoro, gli Agenti dell'I.N.A. si impegnano a tenerne integralmente conto nel computo dell'indennità di licenziamento.

Art. 4.

Lavoro straordinario

Ai fini della determinazione della retribuzione base del lavoro straordinario, viene computato, in aggiunta a quanto previsto dai singoli Contratti di lavoro, l'importo dell'indennità di carovita e razione viveri fino a quando queste saranno corrisposte, con esclusione delle indennità di presenza e di mensa.

Art. 5.

Indennità di mensa

Nelle località ove esisteva al 1 agosto 1945, l'indennità di mensa viene concessa ai produttori del 3º gruppo, per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile di produzione, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati.

Art. 6.

Impiegati in periodo di prova

Ai fini della concessione della indennità "razione viveri" gli Agenti prenderanno in esa e, su segnalazione delle "Organizzazioni Sindacali", le domande dei nuovi assunti in periodo di prova che abbiano prestato lodevole servizio presso altre Aziende per almeno un anno, nel periodo antecedente alla loro assunzione.

Art. 7.

1165

Erogazione straordinaria

Date le particolari circostanze del momento, gli Agenti Generali corrisponderanno al personale in servizio al 1º ottobre 1945 e che abbia superato anche successivamente il periodo di prova, una "erogazione straordinaria" di importo pari a due volte l'ammontare di fatto percepito a titolo di retribuzione per il mese di settembre 1945 (busta), ivi compresi gli assegni familiari corrisposti dalla Cassa, escluso gli aumenti di cui al presente accordo, col limite massimo di L. 15.000 (quindicimila) e minimo di L. 8.000 (ottomila). Tale limite minimo non si applica nei centri con popolazione inferiore ai 120.000 abitanti. Detti importi, ed il loro minimo e massimo, saranno maggiorati dell'8,885 %.

Detta erogazione sarà corrisposta in tre rate scadenti il 10 novembre 1945, 10 dicembre 1945 e 10 febbraio 1946 al personale in servizio al momento del pagamento di ciascuna rata.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto ad indennità saranno dovuti al lavoratore tanti sesti dell'importo complessivo

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'erogazione straordinaria quanti sono i mesi di servizio prestati a decorrere dal 1 agosto 1945, computato quanto già percepito.

Art. 8.

Le anzidette concessioni riguardano esclusivamente il personale delle Agenzie a sud della linea gotica.

Art. 9.

Recupero ore di astensione dal lavoro

Viene stabilito il recupero di quindici ore lavorative, con le modalità da concordarsi fra gli Agenti e le Commissioni Interne, senza diritto a speciali compensi.

Art. 10.

Restano accantonate, con impegno delle parti di esaminarle entro 30 giorni dalla data del presente accordo, le seguenti quistioni:

1º) - estensione del presente accordo agli impiegati in servizio militare al 1 agosto 1945;

2º) - importo delle mensilità successive alla 12º.

Art. 11.

Il presente accordo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1 agosto 1945 e trascorsi sei mesi dalla sua data potrà essere disdettato da ciascuna delle Parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.

FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI DELL'ASSICURAZIONE

F.to: Galanti, Rossi, Pennesi,
Vecchietti, Petrucci, Benni.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AGENTI GENERALI I.N.A.
Il Presidente

F.to: F. Sperati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AGENTI GENERALI
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Prot. n. 658

Roma, 5 novembre 1945
Via del Tesoro, 146 - Tel. 681-526

Alla COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione per il Lavoro
R O M A

Per opportuna conoscenza si rimette copia dell'Accordo stipulato in data 27 ottobre c.a. presso il Ministero del Lavoro fra questa Associazione e la Federazione Nazionale lavoratori delle assicurazioni.

Il numero degli impiegati che beneficeranno di tale accordo è di circa mille, mentre il numero dei produttori di terzo gruppo che beneficeranno del solo premio di liberazione, di cui al capoverso dell'art. 2, è di circa 300.

IL PRESIDENTE
(F. Sperati)

All. n. 1

1164

0 6 0 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome Bldg Ind

/js

Translation Elsner

INCREASE OF MINIMAL RATES OF WAGES SALARIES

On the 6th September 1945, in Rome:

BETWEEN the Provincial Building Constructors' Association

AND the Provincial Syndicate of Building Industry Workers and the Chamber of Labour;

_____In regard to the request submitted in March 1945 by the Workers' Syndicate;

_____Taking into account the high cost-of-living in Rome and Province;

_____Considering the really needy conditions in which the Building Industry workers are finding themselves;

_____In consideration of the fact that the minimal rates of wages and salaries actually paid to the said workers are in many cases lower than the "de facto" salaries and wages already received by a part of the same category, a thing causing a justified discontentment among the less favoured workers;

_____The following agreement has been reached:

I. Remaining unchanged the presence, caro-vita and contingency indemnities, the wage minimal pay rates for workers contemplated by the existing collective labour contracts are increased by 100%, effective from 10 September 1945.

2. Remaining unchanged the presence, caro-vita and of contingency indemnities, the minimal salaries rates for office employees contemplated by the existing collective labour contract are increased by 50%, effective from 16 September 1945.

1163

3. The increase of wage and salary minimal rates indicated in the present agreement are absorbing up to the respective amount the improvements of general and individual character granted spontaneously by the employers.

Workers who are already enjoying a better financial treatment than contemplated by the aforesaid agreement, will maintain unchanged their present remunerations.

MINIMAL RATES OF SALARIES AND WAGES TO BE PAID AFTER THE AGREEMENT OF 6 SEPTEMBER 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | |
|---|---|
| **MANUAL WORKERS** | |
| Mason | 14,86 |
| Mason helper | 12,92 |
| Trench carpenter | 14,86 |
| Carpenter scaffolding | 14,86 |
| Carpenter scaffolding helper | 12,92 |
| Trench digger, Ground digger and Mortar mixer | 12,34 |
| Building wrecker | 13,50 |
| Cement layer | 16,29 |
| Cement layer helper | 14,07 |
| Carpenter | 16,42 |
| Carpenter helper | 14,07 |
| Reinforcing-iron worker | 16,42 |
| Reinforcing-iron helper | 14,07 |
| Asphalt layer | 17,40 |
| Asphalt mixer | 15,84 |
| Asphalt sander | 15,84 |
| Asphalt block layer | 17,40 |
| Road stone paver | 19,75 |
| Road stone paver helper | 13,12 |
| Road temper 1st cl. | 16,42 |
| Road temper 2nd cl. | 15,47 |
| Road mender | 12,51 |
| Miner | 12,92 |
| Blaster | 14,86 |
| Stone trimmer | 15,06 |
| Quarryman and Stone breaker | 12,92 |
| Stone cutter | 15,47 |
| Gravel spreader | 12,51 |
| Carpenter (constr.) | 13,70 |
| Electrician | 14,86 |
| Blacksmith 1st cl. (constr.) | 14,86 |
| Blacksmith 2nd cl. (constr.) | 12,92 |
| Plumber | 16,42 |
| Contruction Labourer general | 12,34 |
| Machine operators helper and labourers (cranes, mixer, concrete mixing machine, winch, stone crusher) | 12,51 – – |
| Road menders helper | 12,13 |
| Boys 16 to 18 years of age | 6,46 |
| Boys under 16 years of age | 5,10 |
| Watchman (per day) | 90,34 |
| **PAINTERS, VARNISHERS, PLASTERERS AND MOULDERS** | |
| Painter 1st cl. | 16,83 |
| Painter 2nd cl. | 13,29 |
| Varnisher 1st cl. | 16,83 |

1162

0 6 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |
|---|---|---|
| Varnisher 2nd cl. | | 13,29 |
| Whitewasher | | 12,22 |
| PLASTERERS: | | |
| Plasterer for outside work in modern style(without distinction of categories) | | 15,47 |
| PLASTERERS FOR WORKS IN CLASSIC AND ORNAMENTAL TYLE | | |
| 1st cl. plasterers | | 21,11 |
| 2nd cl. plasterers | | 17,40 |
| Plasterer helper | | 12,92 |
| FACORY MOULDERS | | |
| 1st cl. moulders | | 22,10 |
| 2nd cl. moulders | | 17,62 |
| CATEGORIES OF TILE FLOOR LAYERS AND PLASTERING WORKERS | | |
| Grain=Marble=Floor=Tiling by peace=work | | |
| Tile=layer for pavements in grains of marble with or without adging (unskilled labourersincluded) | sq.m. | 10,67 |
| Tile= layer for pavements in small stones (including unskilled labourer) | | 9,38 |
| Tile=layer for pavements in pressed tiles (unskilled labourer included) | | 9,99 |
| Layer for pavements in great terracotta or concrete floring-tiles (unskilled labourer included) | sq.m. | 8,43 |
| Hand-smoothing (grindstone to be provided by the worker) | | 5,10 |
| Machine-smoothing (wheels to be provided by the worker) | | 3,91 |
| Machine-smoothing (wheels to be provided by the firm) | | 2,95 |
| MARBLE TILE PAVEMENTS ON A LABOUR SAVING BASIS | | |
| Tile-layer | sp.m | 16,62 |
| Polisher | | 13,29 |
| Unskilled labourer | | 12,34 |

1161

0 6 1 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WOODEN PAVEMENT BY PIECE WORK

| | | |
|---|---|---|
| Pavements laid down in boiling asphalt (unskilled labourer included) laying in place | sq.m. | 26.01 |
| Limature-Polishing by rubling with wax | | 10,37 |
| Pavements laid down in concrete lime (unskilled labourer excluded) laying in place | | 20,74 |
| Smoothing work | | 10,94 |

FIXED PAVEMENTS ON FISH-BONE FRAME

| | | |
|---|---|---|
| Frame | s .m | 4,89 |
| laying in place | | 15,62 |
| Polishing by rubling with wax | | 9,75 |

BOARD FIXED PAVEMENTS AND DESIGN FRAMES

| | |
|---|---|
| Frame | 4,89 |
| Wooden board floor | 3,91 |
| Laying in place according to design | 21,11 |
| Polishing | 11,59 |
| Under-frames | 1,29 |
| Mobile pavements with reel | 16,62 |
| Mobile pavements without reel | 13,29 |

HALF-fixed pavements (24 m/m thick)

| | | |
|---|---|---|
| Without reel | sq.m. | 18,30 |
| With reel | | 21,52 |

WORKS ON A PER HOUR BASIS

| | |
|---|---|
| Small-tile workers (hourly pay) | 19,38 |
| to plaster works attached | |
| Small-tile worker on a per hour basis | 31,52 |

FINANCIAL CONDITIONS FOR OPERATORS OF ROAD ROLLERS, TRACTORS, TRAILER TRUCKS, TRUCKS, WORKERS EMPLOYED WITH LOADING AND UNLOADING AND SMALL HANDCART

| | | |
|---|---|---|
| 1) Road roller operation (monthly pay) | 1.419,33 | 1160 |
| When the road roller is operating, the above pay will be implemented by an hourly pay of | 6,80 | |
| When the operator is working, either in the workshop or doing repair works or cleaning the roller etc, the said monthly pay will be implemented by an hourly compensation of | 6,80 | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | |
|---|---|
| After 18 months of continued service in the employ of the same Firm, the monthly pay of the road roller operation will be raised to | 1.828,01 |
| After 30 months of service the pay will be (remaining unchanged the above stipulated hourly integrations) | 2.236,52 |
| 2) Caterpillar (tractors) operators a daily pay for 8 hours work | 107,54 |
| 3) Workers working at the levelling machine a daily pay for 8 hours work | 86,02 |
| Trailor-trucks operator (daily pay rate) | 146,23 |
| Operators of trucks, auto-barrels, etc | 139,06 |
| Workers attached to the loading and unloading of the trailor-trucks up to three trips | 86,02 |
| Workers attached to the loading and unloading of the trailer-trucks up to 4 trips | 94,62 |
| Dto. up to 5 trips | 103,22 |
| Dto. up to 6 trips | 136,14 |
| Dto. up to 7 trips | 125,74 |
| Dto. up to 8 trips | 137,65 |
| Workers attached to the loading and unloading of the trailer-trucks up to 3 trips | 84,02 |
| Dto. up to 4 trips | 91,49 |
| Dto. up to 5 trips | 101,08 |
| Dto. up to 6 trips | 111,82 |
| Dto. up to 7 trips | 120,42 |
| Dto. up to 8 trips | 131,20 |
| Carmen, a daily pay of | 98,94 |
| | hourly pay rate |
| Steamboiler enginers | 17,20 |
| Operators | 20,74 |
| Firemen | 12,92 |

WORKS OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION OF RAILWAY EQUIPMENT — hourly pay rate

| | |
|---|---|
| 1) Squad-foreman for equipment and accessory works along the contracted zone | 12,13 |
| 2) Hammer workers for equipment work (i.e. those who are using mechanic hammers for battering the sleepers and timbers of the rails). | 11,73 |

1159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | |
|---|---|
| 3) Workers attached to equipment works and to surveyance | 11,56 |
| 4) Workers attached to equipment works | 11,15 |
| 5) Unskilled labourers attached to the clearance of snow and ice when it is not snowing or raining | 10,57 |
| 6) Unskilled labourers attached to the clearance of snow and ice, when it is snowing or raining | 11,15 |
| 7) Workers attached to equipment and surveyance engaged in clearance of snow and ice when it is not snowing or raining | 11,56 |
| 8) Workers attached to equipment and surveyance engaged in clearnace of snow and ice, when it is snowing or raining | 12,34 |
| 9) Workers attached to the equipment, engaged in the clearance of snow and ice, when it is not snowing or raining | 11,15 |
| 10) Workers attached to the equipment, engaged in the clearance of snow and ice, when it is snowing or raining | 11,73 |
| 11) Unskilled labourers | 10,16 |
| 12 Boys from 16 to 17 years of age | 8,22 |

The pay-rates for the attached workers to the clearance of snow and ice will not be applied for those people who have been engaged by contractors, for the purpose of carrying out special contretcts for the Company' account

The said workers will receive instead the following minimals wage

| | |
|---|---|
| Workers attached to the clearance of snow and ice, when it is not snowing, or raining | 12,13 |
| Workers attached to the clearance of snow and ice when it is snowing or raining | 12,71 |

OFFICE EMPLOYEES

First category

Technical office employees with directive functions over 21 years of age

| | from 16-9-45 |
|---|---|
| Technical personnel men and women | 5.407,20 |
| Administrative personnel men and women | 5.407,20 |

0.6.1.5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Second category

Technical Office employees

over 21 years of age

| | |
|---|---|
| Technical personnel,men | 4.082,97 |
| Technical personnel,women | 3.303,85 |
| Administrative personnel,men | 4.088,97 |
| Administrative personnel, women | 3.308,85 |

from 18 to 21 years:

| | |
|---|---|
| Technical personnel,men | 2.858,94 |
| Technical personnel, women | 2.450,44 |
| Administrative personnel,men | 3,628,94 |
| Administrative personnel, women | 2.107,78 |

Under 18 years:

| | |
|---|---|
| Technical personnel, men | 1.694,46 |
| Technical personnel, women | 1.876,81 |
| Administrative personnel; men | 1.696,46 |
| Administrative personnel, women | 1.507,66 |

THIRD CATEGORY

Ordinary Office employees

over 21 years of age

| | |
|---|---|
| Technical personnel, men | 2.903,16 |
| Technical personnel, women | 2.709,63 |

Administrative personnel

| | |
|---|---|
| Group A men | 2.903,16 |
| Group A women | 2.529,54 |
| Group B men | 2.322,54 |
| Group B women | 1.777,09 |

from 18 to 21 years

| | |
|---|---|
| Technical personnel,men | 1.618,74 |
| Technical personnel, women | 1.548,36 |
| Administrative personnel, men | 1.616,75 |
| Administrative personnel, women | 1.425,15 |

under 18 years

| | |
|---|---|
| Technical personnel, men | 1.196,46 |
| Technical personnel, women | 1.161,87 |
| Administrative personnel, men | 1.196,46 |
| Administrative personnel, women | 1.090,89 |

1157

NOTE: The increase provided for by the present agreement do not modify the proportion of the carovita indemnity actually paid) as per L.D.2 November 1944,n.303 which must be calculated on the basis of the "de facto" and "de jure" working recompense received at the moment of the grant of the indemnity under consideration.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) R O M E

WAGE AGREEMENT N° FILE 89

INDUSTRY OR GROUP ICE AND BEER (600 workers involved)

DATE OF AGREEMENT OCTOBER 19/1945

| COMPARISON WITH PREVIOUS RATES | | | |
|---|---|---|---|
| A) AFTER CHANGE<br>B) BEFORE CHANGE | GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS | | REMARKS |
| | SKILLED | UNSKILLED | |
| A) | 340,84 | 323,80 | Skilled (Operai Qualificati) |
| B) | 275,48 | 267,72 | Unskilled(Manuali comuni) |

1155

Rome
Ice - Beer

89

MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI DELLE FABBRICHE
BIRRA E GHIACCIO - alla data dell'1/10/45

---

PRIMA CATEGORIA

Impiegati di concetto con funzioni direttive dai 21 anno compiuti in poi.

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini e donne | 6.608,80 |
| Amministrativi uomini e donne | 6.608,80 |

SECONDA CATEGORIA

Impiegati di concetto dai 21 anno in poi:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 4.990,25 |
| " donne | 4.044,15 |
| Amministrativi uomini | 4.990,25 |
| " " donne | 4.044,15 |

Impiegati di concetto dai 18 anni compiuti ai 21:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 3.225,40 |
| " donne | 2.994,95 |
| Amministrativi uomini | 3.225,40 |
| " " donne | 2.994,95 |

Impiegati di concetto di età inferiore ai 18 anni:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 2.073,50 |
| " donne | 1.926,85 |
| Amministrativi uomini | 2.073,50 |
| " " donne | 1.926,85 |

TERZA CATEGORIA

1155

Impiegati d'ordine dai 21 anno compiuti in poi: - -

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 3.548,25 |
| " donne | 3.311,75 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

PRIMA CATEGORIA

Impiegati di concetto con funzioni direttive dai 21 anno compiuti in poi.

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini e donne | 6.608,80 |
| Amministrativi uomini e donne | 6.608,80 |

SECONDA CATEGORIA

Impiegati di concetto dai 21 anno in poi:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 4.990,25 |
| " donne | 4.044,15 |
| Amministrativi uomini | 4.990,25 |
| " " donne | 4.044,15 |

Impiegati di concetto dai 18 anni compiuti ai 21:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 3.225,40 |
| " donne | 2.994,95 |
| Amministrativi uomini | 3.225,40 |
| " " donne | 2.994,95 |

Impiegati di concetto di età inferiore ai 18 anni:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 2.073,50 |
| " donne | 1.926,85 |
| Amministrativi uomini | 2.073,50 |
| " " donne | 1.926,85 |

TERZA CATEGORIA

1153

Impiegati d'ordine dai 21 anno compiuti in poi:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 3.548,25 |
| " donne | 3.311,75 |
| Amministrativi gruppo A uomini | 3.548,25 |
| " " " A donne | 2.838,65 |
| " " " B uomini | 2.838,65 |
| " " " B donne | 2.171,95 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# V E R B A L E

Il giorno 19 ottobre 1945 in Roma, presso la sede dell'Unione Industriali del Lazio, si sono riuniti:

per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO i sigg. Ferruccio Bigi e il sig. Raguzzini Alfredo; per il SINDACATO BIRRA E GHIACCIO il Sig. Luigi Finocchioli;

per la UNIONE DEGLI INDUSTRIALI l'avv. Francesco Loriga e il Dr. Sigismondo Colitto, il Comm. Giacomo Peroni e l'Ing. Franco Peroni per la Soc. Birra Peroni, il Dr. Carlo Polli per la Soc. An. Birra Wührer, i Sigg. Aldo e Adoo Pizzamiglio della Soc. Eugenio Pizzamiglio e F. e il Sig. Demi Enrico dello Stabilimento Ghiacciaia Romana della Birra Peroni

ed hanno convenuto quanto segue

1°) Ferme restando le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, i minimi di salario degli operai ed i minimi di stipendio per gli impiegati previsti dai rispettivi contratti di categoria, risultanti alla data del 30 settembre 1945, sono aumentati del 120% con decorrenza 1° ottobre 1945;

2°) Il predetto aumento del 120% calcolato come sopra va aggiunto alle attuali paghe di fatto;

3°) I nuovi minimi di paga per gli operai ed impiegati addetti all'Industria della Birra e Ghiaccio, comprensivi dell'aumento del 120% di cui al presente accordo, sono quelli di cui alle allegate tabelle; 1154

4°) Per quanto riguarda la retribuzione del lavoro straordinario si fa riferimento all'accordo 9 marzo 1945 per i lavoratori in oggetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Impiegati d'ordine dai 18 anni ai 21 anno compiuti:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 1.978,45 |
| " donne | 1.892,45 |
| Amministrativi uomini | 1.978,45 |
| " " donne | 1.741,85 |

Impiegati d'ordine di età inferiore ai 18 anni:

| | |
|---|---|
| Tecnici uomini | 1.462,35 |
| " donne | 1.419,35 |
| Amministrativi uomini | 1.462,35 |
| " " donne | 1.333,30 |

1133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI DELLE FABBRICHE BIRRA E GHIACCIO
alla data del 1° ottobre 1945

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capo Reparto | 145,90 | al giorno | |
| Distributori | 125,31 | " " | |
| Cuocitori | 15,22 | all'ora | 6,92 |
| Meccanici aggiustatori | 14,98 | " " | 6,81 |
| Cantinieri | 14,98 | " " | |
| Sellai | 14,98 | " " | |
| Bottai | 14,34 | " " | |
| Meccanici manutenzione | 14,34 | " " | |
| Fuochisti patentati | 14,17 | " " | |
| Verniciatori | 14,17 | " " | |
| Elettricisti | 14,17 | " " | |
| Muratori | 14,17 | " " | |
| Falegnami | 113,30 | al giorno | |
| Autisti | 113,30 | " " | |
| Carrettieri | 113,30 | " " | |
| Portieri | 108,13 | " " | |
| Stallini | 13,51 | all'ora | 6,14 |
| Manovali freddo | 103,09 | al giorno | |
| Uscieri | 12,85 | all'ora | 5,84 |
| Manovali birra | 9,66 | " " | |
| Giovani dai 18 ai 21 anno | 7,08 | " " | |
| Ragazzi dai 16 ai 18 anni | 61,60 | al giorno | |
| Usciere | 7,70 | all'ora | |
| Donne | | | |

1132

N.B.Nei minimi sopraelencati è compreso il 2% per reintegro
R.M. C2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI DELLE FABBRICHE DI GHIACCIO
alla data del 1° ottobre 1945

---

| | | |
|---|---|---|
| Capo reparto | | 18,30 all'ora |
| Produzione | macchinisti ai compressori | 15,27 " " |
| | gruisti | 13,35 " " |
| | manovali | 12,58 " " |
| | ragazzi dai 18 ai 21 anno | 10,69 " " |
| | " " 16 " 18 anni | 8,38 " " |
| | | 114,40 al gior |
| Vendita | autisti e carrettieri | 14,12 all'ora |
| Manutenzione specializz. | fabbri, tubisti, falegn., muratori | 15,82 " " |
| | meccanici aggiustatori | 14,12 " " |
| | meccanici addetti alla manutenzione | 12,58 " " |
| Manutenzione manovali | | 99,18 al gior |
| Uscieri | uomini | 62,72 " " |
| | donne | 108,15 " " |
| Stallini | | 14,37 all'ora |
| Fuochisti | | 110,64 al gior |
| Custodi e portieri diurni e notturni | | |

1151

CELLE FRIGORIFERE

| | |
|---|---|
| Capi reparto | 18,30 all'ora |
| Meccanici addetti ai compressori | 15,27 " " |
| " " " a manutenzione | 14,12 " " |
| Manovali | 12,58 " " |
| Custodi e portieri diurni e notturni | 110,64 al gior |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Piano 88
All industries

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
di MILANO e PROVINCIA

addì, 17 Maggio 1945

A seguito dei numerosi quesiti posti alle organizzazioni da parte degli interessati sulla interpretazione dell'accordo istitutivo del "premio di liberazione" e della "indennità insurrezionale di presenza" la Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro, hanno raggiunto le seguenti intese:

1°) PREMIO DI LIBERAZIONE

a) - aventi diritto: hanno diritto a percepire il "Premio di Liberazione anche:

- i lavoratori (operai ed impiegati) che si trovino in una delle situazioni di cui in appresso: 1° lavoratori incarcerati per motivi politici; 2° lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro o siansi dati alla latitanza a causa di persecuzione politica; 3° lavoratori internati in Germania per motivi politici; 4° lavoratori renitenti alla leva bandita dal così detto Governo della Repubblica sociale Italiana; 5° lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro o siansi dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dalla avvenuta loro precettazione per i lavori invernali.-
Allo scopo di non dare alla espressione "perseguitato politico" un senso troppo lato che potrebbe presentarsi a speculazioni illegittime , si precisa che per "perseguitato politico" si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale secondo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione Interna la quale agirà al riguardo d'accordo col C.L.N.

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato rescisso per volontà dell'azienda successivamente al 15 marzo 1945, anche se il licenziamento è stato intimato previo "nulla osta" concesso dall'Ufficio di Collocamento, esclusi naturalmente i casi di licenziamento in tronco per giusta causa;

- i lavoratori dimissionari ai quali non furono consegnati i documenti di lavoro e che in conseguenza di tale mancata consegna non hanno potuto trovare altra occupazione;

- i lavoratori presenti nel luogo di lavoro il 25 aprile c.a. anche se assunti in prova ed anche se il periodo di prova era anco-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

addì, 17 Maggio 1945

A seguito dei numerosi quesiti posti alle organizzazioni da parte degli interessati sulla interpretazione dell'accordo istitutivo del "premio di liberazione" e della "indennità insurrezionale di presenza" la Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro, hanno raggiunto le seguenti intese:

## 1°) PREMIO DI LIBERAZIONE

a) - aventi diritto: hanno diritto a percepire il "Premio di Liberazione anche:

- i lavoratori (operai ed impiegati) che si trovino in una delle situazioni di cui in appresso: 1° lavoratori incarcerati per motivi politici; 2° lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro o siansi dati alla latitanza a causa di persecuzione politica; 3° lavoratori internati in Germania per motivi politici; 4° lavoratori renitenti alla leva bandita dal così detto Governo della Repubblica sociale Italiana; 5° lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro o siansi dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dalla avvenuta loro precettazione per i lavori invernali.-
Allo scopo di non dare alla espressione "perseguitato politico" un senso troppo lato che potrebbe presentarsi a speculazioni illegittime , si precisa che per "perseguitato politico" si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale secondo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione Interna la quale agirà al riguardo d'accordo col C.L.N. 1150

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato rescisso per volontà dell'azienda successivamente al 15 marzo 1945, anche se il licenziamento è stato intimato previo "nulla osta" concesso dall'Ufficio di Collocamento, esclusi naturalmente i casi di licenziamento in tronco per giusta causa;

- i lavoratori dimissionari ai quali non furono consegnati i documenti di lavoro e che in conseguenza di tale mancata consegna non hanno potuto trovare altra occupazione;

- i lavoratori presenti nel luogo di lavoro il 25 aprile c.a. anche se assunti in prova od anche se il periodo di prova era ancora in corso alla data anzidetta;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

i lavoratori che avendo appartenuto all'esercito repubblicano, siano passati volontariamente, prima del I° gennaio 1945, nel corpo dei volontari della libertà e che siano naturalmente in grado di comprovare tale loro passaggio;

b) non aventi diritto: non hanno diritto a percepire il premio di liberazione coloro:

- i lavoratori già appartenuti alla brigata nera, alla legione autonoma Ettore Muti alla Flottiglia mas, alla polizia segreta e similare, all'esercito repubblicano (fatta l'eccezione di cui al precedente punto a);
- i lavoratori che siano stati alle dipendenze dell'organizzazione Todt; dell'organizzazione Speer e similari imprese germaniche o fasciste, o che abbiano prestato anche indirettamente la loro opera a favore delle predette organizzazioni;
- i lavoratori che siano resi volontariamente inadempienti e che comunque abbiano abbandonato il loro posto di lavoro a meno che tale abbandono non sia stato reso necessario per motivi politici;
- i lavoratori epurati; nei confronti dei lavoratori per i quali il procedimento di epurazione è tuttora in corso, la elargizione del premio resta sospesa in attesa dell'esito del procedimento di epurazione;
- i lavoratori persone di volta in volta che abbiano trovato occupazione presso altre aziende, nei confronti delle quali la ditta che le ha assunte in forza, allo scopo di evitare la corresponsione del premio;
- i lavoratori di cui al punto precedente che, pur non avendo trovato occupazione presso altre aziende, siasi notoriamente dati ad altra attività illecita allo scopo di sottrarsi all'accordo tra i datori di lavoro e la Commissione Interna.

c) Importo del premio: è modificato di comune accordo col verbale di accordo in data 19 - premio di liberazione - di L. 5.000.- (cinquemila) per tutti i lavoratori di ogni grado e qualifica, operai e impiegati;

d) Ammontare del "premio di liberazione": per i lavoratori della I'categoria, data la particolare condizione di questa categoria, il premio di liberazione è convenuto in misura pari alla metà di quello spettante agli altri lavoratori a norma del precedente punto c).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che per ogni giornata di effettiva prestazione verificatasi nell'anzidetto periodo verrà corrisposta una 100esima parte del premio. Saranno parimenti tenute in particolare conto le situazioni aziendali, anche per le aziende appartenenti ad altre categorie di industria che si addimostrino difficoltose ai fini della erogazione del "premio": in questi casi le singole posizioni saranno esaminate d'accordo tra i datori di lavoro e la Commissione Interna e, in caso di mancato accordo, dall'Unione degli Industriali e dalla Camera del Lavoro per l'adozione dei temperamenti del caso.

2°) INDENNITA' DI PRESENZA INSURREZIONALE

1° - L'indennità di presenza insurrezionale spetta :

a) a tutti i lavoratori dipendenti presenti negli stabilimenti e nei giorni 26-27-28-30 aprile e 1° maggio;

b) a tutti i lavoratori dipendenti assenti dagli stabilimenti nei giorni di cui sopra a causa di loro mobilitazione o di loro diversa destinazione da parte delle C.L.N. o purchè addimostrino tale loro mobilitazione e destinazione.

2° - L'indennità di presenza insurrezionale non spetta e avrà luogo il trattamento economico, in appresso indicato, ai lavoratori :

a) comunque assenti dagli stabilimenti (eccetto il caso di cui alla precedente lettera b) del presente punto 2) nella intesa che a costoro sarà riservato il normale trattamento economico contrattualmente in vigente;

b) ai lavoratori assenti per motivi tali che avrebbero loro impedito in circostanze normali di dare la regolare prestazione di lavoro (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) nei quali casi troveranno applicazione gli appositi trattamenti economici eventualmente contemplati dal contratto di lavoro;

3° - Non spetta nè l'indennità di presenza insurrezionale nè alcun altro trattamento economico :

a) a tutti i lavoratori esclusi dal diritto a percepire il "premio di liberazione"

b) a tutti i lavoratori che pur essendo in forza nell'azienda sono rimasti lontani dal luogo di lavoro non per motivi strettamente connessi alla eccezionalità del momento,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mio. Saranno parimenti tenute in particolare conto le situazioni aziendali, anche per le aziende appartenenti ad altre categorie di industria che si addimostrino difficoltose ai fini della elargizione del "premio": in questi casi le singole posizioni saranno esaminate d'accordo tra i datori di lavoro e la Commissione Interna e, in caso di mancato accordo, dall'Unione degli Industriali e dalla Camera del Lavoro per l'adozione dei temperamenti del caso.

2°) INDENNITA' DI PRESENZA INSURREZIONALE

1° - L'indennità di presenza insurrezionale spetta :

a) a tutti i lavoratori dipendenti presenti negli stabilimenti e nei giorni 26-27-28-30 aprile e 1° maggio;

b) a tutti i lavoratori dipendenti assenti dagli stabilimenti nei giorni di cui sopra a causa di loro mobilitazione o di loro diversa destinazione da parte delle C.L.N. o purchè addimostrino tale loro mobilitazione e destinazione.

2° - L'indennità di presenza insurrezionale non spetta e avrà luogo il trattamento economico, in appresso indicato, ai lavoratori :

a) comunque assenti dagli stabilimenti (eccetto il caso di cui alla precedente lettera b) del presente punto 2) nella intesa che a costoro sarà riservato il normale trattamento economico contrattualmente in vigenèe;

b) ai lavoratori assenti per motivi tali che avrebbero loro impedito in circostanze normali di dare la regolare prestazione di lavoro (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) nei quali casi troveranno applicazione gli appositi trattamenti economici eventualmente contemplati dal contratto di lavoro;

3° - Non spetta nè l'indennità di presenza insurrezionale nè alcun altro trattamento economico :

a) a tutti i lavoratori esclusi dal diritto a percepire il "premio di liberazione"

b) a tutti i lavoratori che pur essendo in forza nell'azienda sono rimasti lontani dal luogo di lavoro non per motivi strettamente connessi alla eccezionalità del momento,

./.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ma per loro scelto senso di solidarietà nazionale: le eventuali divergenze, che in merito potessero insorgere, saranno esaminati dalla Commissione Interna e dal datore di lavoro o dall'occorrenza successivamente dalle Unioni Provinciali e dalla Camera del Lavoro.

Si conferma che in ogni caso il trattamento di indennità insurrezionale di presenza non è cumulabile con il normale trattamento economico contrattualmente disciplinato, mentre deve sempre intendersi sostitutivo di esso.

1147

=.=.=.

Copia

"Notiziario Economico-Sindacale"
N.7 -Luglio 1945 - C.G.I.L.

R Ener /ce
all'industries
Liberation
forms

ATTIVITA' CONTRATTUALE

PREMIO DI LIBERAZIONE

Industria

Addì 4 agosto in Roma; tra la Confederazione dell'Industria Italiana, e la Confederazione Generale del Lavoro,

PREMESSO:

1) che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, allo scopo di solennizzare, in una atmosfera di concordia e di armonia dei vari fattori della produzione, l'evento della liberazione totale del territorio nazionale; ed in considerazione di un complesso di circostanze che rendono indispensabile in alleviamento, sia pure occasionale, delle difficoltà economiche dei lavoratori, ha richiesto la concessione, anche nei territori già liberati prima della insurrezione della fine dell'aprile scorso, di un premio della liberazione;

2) che negli intendimenti di detta Confederazione tale richiesta non contrasta, per le sue caratteristiche, con la deliberazione presa recentemente dai propri Organi Direttori, di ritenere in questo momento non opportuno un aumento generale dei salari di insistere negli sforzi tendenti a realizzare un adeguamento dei prezzi all'attuale livello delle retribuzioni;

3) che la Confederazione Generale dell'Industria ~~Generale dell'Industria~~ Italiana ha preso atto delle suesposte dichiarazioni;

4) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha assunto gli impegni di cui al presente accordo riservandosi di chiedere che gli oneri relativi siano riconosciuti dalle Amministrazioni Pubbliche in sede di analisi dei costi per gli appalti e le commesse;

si conviene quanto appresso da valere per le aziende industriali situate a sud della così detta linea gotica:

1116

Art. I. MISURA DEL PREMIO.

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) occupati in aziende industriali alla data del presente accordo e che prestino servizio da almeno sei mesi è concesso un premio della liberazione nella seguente misura:

I.- Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1) che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, allo scopo di solennizzare, in una atmosfera di concordia e di armonia dei vari fattori della produzione, l'evento della liberazione totale del territorio nazionale; ed in considerazione di un complesso di circostanze che rendono indispensabile in alleviamento, sia pure occasionale, delle difficoltà economiche dei lavoratori, ha richiesto la concessione, anche nei territori già liberati prima della insurrezione della fine dell'aprile scorso, di un premio della liberazione;

2) che negli intendimenti di detta Confederazione tale richiesta non contrasta, per le sue caratteristiche, con la deliberazione presa recentemente dai propri Organi Direttori, di ritenere in questo momento non opportuno un aumento generale dei salari di insistere negli sforzi tendenti a realizzare un adeguamento dei prezzi all'attuale livello delle retribuzioni;

3) che la Confederazione Generale dell'Industria ~~Generale dell'Industria~~ Italiana ha preso atto delle suesposte dichiarazioni;

4) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha assunto gli impegni di cui al presente accordo riservandosi di chiedere che gli oneri relativi siano riconosciuti dalle Amministrazioni Pubbliche in sede di analisi dei costi per gli appalti e le commesse;

si conviene quanto appresso da valere per le aziende industriali situate a sud della così detta linea gotica:

1146

Art. I. MISURA DEL PREMIO.

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) occupati in aziende industriali alla data del presente accordo e che prestino servizio da almeno sei mesi è concesso un premio della liberazione nella seguente misura:

I.- Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto agli assegni famigliari L.3.000 (tremila).

II.- Uomini e donne tra i diciotto e ventun anni di età aventi diritto ad assegni famigliari L.2.500 (duemilacinquecento).

III.- Uomini e donne di età superiore ad anni 21 non aventi diritto ad assegni famigliari L. 2.500 (duemilacinquecento).

IV.- Uomini e donne tra i 18 e i 21 anni di età non aventi diritto agli assegni famigliari L. 2.000 (duemila).



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V.- Uomini e donne dai 16 ai 18 anni di età L.1.500 (millecinquecento).

VI.- Ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni di età L.1.000 (mille).

Si considerano in servizio i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravidanza o puerperio, regolari permessi, sospensioni non disciplinari ed aspettativa non superiore a sei mesi.

Art.2. FRAZIONAMENTO. - Ai lavoratori i quali alla data del presente accordo abbiano almeno due settimane di servizio, ma non abbiano compiuto i sei mesi, il premio della liberazione è corrisposto nella misura di un sesto per ogni mese di servizio prestato. Trascorse le due prime settimane, le frazioni di mese sono considerate come mese intero.

Art.3. RATEAZIONE DEL PREMIO. - Tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui molte aziende si trovano, il versamento del premio potrà essere ripartito in tre rate da pagarsi per metà dell'importo totale entro il 15 agosto, per un quarto entro il 15 settembre, e per il residuo quarto entro il 15 ottobre p.v.

Art.4. PARTICOLARI SITUAZIONI AZIENDALI. - Il premio della liberazione si intende ridotto a due terzi per gli stabilimenti inattivi o che siano in fase di ricostruzione senza svolgere alcuna attività produttiva.

La stessa riduzione sarà praticata per gli stabilimenti che svolgono attività estremamente ridotta, previo accordo tra l'azienda e la Commissione Interna o, in caso di divergenza, fra le Associazioni competenti.

Art.5. OCCUPAZIONI PLURIME E PARZIALI.- Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, l'onere del premio sarà ripartito tra questi, in proporzione delle ore di lavoro normalmente prestate presso ciascuno.

Per i lavoratori che prestano in aziende industriali opera parziale, quando tale prestazione sia inferiore alle quattro ore giornaliere il premio è dovuto nella misura pari a tanti ottavi di esse quante sono le ore di lavoro prestate.

1145

Art.6. ASSORBIMENTO. - Il premio disposto con il presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi corresponsione che, in relazione all'evento della liberazione, sia stata concessa, anche se con denominazione diversa, salvo che si tratti dell' "Indennizzo di congiuntura" corrisposto, con tale specifica denominazione, nelle aziende esercenti servizi di pubblicità in connessione con il D.L.Lgt. 4 giugno 1945, n.319,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presente accordo abbiano almeno due settimane di servizio, ma non abbiano compiuto i sei mesi, il premio della liberazione è corrisposto nella misura di un sesto per ogni mese di servizio prestato. Trascorse le due prime settimane, le frazioni di mese sono considerate come mese intero.

Art.3. RATEAZIONE DEL PREMIO. - Tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui molte aziende si trovano, il versamento del premio potrà essere ripartito in tre rate da pagarsi per metà dell'importo totale entro il 15 agosto, per un quarto entro il 15 settembre, e per il residuo quarto entro il 15 ottobre p.v.

Art.4. PARTICOLARI SITUAZIONI AZIENDALI. - Il premio della liberazione si intende ridotto a due terzi per gli stabilimenti inattivi o che siano in fase di ricostruzione senza svolgere alcuna attività produttiva.

La stessa riduzione sarà praticata per gli stabilimenti che svolgono attività estremamente ridotta, previo accordo tra l'azienda e la Commissione Interna o, in caso di divergenza, fra le Associazioni competenti.

Art.5. OCCUPAZIONI PLURIME E PARZIALI.- Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, l'onere del premio sarà ripartito tra questi, in proporzione delle ore di lavoro normalmente prestate presso ciascuno.

Per i lavoratori che prestano in aziende industriali opera parziale, quando tale prestazione sia inferiore alle quattro ore giornaliere il premio è dovuto nella misura pari a tanti ottavi di esse quante sono le ore di lavoro prestate.

1145

Art.6. ASSORBIMENTO. - Il premio disposto con il presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi corresponsione che, in relazione all'evento della liberazione, sia stata concessa, anche se con denominazione diversa, salvo che si tratti dell' "Indennizzo di congiuntura" corrisposto, con tale specifica denominazione, nelle aziende esercenti servizi di pubblica utilità, in connessione con il D.L.Lgt. 4 giugno 1945, n.319, e ferme restando le eventuali altre disposizioni di coordinamento già previste negli accordi locali e nelle determinazioni aziendali.

Il presente accordo non si applica a quelle zone nelle quali al momento della liberazione o successivamente, siano stati raggiunti appositi accordi ispirati alla stessa finalità del presente, anche se con diverse modalità di corresponsione (ad esempio: Firenze).



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle zone o aziende per le quali siano intervenuti, in data successiva al 1° giugno u.s., accordi salariali che hanno portato miglioramenti nel trattamento economico dei lavoratori, le Associazioni territoriali esamineranno se, ed in quale misura, il premio della liberazione potrà essere ridotto.

Art.7. LAVORATORI SOGGETTI AD EPURAZIONE. - Per i lavoratori sospesi in attesa del giudizio di epurazione il pagamento del premio sarà sospeso fino all'esito del giudizio.

Art.8. TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE. - Il premio della liberazione, per la sua natura, è escluso da qualsiasi trattenuta e contributo assicurativo o sociale.

Le parti si riservano di esplicare opera concorde presso il Governo per ottenere l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art.9. SFERA DI APPLICAZIONE. - Per le aziende edili e per quelle artigiane, su richiesta delle rispettive Associazioni, motivata dalla particolare situazione dei singoli settori saranno condotte trattative separate.

Per le Provincie siciliane la Confederazione Generale dell'Industria non avendo potuto, a causa delle difficoltà di comunicazione, completare la consultazione delle Associazioni industriali locali, chiede di soprassedere ad ogni decisione.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro accetta la sospensiva, manifestando il proprio intendimento di chiedere la estensione del presente accordo anche all'industria siciliana. Le due Confederazioni si impegnano di incontrarsi entro il 10 agosto per esaminare la situazione siciliana.

- - - - - - -

1144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

"Notiziario Economico-Sindacale" /ce
N.7 -Luglio 1943 - C.G.I.L.

ATTIVITA' CONTRATTUALE

PREMIO DI LIBERAZIONE

I n d u s t r i a

Addì 4 agosto in Roma; tra la Confederazione dell'Industria Italiana, e la Confederazione Generale del Lavoro,

PREMESSO:

1) che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, allo scopo di solennizzare, in una atmosfera di concordia e di armonia dei vari fattori della produzione, l'evento della liberazione totale del territorio nazionale; ed in considerazione di un complesso di circostanze che rendono indispensabile in alleviamento, sia pure occasionale, delle difficoltà economiche dei lavoratori, ha richiesto la concessione, anche nei territori già liberati prima della insurrezione della fine dell'aprile scorso, di un premio della liberazione;

2) che negli intendimenti di detta Confederazione tale richiesta non contrasta, per le sue caratteristiche, con la deliberazione presa recentemente dai propri Organi Direttori, di ritenere in questo momento non opportuno un aumento generale dei salari di insistere negli sforzi tendenti a realizzare un adeguamento dei prezzi all'attuale livello delle retribuzioni;

3) che la Confederazione Generale dell'Industria ~~Generale dell'Industria~~ Italiana ha preso atto delle suesposte dichiarazioni;

4) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha assunto gli impegni di cui al presente accordo riservandosi di chiedere che gli oneri relativi siano riconosciuti dalle Amministrazioni Pubbliche in sede di analisi dei costi per gli appalti e le commesse;

si conviene quanto appresso da valere per le aziende industriali situate a sud della così detta linea gotica: 1143

Art. I. MISURA DEL PREMIO.

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) occupati in aziende industriali alla data del presente accordo e che prestino servizio da almeno sei mesi è concesso un premio della liberazione nella seguente misura:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREMESSO:

1) che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, allo scopo di solennizzare, in una atmosfera di concordia e di armonia dei vari fattori della produzione, l'evento della liberazione totale del territorio nazionale; ed in considerazione di un complesso di circostanze che rendono indispensabile in alleviamento, sia pure occasionale, delle difficoltà economiche dei lavoratori, ha richiesto la concessione, anche nei territori già liberati prima della insurrezione della fine dell'aprile scorso, di un premio della liberazione;

2) che negli intendimenti di detta Confederazione tale richiesta non contrasta, per le sue caratteristiche, con la deliberazione presa recentemente dai propri Organi Direttori, di ritenere in questo momento non opportuno un aumento generale dei salari di insistere negli sforzi tendenti a realizzare un adeguamento dei prezzi all'attuale livello delle retribuzioni;

3) che la Confederazione Generale dell'Industria ~~Generale dell'Industria~~ Italiana ha preso atto delle suesposte dichiarazioni;

4) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha assunto gli impegni di cui al presente accordo riservandosi di chiedere che gli oneri relativi siano riconosciuti dalle Amministrazioni Pubbliche in sede di analisi dei costi per gli appalti e le commesse;

si conviene quanto appresso da valere per le aziende industriali situate a sud della così detta linea gotica: 1143

Art. 1. MISURA DEL PREMIO.

- Ai lavoratori (impiegati ed operai) occupati in aziende industriali alla data del presente accordo e che prestino servizio da almeno sei mesi è concesso un premio della liberazione nella seguente misura:

I.- Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto agli assegni famigliari L.3.000 (tremila).

II.- Uomini e donne tra i diciotto e ventun anni di età aventi diritto ad assegni famigliari L.2.500 (duemilacinquecento).

III.- Uomini e donne di età superiore ad anni 21 non aventi diritto ad assegni famigliari L. 2.500 (duemilacinquecento).

IV.- Uomini e donne tra i 18 e i 21 anni di età non aventi diritto agli assegni famigliari L. 2.000 (duemila).



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V.- Uomini e donne dai 16 ai 18 anni di età L.1.500 (millecinquecento).

VI.- Ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni di età L.1.000 (mille).

Si considerano in servizio i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravidanza o puerperio, regolari permessi, sospensioni non disciplinari ed aspettativa non superiore a sei mesi.

Art.2. FRAZIONAMENTO. - Ai lavoratori i quali alla data del presente accordo abbiano almeno due settimane di servizio, ma non abbiano compiuto i sei mesi, il premio della liberazione è corrisposto nella misura di un sesto per ogni mese di servizio prestato. Trascorse le due prime settimane, le frazioni di mese sono considerate come mese intero.

Art.3. RATEAZIONE DEL PREMIO. - Tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui molte aziende si trovano, il versamento del premio potrà essere ripartito in tre rate da pagarsi per metà dell'importo totale entro il 15 agosto, per un quarto entro il 15 settembre, e per il residuo quarto entro il 15 ottobre p.v.

Art.4. PARTICOLARI SITUAZIONI AZIENDALI. - Il premio della liberazione si intende ridotto a due terzi per gli stabilimenti inattivi o che siano in fase di ricostruzione senza svolgere alcuna attività produttiva.

La stessa riduzione sarà praticata per gli stabilimenti che svolgono attività estremamente ridotta, previo accordo tra l'azienda e la Commissione Interna o, in caso di divergenza, fra le Associazioni competenti.

Art.5. OCCUPAZIONI PLURIME E PARZIALI.- Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, l'onere del premio sarà ripartito tra questi, in proporzione delle ore di lavoro normalmente prestate presso ciascuno. 1142

Per i lavoratori che prestano in aziende industriali opera parziale, quando tale prestazione sia inferiore alle quattro ore giornaliere il premio è dovuto nella misura pari a tanti ottavi di esse quante sono le ore di lavoro prestate.

Art.6. ASSORBIMENTO. - Il premio disposto con il presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi corresponsione che, in relazione all'evento della liberazione, sia stata concessa, anche se con denominazione diversa, salvo che si tratti dell' "Indennizzo di congiuntura" corrisposto, con tale specifica denominazione, nelle aziende esercenti servizi di pubbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prestato. Trascorse le due prime settimane, le frazioni di mese sono considerate come mese intero.

Art.3. RATEAZIONE DEL PREMIO. - Tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui molte aziende si trovano, il versamento del premio potrà essere ripartito in tre rate da pagarsi per metà dell'importo totale entro il 15 agosto, per un quarto entro il 15 settembre, e per il residuo quarto entro il 15 ottobre p.v.

Art.4. PARTICOLARI SITUAZIONI AZIENDALI. - Il premio della liberazione si intende ridotto a due terzi per gli stabilimenti inattivi o che siano in fase di ricostruzione senza svolgere alcuna attività produttiva.

La stessa riduzione sarà praticata per gli stabilimenti che svolgono attività estremamente ridotta, previo accordo tra l'azienda e la Commissione Interna o, in caso di divergenza, fra le Associazioni competenti.

Art.5. OCCUPAZIONI PLURIME E PARZIALI.- Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, l'onere del premio sarà ripartito tra questi, in proporzione delle ore di lavoro normalmente prestate presso ciascuno. 1142

Per i lavoratori che prestano in aziende industriali opera parziale, quando tale prestazione sia inferiore alle quattro ore giornaliere il premio è dovuto nella misura pari a tanti ottavi di esse quante sono le ore di lavoro prestate.

Art.6. ASSORBIMENTO. - Il premio disposto con il presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi corresponsione che, in relazione all'evento della liberazione, sia stata concessa, anche se con denominazione diversa, salvo che si tratti dell' "Indennizzo di congiuntura" corrisposto, con tale specifica denominazione, nelle aziende esercenti servizi di pubblica utilità, in connessione con il D.L.Lgt. 4 giugno 1945, n.319, e ferme restando le eventuali altre disposizioni di coordinamento già previste negli accordi locali e nelle determinazioni aziendali.

Il presente accordo non si applica a quelle zone nelle quali al momento della liberazione o successivamente, siano stati raggiunti appositi accordi ispirati alla stessa finalità del presente, anche se con diverse modalità di corresponsione (ad esempio: Firenze).



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nelle zone o aziende per le quali siano intervenuti, in data successiva al 1° giugno u.s., accordi salariali che hanno portato miglioramenti nel trattamento economico dei lavoratori, le Associazioni territoriali esamineranno se, ed in quale misura, il premio della liberazione potrà essere ridotto.

Art.7. LAVORATORI SOGGETTI AD EPURAZIONE. - Per i lavoratori sospesi in attesa del giudizio di epurazione il pagamento del premio sarà sospeso fino all'esito del giudizio.

Art.8. TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE. - Il premio della liberazione, per la sua natura, è escluso da qualsiasi trattenuta e contributo assicurativo o sociale.

Le parti si riservano di esplicare opera concorde presso il Governo per ottenere l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art.9. SFERA DI APPLICAZIONE. - Per le aziende edili e per quelle artigiane, su richiesta delle rispettive Associazioni, motivata dalla particolare situazione dei singoli settori saranno condotte trattative separate.

Per le Provincie siciliane la Confederazione Generale dell'Industria non avendo potuto, a causa delle difficoltà di comunicazione, completare la consultazione delle Associazioni industriali locali, chiede di soprassedere ad ogni decisione.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro accetta la sospensiva, manifestando il proprio intendimento di chiedere la estensione del presente accordo anche all'industria siciliana. Le due Confederazioni si impegnano di incontrarsi entro il 10 agosto per esaminare la situazione siciliana.

- - - - - - -



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma Wood. work 87

ASSOCIAZIONE ROMANA INDUSTRIALI DEL LEGNO
Via S.Nicolò da Tolentino 21

Circ. N° 
Prot.N°

Roma 6 Giugno 1945

Spett.le Ditta

In calce alla presente Vi rimettiamo copia dell'accordo stipulato in data 24 maggio fra la ns/ Associazione ed il Sindacato Lavoranti in Legno.

Poichè tale accordo è stato ratificato dal Consiglio dell'Associazione in data 5 giugno u.s., Vi invitiamo a dare sollecita attuazione all'accordo stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Ing. MARIO LORETI

---

"Il giorno 24 maggio 1945 presso la sede dell'Associazione Romana Industriali del Legno, con l'intervento del suo Presidente dr.ing. Mario LORETI, del Vice Presidente comm. Bruno SANTI, del Consigliere comm. Silvio CAVATORTA, da una parte;

e

del Sindacato Lavoranti Legno di Roma, con l'intervento del suo Segretario sig. Ragazzini Roberto; dei consiglieri rag. Gaetano Fanelli e sig. Arelli Renato, dall'altra;

presa in esame la richiesta del predetto Sindacato di elevare dal 1° maggio corr. anno a L.7 giornaliere l'indennità ferri prevista dall'art. 21 del contratto nazionale 9-10-36 e dall'art.6 del contratto integrativo provinciale 1-9-42, dopo ampia e cordiale discussione

si conviene

che, finché perdurano le attuali contingenze, le aziende industriali del legno di Roma corrisponderanno, a partire da lunedì 28 maggio corr., ai propri operai aventi diritto alla predetta indennità, una ulteriore "indennità straordinaria ferri" dell'importo, per ogni giornata lavorativa, di L.4,25 (importo complessivo delle due indennità L.5 giornaliere).

Tale indennità non sarà considerata, ad alcun effetto, parte integrante della retribuzione. Restano salve tutte le altre disposizioni al riguardo del contratto collettivo di lavoro.

Con riserva di ratifica da parte del Consiglio dell'Associa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Circ. N° 10
Prot.N°[illegible]

Spett.le Ditta

In calce alla presente Vi rimettiamo copia dell'accordo stipulato in data 24 maggio fra la ns/ Associazione ed il Sindacato Lavoranti in Legno.

Poichè tale accordo è stato ratificato dal Consiglio dell'Associazione in data 5 giugno u.s., Vi invitiamo a dare sollecita attuazione all'accordo stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Ing. MARIO LORETI

---

"Il giorno 24 maggio 1945 presso la sede dell'Associazione Romana Industriali del Legno, con l'intervento del suo Presidente dr.ing. Mario LORETI, del Vice Presidente comm. Bruno SANTI, del Consigliere comm. Silvio CAVATORTA, da una parte;

e

del Sindacato Lavoranti Legno di Roma, con l'intervento del suo Segretario sig. Raguzzini Roberto; dei consiglieri rag. Gaetano Fanelli e sig. Arelli Renato, dall'altra;

presa in esame la richiesta del predetto Sindacato di elevare dal 1° maggio corr. anno a L.7 giornaliere l'indennità ferri prevista dall'art. 21 del contratto nazionale 9-10-36 e dall'art.6 del contratto integrativo provinciale 1-9-42, dopo ampia e cordiale discussione

si conviene

che; finché perdurano le attuali contingenze, le aziende industriali del legno di Roma corrisponderanno, a partire da lunedì 28 maggio corr., ai propri operai aventi diritto alla predetta indennità, una ulteriore "indennità straordinaria ferri" dell'importo, per ogni giornata lavorativa, di L.4,22 (importo complessivo delle due indennità L.5 giornaliere).

Tale indennità non sarà considerata, ad alcun effetto, parte integrante della retribuzione. Restano salve tutte le altre disposizioni al riguardo del contratto collettivo di lavoro.

Con riserva di ratifica da parte del Consiglio della Associazione Romana Industriali del Legno.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE ROMANA IND.LI DEL LEGNO
F.to M.Loreti - B.Santi
S.Cavatorta

SINDACATO LAVORANTI LEGNO ROMA
F.to Raguzzini R.
G. Fanelli - R. Arelli

1140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, li 16 Agosto 1945

# Comune di Roma

Ripartizione Centrale del Latte

N. di Protocollo 3069

Risposta al N. ____ del ____

Allegati N. 1

Oggetto: Invio copia deliberazione premio congiuntura

Alla Commissione Alleata di Controllo

Sotto commissione del Lavoro

Via Veneto

R O M A

In relazione alle intese verbali intervenute con un funzionario di Codesta on.Commissione Alleata di Controllo, si ha il pregio di rimettere copia della deliberazione n°1.614 del 15/6/45 adottata dalla Giunta Municipale in merito alla estensione della corresponsione del premio di congiuntura agli impiegati ed agli operai di questa Centrale.-

IL CAPO DIVISIONE

Preposto ai Servizi Amm.vi

(G.Morichini)

1139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Roma - Restaurants Commerce & Canteens 85

# A C C O R D O

PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE TRATTORIE, OSTERIE CON CUINA E SIMILARI DI ROMA E PROVINCIA

---

Il giorno 24/7/45 nella sede della Associazione Esercenti Ristoranti, Trattorie ecc., di Roma, tra l'Associazione stessa rappresentata dal suo Presidente Cortellesi Giovanni, assistito dal Signor Valenti Piero e dal Signor Crudeli Andrea, ~~xxxxxxxxxx~~ e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e mensa, rappresentato dal Signor Bruno Castelli, assistito dal Sig. Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°) - A tutti i dipendenti dalle Aziende di cui sopra verrà corrisposto, per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per giorni 30 mensili:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) - Uomini tutti e donne capo famiglia | L. | 100 | giornaliere |
| b) - Donne non capo famiglia | | 70 | " |
| c) - ambo i sessi dai 18 ai 21 anni di età | | 50 | " |
| d) - ambosessi minori di anni 18 | | 40 | " |

Da questa indennità dovrà detrarsi la somma di L. 30 (trenta) giornaliere per somministrazione di vitto.

Le suddette misure s'intendono ridotte:

- del 10% per i Comuni della provincia con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- del 15% per i Comuni della provincia con popolazione dai 25.000 ai 40.000 abitanti;
- del 20% per i Comuni della provincia con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

2°) - Il personale tavoleggiante, quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dalla predetta indennità di contingenza.

3°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra va integralmente corrisposta a coloro che percepiscono una retribuzione mensile fino a:

L. 6.000 per i dipendenti da esercizi di categoria lusso e 1^
L. 5.000 per i dipendenti da esercizi di categoria II^
L. 4.000 per i dipendenti da esercizi di categoria III^, IV^.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

---

Il giorno 24/7/45 nella sede della Associazione Esercenti Ristoranti, Trattorie ecc., di Roma, tra l'Associazione stessa rappresentata dal suo Presidente Cortellesi Giovanni, assistito dal Signor Valenti Piero e dal Signor Crudeli Andrea, ~~xxxxxxxxxx~~ e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e mensa, rappresentato dal Signor Bruno Castelli, assistito dal Sig. Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°) - A tutti i dipendenti dalle Aziende di cui sopra verrà corrisposto, per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per giorni 30 mensili:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) - Uomini tutti e donne capo famiglia | L. | 100 | giornaliere |
| b) - Donne non capo famiglia | | 70 | " |
| c) - ambo i sessi dai 18 ai 21 anni di età | | 50 | " |
| d) - ambosessi minori di anni 18 | | 40 | " |

Da questa indennità dovrà detrarsi la somma di L. 30 (trenta) giornaliere per somministrazione di vitto.

Le suddette misure s'intendono ridotte:

- del 10% per i Comuni della provincia con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- del 15% per i Comuni della provincia con popolazione dai 25.000 ai 40.000 abitanti;
- del 20% per i Comuni della provincia con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

2°) - Il personale tavoleggiante, quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dalla predetta indennità di contingenza.

3°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra va integralmente corrisposta a coloro che percepiscono una retribuzione mensile fino a:

L. 6.000 per i dipendenti da esercizi di categoria lusso e 1^
L. 5.000 per i dipendenti da esercizi di categoria II^
L. 4.000 per i dipendenti da esercizi di categoria III^e IV^

A coloro che realizzano una retribuzione mensile eccedente tali cifre, l'indennità sarà, invece, ridotta proporzionalmente di una aliquota pari al 50% (cinquanta per cento) della eventuale eccedenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Per retribuzione mensile s'intende la paga di fatto attualmente percepita maggiorata delle indennità di presenza di carovita, con l'esclusione degli eventuali assegni familiari, dell'indennità di caro pane per i familiari e della valutazione del vitto.

4° - L'indennità fissata dal presente accordo non sarà considerata come retribuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro ed in particolare non è soggetta ai contributi di carattere sociale ed assicurativo e non concorre nella determinazione del trattamento di quiescenza.

La stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di carovita di cui al D.L.L. 27/1/1945 n.303.

5° - L'indennità fissata al presente accordo assorbe l'indennità di caropane di cui al D.L.L. 22/2/1945 n. 38 limitatamente alla parte che dovrà essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

6° - Ai dipendenti assenti per ferie, l'indennità di contingenza verrà corrisposta per intero. In caso di malattia e riconosciuta come tale dalla Cassa Malattie per gli Addetti al Commercio, ed in via transitoria fino a quando cioè non sarà diversamente provveduto con provvedimenti legislativi, le aziende corrisponderanno al dipendente assente per malattia, a titolo di sussidio, il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità giornaliera di contingenza di cui al presente accordo.

Tale sussidio sarà corrisposto a partire dal quarto giorno e per un periodo massimo di sessanta giorni per ogni anno solare.

7° - La indennità di contingenza di cui al presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Entro due mesi a decorrere dalla data della sua stipulazione, le aziende procederanno al conguaglio degli acconti concessi.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma Commercio 84

Tobacco confectionery

Il giorno 27 Luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale Magazzinieri e rivenditori generi di Monopolio, rappresentata dal Presidente Sig.Cesare Colantoni e la Camera Confederale del lavoro di Roma nella persona del Dott.Guglielmo Rizzo, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 15 Febbraio 1945, le Aziende suddette corrisponderanno al personale dipendente per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| a) uomini tutti e donne capo famiglia | L. 80 | giornaliere |
| b) donne non capo famiglia | " 60 | " |
| c) ambo i sessi dai 18 ai 21 anni | " 50 | " |
| d) ambo i sessi fino ai 18 anni | " 30 | " |

Art. 2° - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale a tutti gli effetti del rapporto di lavoro ed in particolar modo non è soggetta a contributi di carattere sociale e assicurativo e non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Art. 3° - L'indennità di caro pane di cui al decreto L.L. 22/2/45 n. 38 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 4° - Durante il periodo delle ferie l'indennità di contingenza va corrisposta regolarmente.

Art. 5° - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal 4° giorno e fino ad un massimo di 60 giorni all'anno.

Art. 6° - Le Aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 15 Febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 Febbraio 1945 dall'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

1136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

83

Commerce

Rome chefs selling perfumes & cosmetics

Il giorno 26 luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale Profumieri e bigiottieri rappresentata dal Presidente Sig. D'Alessandri Fernando, assistito dai Sigg. consiglieri Righi Giulio e Materazzeli Armando, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella persona del Dott. Guglielmo Rinzo, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno ai propri dipendenti per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza stabilita nella misura seguente e da corrispondere per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| uomini e donne capo famiglia | L. 100 | giornaliere |
| uomini e donne non capo famiglia | 70 | " |
| tutti i maschi dai 18 ai 21 anno | 50 | " |
| tutti i maschi dai 14 ai 17 anni | 30 | " |

Art. 2° - L'indennità predetta è ridotta del 10% per i comuni della provincia la cui popolazione non raggiunge i 50.000 abitanti e del 20% per i comuni la cui popolazione non raggiunge i 25.000 abitanti.

Art. 3° - Ai lavoratori che prestano un orario giornaliero di lavoro di 5 ore o meno, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 del presente accordo, per quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 4° - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere comprensivo l'indennità di cui al presente accordo ed esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di carovita per i familiari a carico e gli eventuali compensi per lavoro straordinario, rimane fissato come segue:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. a) | del vigente contratto collettivo di lavoro | | | | | | L. | 12.000 |
| " b) | " | " | " | " | " | " | " | 11.000 |
| " c) | " | " | " | " | " | " | " | 9.000 |
| " d-e-f) | " | " | " | " | " | " | " | 8.000 |

Pertanto l'indennità di contingenza non corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 5° - L'indennità di carovita di cui al D.L.L. 22/2/45 n. 38 rimane assorbita dall'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 6° - Dal computo degli arretrati dovranno essere detratti gli assegni già corrisposti dalle ditte per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945, nonchè i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16/8/1944, esclusi gli assegni di carità e di maternità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mondo, e la Camera Confederale del Lavoro di [illegible]
Dott. Guglielmo Rizzo, è stato concordato quanto segue:

Art. I° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno ai propri dipendenti per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza stabilita nella misura seguente e da corrispondere per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| uomini e donne capo famiglia | L. 106 | giornaliere |
| uomini e donne non capo famiglia | 70 | " |
| anche i minori dai 18 ai 21 anno | 50 | " |
| anche i minori dai 14 ai 18 anni | 30 | " |

Art. 2° - L'indennità predetta è ridotta del 10% per i comuni della provincia la cui popolazione non raggiunge i 50.000 abitanti e del 20% per i comuni la cui popolazione non raggiunge i 20.000 abitanti.

Art. 3° - Ai lavoratori che prestano un orario giornaliero di lavoro di 5 ore e meno, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 del presente accordo, per quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 4° - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere comprese l'indennità di cui al presente accordo ed esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di carovita per i familiari a carico e gli eventuali compensi per lavoro straordinario, rimane fissato come segue:

Cat. a) del vigente contratto collettivo di lavoro L. 12.000
" b) " " " " " " " 11.000
" c) " " " " " " " 9.000
" d-e-f) " " " " " " " 8.000

Pertanto l'indennità di contingenza sarà corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 5° - L'indennità di carovita di cui al D.L.L. 22/3/45 n. 16 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

1155

Art. 6° - Nel computo degli arretrati devranno essere detratti gli acconti già corrisposti dalle ditte per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945, nonchè i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16/8/1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Art. 7° - In caso di malattia od infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal 4° giorno e fino ad un massimo di 60 giorni annui.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma 22 Commerciale
Mack Retarders

Il giorno 26 luglio 1945 tra l'Associazione ~~Commercianti~~ dei Settentrionali di latte e derivati rappresentata dal Presidente Sig. Lanzi Umberto, assistito dal Consigliere Matteo Fernando e dal Segretario Guidi Durzio, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella persona del Dott. Guglielmo Risso, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, le aziende suddette corrisponderanno al proprio personale, per la situazione economica attuale, l'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| a) uomini tutti e donne capo famiglia | L. 100 | giornaliere |
| b) donne non capo famiglia | 75 | " |
| c) ambo i sessi dai 18 ai 21 anni | 50 | " |
| d) ambo i sessi minori dai 18 anni | 45 | " |

Da questa indennità dovrà detrarsi la somma di L. 10 giornaliere per eventuale somministrazione di vitto.

Art. 2° - Il personale impiegatizio e parimenti, quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dall'applicazione della presente indennità.

Art. 3° - L'indennità di contingenza va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo. Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Art. 4° - L'indennità di carovita di cui al D.L.L. 22/2/1945 rimane assorbita dall'indennità di contingenza limitatamente alla parte eccedente al dipendente.

Art. 5° - Ai lavoratori assenti per ferie e per malattia - riconosciuti come tali dalla Cassa Malattia Autisti di Commercio, la azienda corrisponderanno a partire dal 4° giorno l'indennità giornaliera stabilita dal presente accordo.

Art. 6 - Dove esistito le aziende precedentemente al presente accordo eventuali accordi più favorevoli dopo il 16 febbraio 1945 entro due mesi.

1134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI ROMA E PROVINCIA

SINDACATO AUTISTI

ROMA - VIA TRIBUNA TOR DE' SPECCHI 18-a - TELEFONO 62.959 - ROMA

81

Roma, li 18/7/45 ROME TAXI CABS

AL COMANDO DELLE FORZE ALLEATE

DI ROMA

circa 400 Lavoratori

Oggetto - Accordo Salariale.

(n.p. 14)

Ci pregiamo trasmettere copia conforme del= l'accordo salariale concluso con l'Associazione Provinciale e esercenti autovetture.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Luglio 1945.

Tra l'Associazione Provinciale Esercenti Autovetture e vetture di Piazza rappresentata dal suo Presidente Sig.Fattori Alfredo assistito dal Segretario dott.Colitto Sigismondo con l'intervento degli industriali Andreuzzi Luigi e Spagnesi Ercole.

E il Sindacato Autisti da piazza aderente alla Camera del Lavoro di Roma,rappresentata dal suo Segretario sig.Cucchi Giovanni assistito dagli esperti di categoria Volpini Alfredo e Scuscini Giulio, é stato stipulato il seguente accordo relativo al trattamento economico degli autisti addetti al servizio da piazza:

I° Agli autisti in servizio da piazza viene fissata una paga base giorna= 1133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, li 18/7/45

ROME
TAXI CABS
circa 400
Cacont.

AL COMANDO DELLE FORZE ALLEATE

DI ROMA

Oggetto - Accordo Salariale.

(n.p. 14)

Ci pregiamo trasmettere copia conforme dell'accordo salariale concluso con l'Associazione Provinciale e esercenti autovetture.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Luglio 1945.

Tra l'Associazione Provinciale Esercenti Autovetture e vetture di Piazza rappresentata dal suo Presidente Sig.Pattori Alfredo assistito dal Segretario dott.Colitto Sigismondo con l'intervento degli industriali Andreuzzi Luigi e Spagnesi Ercole.

E il Sindacato Autisti da piazza aderente alla Camera del Lavoro di Roma, rappresentata dal suo Segretario sig.Cucchi Giovanni assistito dagli esperti di categoria Volpini Alfredo e Scuscini Giulio, é stato stipulato il seguente accordo relativo al trattamento economico degli autisti addetti al servizio da piazza:

1° Agli autisti in servizio da piazza viene fissata una paga base giornaliera di L.70 per un incasso fino a L.I.400, nel caso che detto incasso venisse superato essi percepiranno il 20% sulla cifra eccedente. 1155

2° Agli autisti competono inoltre l'indennità di presenza di L.I8, l'inden-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nità di caro vita in L.35 e l'indennità di contigenza in L.128 giornaliere a norma degli accordi a suo tempo stipulati.

3° Per le norme di carattere generale riguardanti il rapporto di lavoro tra industriali e autisti si fa richiamo al Contratto Nazionale 16 Settembre 1929 per il personale addetto agli autoveicoli in servizio da piazza con tassametro e all'Accordo provinciale del 28 Marzo 1945:

==========

Con l'occasione trasmettiamo anche la tariffa concordata con le Autorità Competenti per il servizio pubblico da piazza:

Per i primi 600 metri L.40

Per i successivi 200 metri L.8

Supplementi -Per ogni persona in più oltre le prime due L.10.

Per ogni bagaglio (esclusi i porta ombrelli,le coperte da viaggio e i colli a mano) delle dimensioni non superiori di cm 50x70x30 L.10.

Il numero dei tassì che dovrà essere messo in circolazione Num.200 al giorno con un quantitativo di carburante in 24.000 litri mensili.

Con perfetta osservanza.

PER IL COMITATO DIRETTIVO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome Commerce 80

a/Heading Employers

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti al dettaglio di Droghe e Coloniali, rappresentata dal Sig. Giovanni Demasi, presidente, presente il Consiglio, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma nella persona del Dott. Guglielmo Rizzo, si è concordato quanto segue:

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale al proprio personale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia L. 100
b) per le donne non capo famiglia " 75
c) per gli ambo i sessi dai 18 ai 21 anni " 50
d) per gli ambo i sessi fino a 18 anni " 30

2° - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere fiscale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3° - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro - pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1945 n. 38.

4° - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4° giorno, e nella misura del 50% per i successivi 45 giorni.

5° - Durante il periodo delle ferie le indennità di caro vita e di contingenza vanno corrisposte integralmente.

6° - Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio u.s. tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Fatto, Letto e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

geria suddette corrisponderanno, per la situazione economica attuale al proprio personale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia L. 100
b) per le donne non capo famiglia " 75
c) per gli ambo i sessi dai 18 ai 21 anni " 50
d) per gli ambo i sessi fino a 18 anni " 30

2° - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere fiscale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3° - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro - pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1919 n. 38.

4° - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4° giorno, e nella misura del 50% per i successivi 45 giorni.

5° - Durante il periodo delle ferie le indennità di caro vita e di contingenza vanno corrisposte integralmente.

6° - Lasciando procedersanne al conguaglio degli eventuali accenti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio u.s. tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Fatto, letto e sottoscritto.

1132

65619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Annex Commerce 79
Food Wholesale

Il giorno 1 luglio 1945 fra l'Associazione Grossisti Alimentazione Generale, rappresentata dal Presidente [illegible] e il Sindacato lavoratori commercio alimentare rappresentato dal Sig. CARLO [illegible], assistito dal Dott. [illegible] della Camera Confederale del Lavoro di Roma è stato concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, e sino a quanto non risulteranno migliorate le condizioni del costo della vita, desunte dai dati pubblicati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, i datori di lavoro delle categorie suddette corrisponderanno al proprio personale una indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura giornaliera, e per 30 giorni mensili.

L. 100 per uomini tutti e donne capo famiglia;
L. 70 per donne non capo famiglia;
L. 55 uomini e donne dai 18 ai 21 anni;
L. 30 tutti i minori sino a 18 anni.

2°) - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione, e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro, e quindi non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo.

3°) - Agli effetto di quanto sopra l'indennità stessa non avrà diritto di partecipare ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - E' data facoltà al datore di lavoro di corrispondere parzialmente, e comunque non oltre il 50%, l'importo della indennità di cui al presente accordo, in generi alimentari, calcolando il relativo importo in base ai prezzi correnti del mercato.

5°) - La presente indennità comprende l'importo della indennità di cui sopra per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/3/1945 n. 38.

6°) - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie istituti al Commercio, le aziende corrisponderanno la indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, e partire dal 4° giorno, e nella misura del 50% per giorni 45.

7°) - Durante il periodo delle ferie e le indennità di caro vita e contingenza verrà corrisposta integralmente.

8°) - Le aziende provvederanno al conguaglio degli eventuali aumenti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27/2/45 fra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

il Sindacato Lavoratori Commercio ed Affini aderente alla C.G.I.L. e Dalla, assistito dal Sott. GIULIANO RIVA della Camera Confederale del Lavoro di Roma è stato concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 Febbraio 1945, e sino a quando non risulteranno migliorate le condizioni del costo della vita, desunte dai dati pubblicati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, i datori di lavoro delle categorie suddette corrisponderanno al proprio personale una indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura giornaliera, o per 30 giorni mensili.

L. 100 per uomini tutti e donne capo famiglia;
L. 70 per donne non capo famiglia;
L. 55 uomini e donne dai 18 ai 21 anni;
L. 30 tutti i ragazzi sino a 18 anni.

2°) - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione, e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro, e quindi non è soggetta a trattenuta o contributi di carattere sociale e assicurativo.

Ad effetto di quanto sopra l'indennità stessa non può venire tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3°) - E' data facoltà al datore di lavoro di corrispondere parzialmente, e comunque non oltre il 50%, l'importo della indennità di cui al presente accordo, in generi alimentari, calcolando il relativo importo in base ai prezzi correnti del mercato.

4°) - La presente indennità comprende l'importo della indennità di cui sopra per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico di provvedere a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n. 38.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia e infortuni e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno la indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4° giorno, e nella misura del 50% per giorni 45.

6°) - Durante il periodo delle ferie e le indennità di caro vita e contingenza verrà corrisposta integralmente.

7°) - Le aziende presenteranno al consiglio degli eventuali accordi già conclusi dopo il 15 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27/2/45 fra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROMA 78 Foglio

Ministero Assistenza

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI AUTOVEICOLI E ACCESSORI
CARBURANTI E LUBRIFICANTI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione dei Commercianti di Autoveicoli e Accessori, Carburanti e Lubrificanti, rappresentata dal Presidente Sig. Manzari Saverio, Castelnuovo Dr. Franco, Di Rienzo Annibale, Carletti Augusto, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, rappresentata dal Dr. Guglielmo Rosso, si è concordato quanto segue:

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e corrisposta per giorni 30 mensili.

a) per gli uomini tutti e donne capo famiglia L. 100 giornaliere
b) per le donne non capo famiglia " 75 "
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni " 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni " 30 "

2°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra, sarà corrisposta integralmente a coloro che realizzano un guadagno mensile fino a L. 3.000. Per coloro che realizzano un guadagno mensile superiore alle L. 3000, l'indennità sarà ridotta proporzionalmente di un aliquota pari alla metà dell'eccedenza, fino ad annullarsi.

~~Nota~~ Per guadagno mensile, si intende lo stipendio di fatto netto effettivamente corrisposto, maggiorato delle indennità di presenza e di carovita con esclusione degli eventuali assegni familiari.

3° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto dal rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a contributi e contributi di qualsiasi genere assicurativo e previdenziale. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

1130

4° - La predetta indennità comprende l'importo dell'indennità di caropane per i lavoratori, nel mentre per i facchini e corrieri di provvederà a parte secondo le norme del Decreto 20/7/1945 n. 30.

5° - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Mutua Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi 30 giorni di assenza e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni. Dopo il 60° giorno di malattia, nulla sarà dovuto al lavoratore delle indennità di cui sopra.

6°) - Durante il periodo delle ferie, previsto dal contratto di lavoro, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

7°) - Le parti da provvederanno al congaglio degli accordi eventualmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bale, Carletti Augusto, e la Camera Confederale del lavoro di Roma, rappresentati dal Sr. Guglielmo Rizzo, si è concordato quanto segue:

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e corrisponderà per giorni 30 mensili.

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) per gli uomini tutti e donne capo famiglia | L. | 100 | giornaliere |
| b) per le donne non capo famiglia | " | 75 | " |
| c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni | " | 55 | " |
| d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni | " | 30 | " |

2°) - L'indennità fissata nella misura di cui sopra, sarà corrisposta integralmente a coloro che realizzano un guadagno mensili fino a L. 3.000 Per coloro che realizzano un guadagno mensile superiore alle L. 3000, l'indennità sarà ridotta proporzionalmente di un aliquota pari alla metà dell'eccedenza , fino ad annullarsi.

~~xxxxx~~ Per guadagno mensile, si intende lo stipendio di fatto netto effettivamente ~~corrisposto~~, maggiorato delle indennità di presenza e di carovita con esclusione degli eventuali assegni familiari.

3° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di qualsiasi natura e carattere. Per effetto di quanto sopra, l'indennità a nessun non sarà tenuta presente ai fini dell'adempimento di licenziamento.

4° - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i datori di lavoro resta fermo quanto è previsto secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n. 10.

5° - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Mutua Addetti al Commercio, le quali corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi 30 giorni di malattia e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni. Dopo il 60° giorno di malattia, nulla sarà dovuto al lavoratore nelle indennità di cui sopra.

6°) - Durante il periodo delle ferie, previsto dal contratto di Lavoro, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

7°) - Le parti si riuniranno al consiglio degli esperti eventualmente già concessi dopo il 16 febbraio.

1139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Rome - Cinemas - Radio shops 7

Il giorno 13 luglio 1945, tra la LEGHA ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI IN RADIO - FONO-DISCHI - ED ARTICOLI MUSICALI DELLA PROVINCIA DI ROMA, rappresentata dal Presidente Ing. Riccardo De Cataldo e dai Consiglieri Sigg. Carutti Stefano e Campagnano Cesare ed il SINDACATO LAVORATORI DEGLI ESERCIZIO RADIO ED ELETTRICITA', rappresentato dal Sig. Roberto Ghezzi, assistito dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, gli Imprenditori della categoria Radio, Fono, Dischi ed articoli musicali dovranno corrispondere ai propri dipendenti una indennità di contingenza per ogni giornata di lavoro nella misura seguente:

| | |
|---|---|
| - Uomini e donne capo famiglia | L. 100 giornaliere |
| - Uomini e donne non capo famiglia | 70 " |
| - Giovani di ambo i sessi tra i 18 e i 21 anni | 50 " |
| Giovani di ambo i sessi tra i 14 e i 18 anni | 30 " |

L'indennità predetta è ridotta del 10% per i Comuni della Provincia la cui popolazione non raggiunge i 50 mila abitanti e del 20% per i Comuni la cui popolazione non raggiunge i 20 mila abitanti.

La predetta indennità è dovuta per 26 giorni ogni mese a tutte le categorie dei dipendenti.

Art. 2° - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere comprese l'indennità di cui al presente accordo ed esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di cottimo pos i lavori straordinari a carico e convivenza e gli eventuali compensi per lavoro straordinario e comprese altresì le provvigioni eventuali, rimane fissato come segue:

| | |
|---|---|
| - categoria A del vigente contratto collettivo di lavoro | L. 12.000 |
| - " B " " " " " " | 11.000 |
| - " C " " " " " " | 9.000 |
| - "P.E.P. " " " " " | 8.000 |

Pertanto l'indennità di contingenza sarà corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 3° - L'indennità di cui sopra di cui al D.L.L. 29/3/43 n. 36 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 4° - Nel computo degli arretrati dovranno essere detratti gli acconti già concessi dagli imprenditori per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945, nonchè i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Art. 5° - In caso di malattia o di infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal quarto giorno e fino ad un massimo di 60 giorni annui.

Il presente accordo avrà vigore fino a quando non sarà diversamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...Alcuni mesi or sono, [illegible] rappresentato dal Dir. Lavoro Uffici, assistito dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, gli Imprenditori della categoria Bovio, Pane, Dienbi ed articoli affini devranno corrispondere ai propri dipendenti una indennità di contingenza per ogni giornata di lavoro nella misura seguente:

| | |
|---|---|
| - Uomini e donne capo famiglia | L. 100 giornaliere |
| - Uomini e donne non capo famiglia | 70 " |
| - Giovani di ambo i sessi tra i 18 e i 21 anni | 50 " |
| Giovani di ambo i sessi tra i 14 e i 18 anni | 30 " |

L'indennità predetta è ridotta del 10% per i Comuni della Provincia la cui popolazione non raggiunge i 50 mila abitanti e del 20% per i Comuni la cui popolazione non raggiunge i 20 mila abitanti.

La predetta indennità è dovuta per 30 giorni ogni mese a tutte le categorie dei dipendenti.

Art. 2° - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere comprese l'indennità di cui al presente accordo ed escluni soltanto gli assegni familiari, l'indennità di caro-pane pei famigliari a carico e conviventi e gli eventuali compensi per lavoro straordinario e compresi altresì la provvigioni eventuali, rimane fissato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| - categoria A del vigente contratto collettivo di lavoro | L. | 12.000 |
| - " B " " " " " " | | 11.000 |
| - " C " " " " " " | | 9.000 |
| - "U.S.F. " " " " " " | | 8.000 |

Pertanto l'indennità di contingenza sarà corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 3° - L'indennità di caro pane di cui al D.L.L. 22/2/45 n. 38 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 4° - Nel computo degli arretrati dovranno essere detratti gli acconti già concessi dagli imprenditori per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945, nonchè i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Art. 5° - In caso di malattia o di infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal quarto giorno e fino ad un massimo di 60 giorni annui.

La presente norma avrà vigore fino a quando non sarà diversamente disciplinata per legge.

Art. 6° - L'indennità di cui al presente accordo non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurative e non è computabile ad alcun effetto con lo stipendio o salario, nè è utile ai fine del computo delle indennità di licenziamento, non facendo parte della retribuzione.

1129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome 76 Communale
Gas & Water apparatus

Il giorno 3 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti appa recchi Idraulici, Gas, Termici, ed affini di arredamento rappresentata dal Presidente Sig. Augusto Pomarelli ed i Sigg. Spadavecchia Felice Macchi Virginio, e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, rappresentata dal Dr. Guglielmo Miano, si è concordato quanto segue:

1) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili.

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia L. 100 giornaliere
b) per le donne non capo famiglia L. 75 "
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni L. 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni L. 30 "

2) - Ai lavoratori che prestano l'orario giornaliero di 5 ore o meno di lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'articolo precedente per quanto sono le ore effettivamente prestate.

3) - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcuno effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale e assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà calcolata ai fini dell'indennità di licenziamento. 1128

4) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di carovita per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n. 38.

5) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno a partire dal 4° giorno l'indennità di caro-vita e di contingenza per l'intero durante i primi 30 giorni e ridotte del 50% per i successivi 30 giorni.

6) - Durante il periodo delle ferie, previste dal contratto di lavoro l'indennità di caro-vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

7) - Le aziende provvederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già corrossi dopo il 16 febbraio u.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti dei tagliandi salumieri - macellatori suini ed affini, rappresentata dal Presidente Dott. Aldo Mastellari, e il Sindacato dei Lavoratori del Commercio Alimentare, rappresentato dal Sig. Carlo Barra, assistito dal Dott. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del lavoro di Roma, si è convenuto quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondersi per giorni 30 mensili

| | con convivenza | senza convivenza |
|---|---|---|
| a) uomini a carico capo famiglia | L. 90 | L. 120 |
| b) uomini non capo famiglia | 57 | 85 |
| c) donne non capo famiglia | 48 | 70 |
| d) uomini e donne dai 18 ai 21 anni | 30 | 60 |
| e) sotto i sessi fino a 18 anni | — | 30 |

2°) - L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalla retribuzione e non può considerata come tale né alcun effetto nel rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a contributi e trattenute di carattere sociale o assicurativo.

Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non può tenuta presente ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento.

3°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22 febbraio 1945 n. 38.

1127

4°) - Ai lavoratori esonerati per malattia o infortuni è riconosciuta come tale sulla buona malattia addetti al Commercio, la suddetta corrispondente indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4° giorno e nella misura del 50% per 45 giorni.

5°) - durante il periodo delle ferie la indennità di caro vita e di contingenza viene corrisposta integralmente.

6°) - Le suddette provvidenze al conguaglio degli eventuali assenti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio u.s. tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma

Il giorno 10 luglio 1945 tra l'Associazione Commercianti Grossisti di Vino, rappresentata dai Sigg. Pietro Cinfanelli e Jurilli Bartolomeo, l'Associazione Commercianti Grossisti di Olio, rappresentata dal Sig. Fedeschi Renato, l'Associazione Dettaglianti Vino e Olio, rappresentata dal Sig. Cristallini Alfredo, da una parte e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, rappresentata dal Dr. Guglielmo Rizzo, dall'altra parte, è stato concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 16 febbraio 1945, il datore di lavoro delle categoria suddette corrisponderanno al dipendente personale una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Uomini e donne tutti capi famiglia | L. 100 |
| b) | Donne non capo famiglia | " 70 |
| c) | Ambo i sessi dai 18 ai 21 anno | " 55 |
| d) | Ambo i sessi sino ai 18 anni | " 30 |

Nella applicazione del presente contratto sono esclusi i gestori-rappresentanti dei negozi al dettaglio di vino e olio.

2°) - Nei casi in cui il datore di lavoro somministra anche i pasti, questi vengono convenzionalmente fissati nella cifra di L. 25 al pasto, che va detratta dall'indennità di cui sopra.

3° - Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale a tutti gli effetti del rapporto di lavoro ed in particolar modo non è soggetta a contributi di carattere sociale e assicurativo e non sarà tenuta presente ai fini della indennità di licenziamento.

1126

4°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per il lavoratore, mentre per i familiari a carico sarà provveduto a norma di legge.

5°) - Ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, riconosciuti come tali dalla G.M.M.I.C., le aziende corrisponderanno l'indennità di contingenza nella misura intera per giorni 15 a partire dal 4° giorno, e nella misura del 50%, per giorni 45.

6°) - Durante il periodo delle ferie l'indennità di contingenza va corrisposta regolarmente.

7°) - Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio 1945 tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rome 78

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
G-1 Section Civilian Personnel

MEMORANDUM)
:
NUMBER 7 ) 26 May 1945

COST OF LIVING BONUS FOR ITALIAN CIVILIAN EMPLOYEES OF THE ALLIED FORCES WITHIN THE BOUNDARIES OF ROME PROVINCE AND COMPRISING THE MONTHLY WAGE GROUP
(EXCEPT HOTEL, MESS AND CLUB GRADES)

1. Reference par. 2, G-1 Section Civilian Personnel, Memorandum Number 2, dated 19 March 1945, and par. 2, Appendix "A" AFHQ Administrative Memorandum Number 18, dated 24 March 1945.

2. As determined by the Local Sub-Committee of the Labor and Wages Control Committee, per authority contained in AFHQ Administrative Memorandum Number 25, dated 18 April 1945, the following changes effective 1 May 1945 are published for necessary action by employing units of the Allied Commission located within the boundaries of Rome Province.

APPENDIX "A"

COST OF LIVING BONUS FOR ITALIAN CIVILIAN EMPLOYEES OF THE ALLIED FORCES WITHIN THE BOUNDARIES OF ROME PROVINCE
(MONTHLY WAGE GROUP ONLY)

2. Monthly Wage Group. (Including Chief Foremen - Artisan, Skilled and Unskilled grades).

(a) Adult Group.

| Basic Wage lire per month | Maximum permissible bonus lire per month | |
|---|---|---|
| | Male | Female |
| Up to and including 3000 lire | 4550 lire | 2600 lire |
| From 3001 to 3100 lire | 4520 lire | 2570 lire |
| From 3101 to 3200 lire | 4470 lire | 2520 lire |
| From 3201 to 3300 lire | 4420 lire | 2470 lire |
| From 3301 to 3400 lire | 4370 lire | 2420 lire |
| From 3401 to 3500 lire | 4320 lire | 2370 lire |
| From 3501 to 5000 lire | 4290 lire | 2340 lire |
| From 5001 to 5100 lire | 4220 lire | 2270 lire |
| From 5101 to 5200 lire | 4170 lire | 2220 lire |
| From 5201 to 5300 lire | 4120 lire | 2170 lire |

112

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

randum Number 2, dated 19 March 1945, and par. 2, Appendix "A" AFHQ Administrative Memorandum Number 18, dated 24 March 1945.

2. As determined by the Local Sub-Committee of the Labor and Wages Control Committee, per authority contained in AFHQ Administrative Memorandum Number 25, dated 18 April 1945, the following changes effective 1 May 1945 are published for necessary action by employing units of the Allied Commission located within the bounderies of Rome Province.

APPENDIX "A"

COST OF LIVING BONUS FOR ITALIAN CIVILIAN EMPLOYEES OF THE ALLIED FORCES WITHIN THE BOUNDARIES OF ROME PROVINCE
(MONTHLY WAGE GROUP ONLY)

2. Monthly Wage Group. (Including Chief Foremen - Artisan, Skilled and Unskilled grades).

(a) Adult Group.

| Basic Wage lire per month | Maximum permissible bonus lire per month | |
|---|---|---|
| | Male | Female |
| Up to and including 3000 lire | 4550 lire | 2600 lire |
| From 3001 to 3100 lire | 4520 lire | 2570 lire |
| From 3101 to 3200 lire | 4470 lire | 2520 lire |
| From 3201 to 3300 lire | 4420 lire | 2470 lire |
| From 3301 to 3400 lire | 4370 lire | 2420 lire |
| From 3401 to 3500 lire | 4320 lire | 2370 lire |
| From 3501 to 5000 lire | 4290 lire | 2340 lire |
| From 5001 to 5100 lire | 4220 lire | 2270 lire |
| From 5101 to 5200 lire | 4170 lire | 2220 lire |
| From 5201 to 5300 lire | 4120 lire | 2170 lire |
| From 5301 to 5400 lire | 4070 lire | 2120 lire |
| From 5401 to 10000 lire | 4030 lire | 2080 lire |
| 10001 lire and above | 2730 lire | 1755 lire |

1125

(b) Juveniles may still only be paid a cost of living bonus up to 754 lire per month.

Note. Abatement at the rate of 104 lire per month will



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

be made from the maximum permissible bonus under (a) and (b) when <u>full</u> rations, i.e. <u>all</u> meals are provided to the employees by the employing service.

N. W. DRAGNEFF
Lt. Col. AGD.
G-1 American

DISTRIBUTION
"C"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISTRIBUTION
"C"

238 Lavoratori

Water distributors
Rome 72

Addi 14 maggio 1945 in Roma, tra l'Unione degli Industriali del Lazio, rappresentata dal Prof. Avv. Francesco LORIGA, assistito dal Dott. Mario SALCE, Direttore della Società Acqua Pia antica Marcia, dal Comm. Rag. Tagliaferri, Consigliere Delegato della Società Acqua Pia antica Marcia; il Sindacato Provinciale dei Lavoratori degli Acquedotti, rappresentato da Enrico VANNI, assistito da Ferruccio BIGI, della Camera Confederale di Roma, Luigi MARTINI Organizzatore addetto al Sindacato, Romolo TUZZI, Romeo MAURI, Giulio MERCOLI, Alberto COLASANTI, Giovanni FLORIS e Augusta PARISOTTI del Comitato Direttivo Sindacale, preso atto dell'accordo raggiunto in pari data presso il Sottosegretario di Stato del Lavoro, sotto la presidenza di S. E. Paresce,, nonchè del precedente verbale del 25 aprile 1945, redatto presso lo stesso Sottosegretariato, premesso che il personale della Società Acqua Pia antica Marcia ha chiesto miglioramenti salariali che gli garantiscano un trattamento analogo a quello di altre aziende similari; che il rappresentante della Società ha fatto presente che le spese di esercizio superano attualmente in notevole misura i redditi, non essendo gli aumenti di tariffe di vendita dell'acqua finora concessi adeguati agli oneri attuali della gestione, che per ciò essa Società, accettando gli aggravi derivanti dalle richieste di cui sopra, deve dichiarare che essi dovranno trovare copertura in ulteriori aumenti di tariffe, per evitare che a breve scadenza la Società possa non trovarsi in grado di far fronte alle spese ordinarie di esercizio con danno del servizio oltre che del personale; 1124

che il rappresentante della Camera del Lavoro ha fatto presente che gli accordi odierni non potranno che applicarsi indipendentemente da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Rag. Tagliaferri, Consigliere Delegato della Società [illegible]

Marcia; il Sindacato Provinciale dei Lavoratori degli Acquedotti, rappresentato da Enrico VANNI, assistito da Ferruccio BIGI, della Camera Confederale di Roma, Luigi MARTINI Organizzatore addetto al Sindacato, Romolo TUZZI, Romeo MAURI, Giulio MERCOLI, Alberto COLASANTI, Giovanni FLORIS e Augusta PARISOTTI del Comitato Direttivo Sindacale, preso atto dell'accordo raggiunto in pari data presso il Sottosegretario di Stato del Lavoro, sotto la presidenza di S. E. Paresce,, nonchè del precedente verbale del 25 aprile 1945, redatto presso lo stesso Sottosegretariato, premesso che il personale della Società Acqua Pia antica Marcia ha chiesto miglioramenti salariali che gli garantiscano un trattamento analogo a quello di altre aziende similari; che il rappresentante della Società ha fatto presente che le spese di esercizio superano attualmente in notevole misura i redditi, non essendo gli aumenti di tariffe di vendita dell'acqua finora concessi adeguati agli oneri attuali della gestione, che per ciò essa Società, accettando gli aggravi derivanti dalle richieste di cui sopra, deve dichiarare che essi dovranno trovare copertura in ulteriori aumenti di tariffe, per evitare che a breve scadenza la Società possa non trovarsi in grado di far fronte alle spese ordinarie di esercizio con danno del servizio oltre che del personale; 1124

che il rappresentante della Camera del Lavoro ha fatto presente che gli accordi odierni non potranno che applicarsi indipendentemente da qualsiasi ragione o causa;

si è convenuto quanto segue:

1°) = A tutto il personale operaio e impiegatizio verrà corrisposta l'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dennità di contingenza unitamente ad una indennità aziendale come dalle tabelle sotto elencate.

L'indennità di contingenza sarà quella prevista dall'accordo in data 28 marzo 1945 tra l'Unione industriale del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma.

| | Ind. Giornaliera | Ind. Mensile |
|---|---|---|
| Uomo e donna capo famiglia | L. 128.== | L. 3.840.== |
| Donna non capo famiglia di età sup. ai 21 anni..... | " 110.== | " 3.300.== |
| Donne non capo famiglia di età inferiore ai 21 anni.. | " 90.== | " 2.700.== |
| Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni..... | " 56.== | " 1.680.== |
| Ragazzi e ragazze sotto ai 16 anni | " 36.== | " 1.080.== |

L'indennità aziendale verrà corrisposta nella seguente misura mensile indipendentemente dall'età e dal sesso dei dipendenti:
Impiegati categoria A) L. 2.210; impiegati categoria B) L. 2.060; impiegati categoria C) L. 1.760; impiegati categoria D) L. 1.660; fontanieri L. 1.160; uscieri L. 1.160; operai capi posatori L. 1.310; operai posatori L. 850; operai aiuto posatori L. 210; operai guardiani L. 260.

1123

2°) L'indennità di cui sopra saranno tenute distinte dalla retribuzione e non saranno considerate come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; non saranno soggette a trattenute e a contributi di carattere sociale o assicurativo.

3°) Le indennità di carovita e di presenza saranno corrisposte nella se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità di contingenza sarà quella prevista dall'accordo in data 28 marzo 1945 tra l'Unione industriale del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma.

| | Ind. Giornaliera | Ind. Mensile |
|---|---|---|
| Uomo e donna capo famiglia | L. 128.= | L. 3.840.== |
| Donna non capo famiglia di età sup. ai 21 anni..... | " 110.== | " 3.300.== |
| Donne non capo famiglia di età inferiore ai 21 anni.. | " 90.== | " 2.700.== |
| Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni..... | " 56.== | " 1.680.== |
| Ragazzi e ragazze sotto ai 16 anni | " 36.== | " 1.080.== |

L'indennità aziendale verrà corrisposta nella seguente misura mensile indipendentemente dall'età e dal sesso dei dipendenti:

Impiegati categoria A) L. 2.210; impiegati categoria B) L. 2.060; impiegati categoria C) L. 1.760; impiegati categoria D) L. 1.660; fontanieri L. 1.160; uscieri L. 1.160; operai capi posatori L. 1.310; operai posatori L. 850; operai aiuto posatori L. 210; operai guardiani L. 260.

1123

2°) L'indennità di cui sopra saranno tenute distinte dalla retribuzione e non saranno considerate come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; non saranno soggette a trattenute a a contributi di carattere sociale o assicurativo.

3°) Le indennità di carovita e di presenza saranno corrisposte nella seguente misura complessiva mensile;

Uomini e donne capo famiglia L. 1.500.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne non capo famiglia L. 1.000.==

Ragazzi e ragazze sotto i 18 anni " 850.==

4°) L'indennità di contingenza di cui all'art. 1°, è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del costo politico del pane.

5°) Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata comprendendovi: lo stipendio base, gli aumenti per anzianità di servizio, gli assegni di merito, gli assegni ad personam, gli assegni integrativi, l'indennità di carovita e di presenza di cui all'art. 3°, il tutto con le maggiorazioni stabilite dal Contratto vigente.

6°) Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945 l'indennità di licenziamento sarà computata sulla retribuzione in atto alla data del licenziamento con l'esclusione della indennità di Azienda e di Contingenza di cui all'art. 1° e, per quanto riguarda il periodo antecedente 31=XII=44 con esclusione anche delle indennità di carovita e di presenza

7°) Al personale femminile la riduzione sulla retribuzione base, di cui al vigente Contratto di Lavoro, viene limitata al 5 % (cinque per cento)

8°) L'eventuale assegno ad personam derivante dalla applicazione degli art. 1° e 2° dell'accordo 22 febbraio 1945 sarà ridotto del 50 % ; la rimanenza verrà assorbita dai successivi scatti di anzianità.

Saranno continuate ad essere corrisposti senza variante: la indennità di famiglia di L. 250 mensili, uguale per tutto il personale, gli assegni ad personam per differenza indennità famiglia percepita in più

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ragazzi e ragazze sotto i 18 anni.

4°) L'indennità di contingenza di cui all'art. 1°, è comprensiva anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del costo politico del pane.

5°) Nel caso di lavoro straordinario la paga oraria sarà computata comprendendovi: lo stipendio base, gli aumenti per anzianità di servizio, gli assegni di merito, gli assegni ad personam, gli assegni integrativi, l'indennità di carovita e di presenza di cui all'art. 3°, il tutto con le maggiorazioni stabilite dal Contratto vigente.

6°) Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945 l'indennità di licenziamento sarà computata sulla retribuzione in atto alla data del licenziamento con l'esclusione della indennità di Azienda e di Contingenza di cui all'art. 1° e, per quanto riguarda il periodo antecedente 31-XII-44 con esclusione anche delle indennità di carovita e di presenza

7°) Al personale femminile la riduzione sulla retribuzione base, 1/3 cui al vigente Contratto di Lavoro, viene limitata al 5 % (cinque per cento)

8°) L'eventuale assegno ad personam derivante dalla applicazione degli art. 1° e 2° dell'accordo 22 febbraio 1945 sarà ridotto del 50 % ; la rimanenza verrà assorbita dai successivi scatti di anzianità.

Saranno continuate ad essere corrisposti senza variante: la indennità di famiglia di L. 250 mensili, uguale per tutto il personale, gli assegni ad personam per differenza indennità famiglia percepita in più

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

dal personale all'atto dell'accordo 22 febbraio 1945, gli assegni ad personam non assorbibili, gli assegni di merito e gli assegni integrati vi.

9°) Fermo restano il disposto dell'art. 1° dell'accordo 22 febbraio 1945 si conviene che agli operai sarà concesso uno scatto annuale del 2 % (due per cento) per 20 anni, sulla paga base con decorrenza 1° gennaio 1945.

10°) Le paghe basi restano fissate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impiegati | Categoria | A | L. 3.750.= |
| " | " | B | " 3.500.== |
| " | " | C | " 3.300.== |
| " | " | D | " 3.100.== |
| Fontanieri | | | " 2.700.== |
| Uscieri | | | " 2.200.== |
| Operai | Capi posatori | | " 2.850.== |
| Operai | Posatori | | " 2.450.== |
| Operai | aiuto posatori | | " 2.000.== |
| Operai | guardiani | | " 2.200.== |

11°) Con la concessione dell'indennità di cui al presente accordo resta rinviata a non prima del 1° Settembre 1945, ogni revisione della parte normativa e salariale nonchè delle retribuzioni di fatto salvo rivedere in più o in meno, la misura delle predette indennità, quando si rav=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1121

vi.

9°) Fermo restano il disposto dell'art. 1° dell'accordo 22 febbraio 1945 si conviene che agli operai sarà concesso uno scatto annuale del 2 % (due per cento) per 20 anni, sulla paga base con decorrenza 1° gennaio 1945.

10°) Le paghe basi restano fissate:

| | | |
|---|---|---|
| Impiegati | Categoria A | L. 3.750.= |
| " | " B | " 3.500.== |
| " | " C | " 3.300.== |
| " | " D | " 3.100.== |
| Fontanieri | | " 2.700.== |
| Uscieri | | " 2.200.== |
| Operai | Capi posatori | " 2.850.== |
| Operai | Posatori | " 2.450.== |
| Operai | aiuto posatori | " 2.000.== |
| Operai | guardiani | " 2.200.== |

11°) Con la concessione dell'indennità di cui al presente accordo resta rinviata a non prima del 1° Settembre 1945, ogni revisione della parte normativa e salariale nonchè delle retribuzioni di fatto salvo rivedere in più o in meno, la misura delle predette indennità, quando si ravvisassero circostanze tali da giustificare detta revisione.

1121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



12°) Il presente accordo avrà decorrenza dal 12 febbraio 1945.-

P. l'UNIONE INDUSTRIALI DEL LAZIO

F.to F. Loriga

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to F. Bigi

P. LA SOCIETA ACQUA MARCIA

F.to U. Tagliaferri
e M. Salce

P; IL SINDACATO PROV.LAVORATORI ACQUEDOTTI

F.to E. Vanni

P. IL COMITATO DIRETTIVO SINDACALE

F.to Tuzzi
Mauri
Mercoli
Colasanti
Flores
Parisotti

IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO
F.to Enrico PARESCE

1120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 14 maggio 1945

262/25
M.S./ gp.

Spett. SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ACQUEDOTTI
R O M A

A seguito degli intercorsi accordi fra questa Azienda e codesto Sindacato confermiamo quanto segue:

1°) Le indennità di contingenza e di azienda, di cui all'art. 1° dell'accordo 14 maggio 1945, relative al personale di questa Società, saranno corrisposte a tutto il detto personale, a cui il citato accordo si applica, anche nei casi di assenza per malattia infortunio, maternità e ferie, con decorrenza dal 12 febbraio 1945.-

2°) Per il periodo di malattia si stabilisce una carenza di tre giorni restando convenuto che qualora la malattia superi tale termine, le indennità in parola saranno corrisposte con decorrenza dal primo giorno di malattia._

In tutti i casi sopra indicati le indennità di contingenza e di azienda saranno corrisposte nella stessa proporzione nella quale, secondo le norme contrattuali vigenti, viene corrisposto la paga e stipendio base.-

Distinti saluti.-

Soc. Acqua Pia antica Marcia
Il Consigliere Delegato
F.to U. Tagliaferri

p.c.c.

1119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
CAPITALE L. 110.000.000

SEDE IN ROMA
Via del Pozzetto, 108

CLARISSIMA AQVARVM OMNIVM IN TOTO ORBE FRIGORIS
SALVBRITATISQVE PALMA PRAECONIO VRBIS MARCIA EST
INTER RELIQVA DEVM MVNERE VRBI TRIBVTA

PLIN. SEC. - HIST. NAT., XXXI, 24.

Roma, 5 luglio 1945

264/ 179
M.S./ gp.

Spett. COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione per il lavoro
Pº 2º - Stanza nº 78

Con riferimento alla Vostra odierna richiesta telefonica Vi inviamo copia dell'accordo sindacale intervenuto il 14 maggio u.s. tra l'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori degli Acquedotti, con l'intervento del Sotto Segretario al Lavoro Sig. Paresce, riguardante la concessione dell'indennità di contingenza e di azienda al personale di questa Società oltre alle altre disposizioni di carattere salariale. Uniamo anche copia di lettera inviata, sotto la stessa data, dalla Società al Sindacato Lavoratori Acquedotti riguardante modalità di applicazione del detto accordo.-

SOCIETÀ DELL'ACQVA PIA
ANTICA MARCIA
IL DIRETTORE

1113

All. 2

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ACQVAMARCIA

S. A. P. a. M. - Mod. 1 - 14631 - Zampini - 1-45 - 10.000

lavoratori

Rome Commercial A1

Il giorno 23 Giugno 1945 tra l'Associazione Commercianti Grossisti di Ovini Prodotti Avicoli ed Affini, rappresentata dal Presidente Grossi Umberto, assistito dai Sigg. Cortellessi Domenico, Ruggeri Camillo e Chirico Giovanni, ed il Sindacato dei Lavoratori Commercio Alimentari rappresentato dal Sig. Eugenio Ferruccio, assistito dal Dott. Guglielmo Risso della Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è convenuto quanto segue:

1) a decorrere dal 16 febbraio 1945, le ditte suddette corrisponderanno al personale dipendente per la situazione economica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

| | | |
|---|---|---|
| a) per il personale superiore ai 21 anni | L. 100 | giornalie |
| b) per il personale dai 18 ai 21 anni | 80 | " |
| c) per il personale inferiore ai 18 anni | 40 | " |

L'indennità suddetta cesserà fino alla concorrenza del relativo importo a miglioramenti economici concessi per iniziativa dell'azienda dopo il 16 agosto 1944.

2) - L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Pertanto di quanto innanzi l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini del computo dell'indennità di licenziamento.

3) - La presente indennità comprende l'indennità di caro pane dovuta al lavoratore, nel mentre per l'indennità di caro pane dovuta ai familiari si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22 febbraio 1945 n.38.

4) - Ai lavoratori assenti per malattia, riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale Malattia Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per ogni giornata in cui si verificherà l'assenza.

5) - Durante il periodo delle ferie l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

6) - Le aziende provvederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi ai sensi dell'accordo generale stipulato il 27 febbraio 1945 fra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Fatto, letto e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lavoratori

Roma

70

(agricultural products merchants)

Il giorno 30 Giugno 1945 tra l'associazione Commercianti Prodotti agricoli, rappresentata dal Presidente Leo Supino, assistito dal Segretario Noè Martinelli, ed il Sindacato lavoratori commercio prodotti agricoli rappresentato da Vignoli Isidoro, assistito dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°- a decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro delle aziende suddette corrisponderanno per la situazione economica attuale al proprio personale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili tanto al personale con qualifica impiegatizia che a quello con qualifica operaia:

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia L.100 giornal
b) per le donne non capo famiglia 70 "
c) per gli uomini e le donne dai 18 ai 21 anno 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino a 18 anni 30 "

2° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzioni e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1945 n.38.

4°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi 30 giorni di assenza a partire dal 4° giorno e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni.

5°) - Durante il periodo delle ferie l'indennità di carovita e di contingenza saranno regolarmente corrisposte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mo Rizzo della Camera del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°- a decorrere dal 16 febbraio 1945 i datori di lavoro delle aziende suddette corrisponderanno per la situazione economica attuale al proprio personale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili tanto al personale con qualifica impiegatizia che a quello con qualifica operaia:

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia L.100 giornal
b) per le donne non capo famiglia 70 "
c) per gli uomini e le donne dai 18 ai 21 anno 55 "
d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino a 18 anni 30 "

2° - Tale indennità va tenuta distinta dalle retribuzioni e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del decreto 22/2/1945 n.38.

4°) - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi 30 giorni di assenza a partire dal 4° giorno e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni.

5°) - Durante il periodo delle ferie l'indennità di carovita e di contingenza saranno regolarmente corrisposte.

6°) - Le aziende procederanno al conguaglio degli acconti già concessi dopo il 16 febbraio.

Fatto, letto e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma - Commercio 69

Il giorno 25 gennaio 1945 tra l'Associazione dei Commercianti all'Ingrosso e al Dettaglio di Chincaglieria - giocattoli - articoli casalinghi da regalo - articoli religiosi di Roma, rappresentata dal suo Presidente Comm. Giovan Battista Scaletti e dal Segretario Sigg. De Santis Camillo, Cav. Medesi Ruggero e la Camera del Lavoro di Roma nella persona del Segretario Generale Buschi Dr. Guglielmo Bruno è stato concordato quanto segue:

1°) - A decorrere dal 15 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno per la situazione economica attuale, ai propri dipendenti una indennità temporanea di contingenza fissata nella seguente misura da conteggiarsi per trenta giorni mensili:

| | | |
|---|---|---|
| a) | uomini e donne capo famiglia | L. 100 giornaliere |
| b) | donne non capo famiglia | 75 " |
| c) | uomini e donne dai 16 ai 21 anni | 50 " |
| d) | ragazzi d'ambo i sessi fino ai 16 anni | 30 " |

2°) - Ai lavoratori che prestano un orario giornaliero di cinque ore meno di lavoro, l'indennità di contingenza di cui al precedente accordo sarà determinata nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 dell'accordo stesso, per quante sono le ore di lavoro prestate.

3°) - Tale indennità va tenuta distinta dalla remunerazione e non sarà considerata come utile ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute a carattere assicurativo e previdenziale. Per effetto di questa norma, l'indennità stessa non sarà dovuta neanche ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità caropane per la lavoratrice, nel mentre per i lavoratori esulerà si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n.39.

5°) - L'indennità di cui sopra cesserà fino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali miglioramenti economici concessi per iniziativa dell'azienda dopo il 16 agosto 1944.

6°) - Ai lavoratori assenti per malattia o infortuni le suddette corrisponderanno a partire dal quinto giorno e per un massimo di sessanta giorni la metà dell'indennità fissata dal presente accordo.

7°) - Durante il periodo delle ferie, previste dal contratto di lavoro, la indennità suddetta e di conseguenza eventuale corresponsione regola anche.

8°) - Le aziende provvederanno al conguaglio degli eventuali anche già corrisposti dopo il 16 febbraio 1945 in virtù dell'accordo 14 febbraio 1945.

Fatto, letto e sottoscritto.

1115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 5 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma Agricoltura 38.

# CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

Prot. N. 9114

Allegati N.

OGGETTO:

ROMA, li 13.6.1945 194

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2 - 3 - 4

Si prega di indicare nella risposta l'Ufficio scrivente e il numero di protocollo della lettera a cui risponde

Mister WILLIAM BRAINE
Direttore Sotto Commissione Alleata del Lavoro

R O M A

Gentilissimo Signor Braine,

ci pregiamo rimetterLe, qui unita, copia dei seguenti accordi stipulati in questi ultimi giorni:

1) - Società "Maccarese" azienda agricola;
2) - Amministrazione Torlonia - Tenuta Principato del Fucino;
3) - Lavoratori commercio provincia di Livorno;
4) - Lavoratori imprese edili di Pescara.

Distinti saluti.-

1114

LA SEGRETERIA

Roma Agricoltura

Oggi 29 maggio 1945, tra la Società "Maccarese" rappresentata dal Presidente dott.Carlo Petrocchi, dai Consiglieri prof.Ciro Papi e avv.Carlo Alberto Morosetti, l'Azienda Torre in Pietra rappresentata dal dott.Leonardo Albertini, l'Azienda Somaini, rappresentata dal rag.Aristide Moschia;

e

la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata da Raffaele Pastore, assistito da Oreste Lizzadri, per la C.G.I.L., da Bigi Ferruggio per la Camera del Lavoro di Roma e da Viti Anselmo per la Camera del Lavoro di Maccarese :

si è convenuto :

a partire dal 16 febbraio 1945, la paga oraria per i lavoratori di campagna è stabilita in lire 24.= (ventiquattro), oltre gli assegni famigliari in lire 10 al giorno per coloro che ne hanno diritto, ferme restando le prestazioni attualmente corrisposte.

La differenza, fra il salario orario compreso carovita attualmente corrisposto e la cifra suddetta di lire 24, viene definita "indennità di contingenza".

Per le altre categorie di lavoratori verrà corrisposta una "indennità di contingenza" di misura uguale e per unità lavorativa.

Le parti sono d'accordo che al più tardi entro il 31 dicembre 1945 verrà definito un nuovo contratto di lavoro.

Società "Maccarese"
f.to Carlo Petrocchi

Azienda Agr.Torre in Pietra
f.to Albertini

Azienda Somaini
f.to Meschia

Federazione Lav.Terra
f.to Pastore R.

Conf.Gen.Ital.Lavoro
f.to O.Lizzadri

1113

Camera del Lavoro di Roma
f.to Bigi

Camera del Lavoro di
Maccarese

f.to Viti Anselmo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Somaini, rappresentata dal Sig.

e

la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata da Raffaele Pastore, assistito da Oreste Lizzadri, per la C.G.I.L., da Bigi Ferruggio per la Camera del Lavoro di Roma e da Viti Anselmo per la Camera del Lavoro di Maccarese :

si è convenuto :

a partire dal 16 febbraio 1945, la paga oraria per i lavoratori di campagna è stabilita in lire 24.= (ventiquattro), oltre gli assegni famigliari in lire 10 al giorno per coloro che ne hanno diritto, ferme restando le prestazioni attualmente corrisposte.

La differenza, fra il salario orario compreso carovita attualmente corrisposto e la cifra suddetta di lire 24, viene definita "indennità di contingenza".

Per le altre categorie di lavoratori verrà corrisposta una "indennità di contingenza" di misura uguale e per unità lavorativa.

Le parti sono d'accordo che al più tardi entro il 31 dicembre 1945 verrà definito un nuovo contratto di lavoro.

Società "Maccarese"
f.to Carlo Petrocchi

Azienda Agr. Torre in Pietra
f.to Albertini

Azienda Somaini
f.to Meschia

Federazione Lav. Terra
f.to Pastore R.

Conf. Gen. Ital. Lavoro
f.to O. Lizzadri

1113

Camera del Lavoro di Roma
f.to Bigi

Camera del Lavoro di
Maccarese

f.to Viti Anselmo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1'500 workers

Rome 67
Wood workers

ASSOCIAZIONE ROMANA INDUSTRIALI DEL LEGNO
Via S.Nicolò da Tolentino 21

Circ. N° 10
Prot.N°c 281

Roma 6 Giugno 1945

Spett.le Ditta

In calce alla presente Vi rimettiamo copia dell'accordo stipulato in data 24 maggio fra la ns/ Associazione ed il Sindacato Lavoranti in Legno.

Poichè tale accordo è stato ratificato dal Consiglio dell'Associazione in data 5 giugno u.s., Vi invitiamo a dare sollecita attuazione all'accordo stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Ing. MARIO LORETI

---

"Il giorno 24 maggio 1945 presso la sede dell'Associazione Romana Industriali del Legno, con l'intervento del suo Presidente dr.ing. Mario LORETI, del Vice Presidente comm. Bruno SANTI, del Consigliere comm. Silvio CAVATORTA, da una parte;

e

del Sindacato Lavoranti Legno di Roma, con l'intervento del suo Segretario sig. Ragazzini Roberto; dei consiglieri rag. Gaetano Fanelli e sig. Arelli Renato, dall'altra;

presa in esame la richiesta del predetto Sindacato di elevare dal 1° maggio corr. anno a L.7 giornaliere l'indennità ferri prevista dall'art. 21 del contratto nazionale 9-10-36 e dall'art.6 del contratto integrativo provinciale 1-9-42, dopo ampia e cordiale discussione

si conviene

che, finché perdurano le attuali contingenze, le aziende industriali del legno di Roma corrisponderanno, a partire da lunedì 28 maggio corr., ai propri operai aventi diritto alla predetta indennità, una ulteriore "indennità straordinaria ferri" dell'importo, per ogni giornata lavorativa, di L.4,25 (importo complessivo delle due indennità L.5 giornaliere).

Tale indennità non sarà considerata, ad alcun effetto, parte integrante della retribuzione. Restano salve tutte le altre disposizioni al riguardo del contratto collettivo di lavoro.

Con riserva di ratifica da parte del Consiglio della Associa-

1112

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot.N°

Spett.le Ditta

In calce alla presente Vi rimettiamo copia dell'accordo stipulato in data 24 maggio fra la ns/ Associazione ed il Sindacato Lavoranti in Legno.

Poichè tale accordo è stato ratificato dal Consiglio dell'Associazione in data 5 giugno u.s., Vi invitiamo a dare sollecita attuazione all'accordo stesso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Ing. MARIO LORETI

---

"Il giorno 24 maggio 1945 presso la sede dell'Associazione Romana Industriali del Legno, con l'intervento del suo Presidente dr.ing. Mario LORETI, del Vice Presidente comm. Bruno SANTI, del Consigliere comm. Silvio CAVATORTA, da una parte;

e

del Sindacato Lavoranti Legno di Roma, con l'intervento del suo Segretario sig. Raguzzini Roberto; dei consiglieri rag. Gaetano Fanelli e sig. Arelli Renato, dall'altra;

presa in esame la richiesta del predetto Sindacato di elevare dal 1° maggio corr. anno a L.7 giornaliere l'indennità ferri prevista dall'art. 21 del contratto nazionale 9-10-36 e dall'art.6 del contratto integrativo provinciale 1-9-42, dopo ampia e cordiale discussione

1112

si conviene

che, finché perdurano le attuali contingenze, le aziende industriali del legno di Roma corrisponderanno, a partire da lunedì 28 maggio corr., ai propri operai aventi diritto alla predetta indennità, una ulteriore "indennità straordinaria ferri" dell'importo, per ogni giornata lavorativa, di L.4,22 (importo complessivo delle due indennità L.5 giornaliere).

Tale indennità non sarà considerata, ad alcun effetto, parte integrante della retribuzione. Restano salve tutte le altre disposizioni al riguardo del contratto collettivo di lavoro.

Con riserva di ratifica da parte del Consiglio della Associazione Romana Industriali del Legno.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE ROMANA IND.LI DEL LEGNO
F.to M.Loreti - B.Santi
S.Cavatorta

SINDACATO LAVORANTI
LEGNO ROMA
F.to Raguzzini R.
G. Fanelli - R. Arelli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# ASSOCIAZIONE ROMANA INDUSTRIALI DEL LEGNO

ROMA - VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO, N. 21 - TELEFONO N. 485612

N° 301 Roma 23 Giugno 1945

S.I.A.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA
Sottocommissione del Lavoro
Piano [illegible] mezzo stanza 7-8

A G M A
Via Veneto

Ci pregiamo allegare alla presente una copia dell'accordo stipulato per l'aumento della indennità fuori residenza e che l'accordo stesso riguarda circa 1500 operai dipendenti da aziende nel medesimo.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Ing. Luigi BURZIO)

Allegato 1

30-lavoratori

Roma 66
Camera del Lavoro
(Wagon-Lits)

L'anno 1945 il giorno 20 giugno nella sede in Roma dell'Associazione Italiana Albergatori, Via Regina Elena 47, tra detta Associazione in persona del suo segretario Avv. Alberto Pirano a nome e per conto della della sua organizzata, Compagnia Italiana delle Vetture con Letto e la Camera del Lavoro di Roma in persona del Dott. Guglielmo Rizzo è stato concordato quanto segue a proposito della indennità di contingenza:

1°) - A tutti i dipendenti della Compagnia ~~xxxxxx~~ Italiana delle Carrozze con Letti, escluso il personale opraio dell'officina, verrà corrisposta, con decorrenza dal 16 febbraio 1945, a causa dell'attuale situazione economica, una indennità di contingenza da corrispondersi per giorni 30 (trenta) mensili sulla base di L. 6000 (seimila): L. 100 (cento)al giorno; per gli ammontari mensili superiori a detta base, verrà corrisposta una indennità di contingenza ridotta del 50% (cinquanta) dell'eccedenza.

Va inteso che l'aliquota base da calcolata mensilmente sul brdo di quanto corrisposta ai lavoratori sulla globale dei salari e stipendi, dell'indennità di presenza, dell'indennità di caro-vita, con assorbimento dell'indennità di caro pane. Ove venisse corrisposta il vitto, tale indennità verrà ridotta di L. 30 (trenta) al giorno.

2°) - Per le donne non capo famiglia, la medesima indennità di contingenza verrà ridotta del 30% (trenta) e per i ragazzi e donne inferiori ai 18 anni, la detta riduzione sarà del 70% (settanta).

3°) - Durante il periodo di malattia, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di cui sopra per un massimo di giorni 60 (sessanta) e dedotti i giorni iniziali di carenza.

4°) - Le indennità di contingenza e quelle già in vigore di presenza e carovita, non verranno computate agli effetti della liquidazione di preavviso e di licenziamento.

5°) - Durante il periodo di ferie verrà corrisposta la indennità di contingenza.

Il presente accordo avrà la durata di 3 (tre) mesi da oggi e si intende tacitamente prorogato successivamente per uguale periodo ove non disdetto da una delle due parti con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata.

Gli arretrati dovranno essere corrisposti entro 60 (sessanta) giorni in due rate mensili da oggi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

800 lavoratori

65

Il giorno 19 giugno 1945 tra l'associazione regionale Romana Orafi, gioiellieri, argentieri, orologini ed affini rappresentata dal suo Presidente Comm. Davide Ventrella, assistito dal Vice-Presidente Cav. Renato Suscipi - Comm. Giuseppe Massoni e dal Segretario Avv. Giulio Saulini,

e il Sindacato lavoratori commercio orafo, rappresentato dai Sigg. Trincia Enrico, Cicilletti Pietro, Alessandro Andreoli, assistiti dal Dr. Guglielmo Rizzo della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato concordato quanto segue:

1°- ) A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno per la situazione economica attuale al proprio personale un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura:

| | |
|---|---|
| a) per gli uomini tutti e per le donne capo famiglia | L. 100 |
| b) per le donne non capo famiglia | " 80 |
| c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni | " 60 |
| d) per i ragazzi d'ambo i sessi fino ai 18 anni | " 35 |

Detta indennità è dovuta per giorni 30 mensili sia ai dipendenti con qualifica impiegatizia che a quelli con qualifica operai.

2°- ) L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalle retribuzioni e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenuta o contributi di carattere sociale od assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini del computo dell'indennità di licenziamento.

1109

3°) - L'indennità di cui al presente accordo non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di caro-vita di cui al Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944 n. 303.

4°) - L'indennità di contingenza comprende l'indennità di caro pane dovuta al lavoratore. Per l'indennità di caro pane dovuta ai famigliari si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22/2/1945 n. 38.

5°) - Durante il periodo delle ferie, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

6°) - ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale Malattie addetti al commercio, le aziende corrisponderanno le indennità di caro-vita e di contingenza per intero limitatamento ad un periodo di sessanta giorni.

7°) - Le aziende provvederanno al conguaglio degli acconti eventualmente già concessi ai sensi dell'accordo generale stipulato il 27 febbraio 1945 tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

600 lavoratori

Roma 64

Camera Bulchero

Il 20 giugno 1945 alle ore 17 in Prefettura, sotto la Presidenza di S.E. il Prefetto di Roma, On.Avv. Giovanni Persico e con l'intervento del Sig. Perruccio Bigi della Camera Confederale del Lavoro si sono riunite le seguenti persone per l'esame della vertenza relativa ai compensi salariali da corrispondersi alle maestranze del Mattatoio Municipale di Roma:

1° - Rag? De Giorgis Italo, Direttore della Sepral;
2° - Dott. Oreste Bianchi, Commissario dell'A.S.A.;
3° - Dott. Pagliari dell'A.S.A.;
4° - Dott. Ghezzi della Sepral;
5° - Dott. Dott. Giannoli del Mattatoio;
6° - Sigg. Maccaroni, Scagliette e Capponi per i grossisti esercenti macellai;
7° - Sig. Petrolli per i Raccoglitori Pelli;
8° - Sig. Carmellini per i Boari;
9° - Sig. Mamoni per i Raccoglitori Grassi;
10° - Sig. Grazi per i Lavoranti Macellai;
11° - Sig. Corradetti per i lavoranti macellai;
12° - Sig. Rezzonico per i Facchini;
13° - Sig. Minetti per i Trasportatori.

1106

Assiste, in qualità di Segretario, il Consigliere di Prefettura, Dott. Manfredi de Bernart.

Dopo ampia discussione nella quale ogni parte rappresentata ha esposto il suo punto di vista, per quanto concerne i compensi attuali, sia in natura, sia in moneta, si conviene di comune accordo, che sulle tariffe richieste dai lavoratori per tramite della Camera Confederale del Lavoro con lettera 6287/1 del 19/6/1945, venga apportata una diminuzione del 10%.

Le tariffe risultanti a seguito di detta riunione saranno applicate, esclusivamente in via di esperimento, con decorrenza dal 21 giugno 1945 fino al 30 dello stesso mese, nell'intesa che dopo detta data, se necessario ed a richiesta delle parti interessate, si addiverrà ad un definitivo e completo accordo con la soluzione di tutte le vertenze in atto.

Le tariffe da applicarsi in detto periodo saranno, pertanto, le seguenti:

Lavoranti macellai per carni fresche

| | |
|---|---|
| Bovini adulti e vitelloni | £. 1.800.= |
| Vitelle da latte | " 1.350.= |

Operai scorti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° - Magg. De Giorgis Italo, Direttore della Sepral;
2° - Dott. Oreste Bianchi, Commissario dell'A.S.A.;
3° - Dott. Pagliani dell'A.S.A.;
4° - Dott. Ghezzi della Sepral;
5° - Dott. Dott. Giannoli del Mattatoio;
6° - Sigg. Maccaroni, Scagliette e Capponi per i grossisti esercenti macellai;
7° - Sig. Petrolli per i Raccoglitori Pelli;
8° - Sig. Carmellini per i Boari;
9° - Sig. Manoni per i Raccoglitori Grassi;
10° - Sig. Orazi per i Lavoranti Macellai;
11° - Sig. Corradetti per i lavoranti macellai;
12° - Sig. Rezzonico per i Facchini;
13° - Sig. Minetti per i Trasportatori.

1108

Assiste, in qualità di Segretario, il Consigliere di Prefettura, Dott. Manfredi de Bernart.

Dopo ampia discussione nella quale ogni parte rappresentata ha esposto il suo punto di vista, per quanto concerne i compensi attuali, sia in natura, sia in moneta, si conviene di comune accordo, che sulle tariffe richieste dai lavoratori per tramite della Camera Confederale del Lavoro con lettera 6287/1 del 19/6/1945, venga apportata una diminuzione del 10%.

Le tariffe risultanti a seguito di detta riunione saranno applicate, esclusivamente in via di esperimento, con decorrenza dal 21 giugno 1945 fino al 30 dello stesso mese, nell'intesa che dopo detta data, se necessario ed a richiesta delle parti interessate, si addiverrà ad un definitivo e completo accordo con la soluzione di tutte le vertenze in atto.

Le tariffe da applicarsi in detto periodo saranno, pertanto, le seguenti:

Lavoranti macellai per carni fresche

| | |
|---|---|
| Bovini adulti e vitelloni | £. 1.800.= |
| Vitelle da latte | " 1.350.= |

Operai boari

per carico e custodia bestiame

| | |
|---|---|
| Vitelloni | " 360.= |
| Vitelle da latte | " 270.= |

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per sdaziatura

| | |
|---|---|
| Bovini e vitelloni | £. 90.= |
| Vitelle da latte | " 68.= |

Operai Cooperativa addetti trasporto carni (Facchinaggio)

| | |
|---|---|
| Bovini | " 450.= |
| Vitelloni | " 360.= |
| Vitello | " 270.= |

Raccoglitori di pelli

resta immutata la tariffa precedente di £. 200.= a capo oltre i compensi in natura.

A tale proposito si precisa che ad eccezione dei Raccoglitori Pelli, tutte le compensazioni in natura vengono abolite, assumendo in tal senso, le categorie interessate preciso impegno convalidato dalla Camera Confederale del Lavoro.

Tale principio dovrà essere, se possibile, rispettato anche in occasione dei futuri accordi.

Rimane confermato di fronte a tutte le categorie interessate che le variazioni della tariffe sopra indicate non possono in alcun modo determinare alcun aumento sul prezzo franco uscita mattatoio e sul prezzo al consumo della carni macellate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fir.to (Persico)

IL RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO
Fir.to (Terracciò Bigi)

IL RAPPRESENTANTE DEI GROSSISTI ESERCENTI
MACELLAI
(Capponi Amedeo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Manfredi de Mercart)

1107

0694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vitelloni  " 450.=
Vitelle  " 360.=
  " 270.=

Raccoglitori di pelli

resta immutata la tariffa precedente di £. 200.= a capo oltre i compensi in natura.

A tale proposito si precisa che ad eccezione dei Raccoglitori Pelli, tutte le compensazioni in natura vengono abolite, assumendo in tal senso, le categorie interessate preciso impegno convalidato dalla Camera Confederale del Lavoro.

Tale principio dovrà essere, se possibile, rispettato anche in occasione dei futuri accordi.

Rimane confermato di fronte a tutte le categorie interessate che le variazioni della tariffe sopra indicate non possono in alcun modo determinare alcun aumento sul prezzo franco uscita mattatoio e sul prezzo al consumo della carni macellate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fir.to (Persico)

IL RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO
Fir.to (Terracchio Bigi)

IL RAPPRESENTANTE DEI GROSSISTI ESERCENTI
MACELLAI
(Capponi Amedeo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Manfredi de Bernart)

22/6/ Accordo per la Lavorazione e Bovino
Punto e Taglio £ 1000.-
Pasto 700.-
Pulizia 500.-
concernente la parte 1ª
firmato 22 Giugno 1945
Accordo integrativo atto 600 operai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

500 lavoratori

Roma 63

Direttori
Lavoratori

Il giorno 20/6/45, tra la Federazione dei proprietari parrucchieri per signora, rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Costantini, assistito dai Sigg. Conti Claudio, Guidelli Achille e Rossi Giuseppe, per il Sindacato Lavoranti Parrucchieri e Barbieri, rappresentato dal Segretario Bruno Cecchi, assistito dai Sigg. Recchi Mario e Zazza Ivano, è stato concordato quanto segue a complemento di quanto fissato col precedente accordo in data 15/2/45 e sciogliendo la riserva in esso contenuta:

1°) - a decorrere dal 15/2/45, i datori di lavoro corrisponderanno al personale dipendente un'indennità di contingenza fissata nella misura di L. 200 settimanali per i parrucchieri e di L. 100 settimanali per le pettinatrici, manicure, massaggiatrici e pedicure (donne).

II°) - A decorrere dal I/5/45, l'indennità suddetta verrà maggiorata di L. 150 settimanali (fino a raggiungere la cifra di L. 350 settimanali) per i parrucchieri, edi L. 75 settimanali (fino a raggiungere la cifra di L. 175 settimanali) per le pettinatrici ecc.

3°) - L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcune effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale e assicurativo. In conseguenza, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4°) - L'indennità di cui sopra sarà regolarmente corrisposta durante il periodo feriale e quello di malattia riconosciuta.

Fatto, letto e sottoscritto.

1106

3 e 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021


0697